SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 3 gennaio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano gli abbonati che si sta predisponendo l'invio dei bollettini di conto corrente postale «premarcati» per il rinnovo degli abbonamenti 2003 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al numero 06-85082520.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 2002.

Disposizioni urgenti per fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania, per la mitigazione del rischio idrogeologico e idrico, per il potenziamento e l'attuazione delle reti radar e pluvio-idrometriche nel territorio nazionale ed altre misure urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3260) . . . . Pag. 5

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 2002.

Indirizzi per la programmazione strategica e la predisposizione delle direttive generali dei Ministri per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2003 . . . . Pag. 11

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 16 dicembre 2002.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico del fiammifero di importazione denominato «IFR IPERBOX» . . . . Pag. 13

DECRETO 16 dicembre 2002.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi denominati «FARFALLA SAW 100» e «ATHENA SAF 40». Pag. 14

DECRETO 27 dicembre 2002.

Determinazione della percentuale di variazione dell'indice di rivalutazione dell'assegno vitalizio in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto per l'anno 2001 . . . . Pag. 15

Ministero della salute

DECRETO 6 dicembre 2002.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti mitoxantrone . . . . Pag. 16

DECRETO 18 dicembre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tamoxifene» . . . . Pag. 22

DECRETO 18 dicembre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neoasa» . . . . Pag. 23

DECRETO 18 dicembre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Erremesa». . . . . Pag. 23

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 12 novembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Servizi Alta Maremma SE.A.MAR.», in Massa Marittima. . . . . Pag. 24

DECRETO 12 novembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Ambiente Amiata piccola società cooperativa», in Arcidosso . . . . Pag. 24

DECRETO 11 dicembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Promotional Services», in Taranto . . . . Pag. 25

Ministero delle attività produttive

DECRETO 4 dicembre 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa zootecnica a responsabilità limitata», in Petriolo e nomina del commissario liquidatore . . . . . Pag. 25

DECRETO 4 dicembre 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «BBR - Piccola società cooperativa a r.l.», in Porto Viro e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 26

DECRETO 4 dicembre 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Il Girasole - Soc. coop. a resp. limitata», in Montemaggiore al Metauro e nomina del commissario liquidatore. Pag. 26

DECRETO 4 dicembre 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Servizi socio sanitari - Soc. coop. sociale a r.l. - O.N.L.U.S.», in Adria e nomina del commissario liquidatore. Pag. 26

DECRETO 4 dicembre 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «U.N.M.S. N. 3 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Chieti e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 27

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 16 dicembre 2002.

Riconversione del centro ricerche Caffaro di Torviscosa a centro per lo studio e lo sviluppo degli intermedi farmaceutici, presentato ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 . . . . Pag. 27

DECRETO 19 dicembre 2002.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca . . . . Pag. 30

Ministero delle politiche agricole e forestale

DECRETO 13 dicembre 2002.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Bitto» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92 . . . . Pag. 36

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Banca d'Italia

PROVVEDIMENTO 30 dicembre 2002.

Autorizzazione alla UniCredit Banca d'Impresa S.p.a. all'emissione di assegni circolari. . . . . Pag. 38

PROVVEDIMENTO 30 dicembre 2002.

Autorizzazione alla UniCredit Private Banking S.p.a. all'emissione di assegni circolari. . . . . Pag. 39

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 14 giugno 2002.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il Consorzio Sikelia. (Deliberazione n. 51/2002). Pag. 39

Agenzia delle entrate

DECRETO 6 dicembre 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio II.DD. di Castellammare di Stabia . . . . Pag. 43

DECRETO 6 dicembre 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Castellammare di Stabia . . . . Pag. 43

DECRETO 6 dicembre 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Castellammare di Stabia . . . . Pag. 44

PROVVEDIMENTO 9 dicembre 2002.

Attivazione degli uffici di Tione di Trento e Macerata. Revisione dell'assetto degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate della provincia di Modena . . . . Pag. 44

PROVVEDIMENTO 10 dicembre 2002.

Competenza e attivazione degli uffici di Taranto . Pag. 45

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

ACCORDO 12 dicembre 2002.

Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 . . . . Pag. 47

Autorità per l'energia elettrica e il gas

DELIBERAZIONE 21 novembre 2002.

Definizione di modalità e condizioni per l'assegnazione della capacità di trasporto per l'importazione, l'esportazione e il transito di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale sulla frontiera elettrica settentrionale per l'anno 2003. (Deliberazione n. 190/02) . . . . Pag. 65

Regione siciliana

DECRETO 23 ottobre 2002.

Vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 139 del testo unico n. 490/1999 dell'area denominata «Conca del Salto», ricadente nei comuni di Modica e Scicli . . . . Pag. 76

Università «Ca' Foscari» di Venezia

DECRETO RETTORALE 29 novembre 2002.

Modificazioni allo statuto. Pag. 81

Libera Università di Bolzano

DECRETO 11 settembre 2002.

Modificazioni allo statuto. Pag. 81

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 31 dicembre 2002 e del 2 gennaio 2003 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia. . . . . Pag. 83

Ministero della salute:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Stamaril Pasteur» . Pag. 83

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Iopasen». Pag. 84

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Sinecod tosse sedativo». . . . . Pag. 86

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ciproxin». Pag. 86

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Actron». Pag. 87

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flexifer». Pag. 88

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Depas». Pag. 88

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Yarina». Pag. 88

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano. Pag. 88

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Filtrax» . . . . Pag. 90

Adeguamento al reg. n. 2377/90/CEE e successive modifiche relativo alla specialità medicinale ad uso veterinario «Dexamet» . . . . Pag. 90

Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Arcobaleno piccola società cooperativa», in Sorano . . . . Pag. 90

Ministero delle attività produttive: Sospensione dall'incarico di commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Grosseto in liquidazione coatta amministrativa. Pag. 90

Ministero per i beni e le attività culturali: Comunicato relativo al decreto interministeriale 3 dicembre 2002, recante «Approvazione delle modifiche dello statuto della Società italiana degli autori ed editori (SIAE)» . . . . Pag. 90

Freie Universität Bozen: Hinweis auf die Veröffentlichung des zweisprachigen Textes des Dekretes des Präsidenten des Universitätssrates der Freien Universität Bozen Nr. 11 vom 11. September 2002, betreffend den Erlass von Abänderungen am Statut der Freien Universität Bozen Pag. 94

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 2002.

Disposizioni urgenti per fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania, per la mitigazione del rischio idrogeologico e idrico, per il potenziamento e l'attuazione delle reti radar e pluvio-idrometriche nel territorio nazionale ed altre misure urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3260).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 29 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 258 del 4 novembre 2002 con il quale e stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area, fino al 31 marzo 2003;

Visto l'art. 2, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la realizzazione di un programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico mirato alla copertura omogenea del territorio nazionale;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, che, per l'attuazione del citato programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometriche prevede l'adozione di ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 7 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, con il quale, nell'ambito del potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico, è prevista l'adozione di un programma per assicurare un'adeguata copertura di radar meteorologici del territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 14 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2002, con il quale lo stato di emergenza per la crisi di approvvigionamento idro-potabile nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani è stato prorogato fino al 31 dicembre 2002, con contestuale nomina del Presidente della Regione siciliana - Commissario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 16 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 24 maggio 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idro-potabile nei territori delle province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa fino al 31 dicembre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idro-potabile in atto nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani, Messina, Catania, Siracusa e Ragusa è stato prorogato fino al 31 dicembre 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2001, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Umbria, fino al 31 dicembre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2001, concernente la dichiarazione, fino al 31 dicembre 2002, dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Basilicata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2001, concernete la proroga, fino al 31 dicembre 2002, dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Puglia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio in data 11 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito le regioni Puglia e Basilicata è stato prorogato fino al 31 dicembre 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza in ordine a, situazioni emergenziali connesse al sistema delle risorse idriche in Sardegna;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 maggio 2002, con il quale è stato dichiarato, fino all'8 maggio 2003, lo stato di emergenza, a seguito degli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici del 3, 4 e 5 maggio 2002, nel territorio delle province di Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Biella ed Alessandria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 maggio 2002, con il quale è stato dichiarato, fino all'8 maggio 2003, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Varese, Como, Milano e Bergamo colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 3, 4 e 5 maggio 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 16 maggio 2003, lo stato di emergenza nel

territorio delle province di Bologna e Modena colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 6 al 12 maggio 2002 e nel territorio delle province di Ferrara e Ravenna in conseguenza della piena del Po che ha causato pericolosi spiaggiamenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 2002, concernente l'estensione temporale dello stato di emergenza nel territorio delle province di Varese, Como, Milano e Bergamo colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 3 al 12 maggio 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 giugno 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 6 giugno 2003, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Cuneo, Torino ed Asti colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 9, 10 e 11 maggio 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 14 giugno 2003, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Pordenone, Udine e Gorizia colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 5 giugno 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 14 giugno 2003, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Torino, Biella, Vercelli, Novara e Verbano-Cusio-Ossola colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 4, 5 e 6 giugno 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 luglio 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 luglio 2003, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Cuneo colpito dall'alluvione del 14, 15 e 16 luglio 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 agosto 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 luglio 2003, lo stato di emergenza nel territorio della regione Veneto in relazione agli eventi atmosferici dal 2 al 5 maggio 2002, dal 23 al 27 maggio 2002 e dal 23 giugno al 25 giugno 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 26 aprile 2002, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza nella regione Calabria per gli eventi alluvionali dei giorni 9 e 10 settembre 2000 e per quelli che hanno colpito il versante ionico nel periodo dal 29 settembre ai primi di ottobre 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2002, dello stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici del novembre e dicembre 1996, del gennaio 1997 del 5 e 6 maggio 1998 e del 14, 15 e 16 dicembre 1999, verificatisi nel territorio della regione Campania;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza derivante da calamità naturali conseguenti ad eventi alluvionali verificatisi nei giorni 5 e 6 maggio 1998 nel territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e San Felice a Cancello è stato prorogato fino al 31 dicembre 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2001, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia e provincie autonome di Trento e Bolzano in ordine a situazioni emergenziali conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza in ordine a situazioni emergenziali derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000 che hanno interessato i territori delle regioni Veneto e Valle d'Aosta;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in ordine a situazioni emergenziali derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000, che hanno interessato i territori delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia, Veneto, Valle d'Aosta e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 agosto 2003, lo stato di emergenza nel territorio delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia per gli eventi atmosferici dei mesi di luglio e agosto 2002, e nel territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana ed Umbria interessato dagli eventi atmosferici del mese di agosto 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza a seguito di eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della regione Liguria, in provincia di Savona nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle provincie di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre 2002, nel territorio dei comuni di Loiano e Monzuno in provincia di Bologna a causa del crollo di una parete rocciosa verificatosi il 15 ottobre 2002, e per gli eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre 2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nelle regioni Marche ed Umbria in ordine agli eventi sismici del 26 settembre 1997;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 2002, con il quale è stato dichia-

rato, fino al 31 marzo 2003, lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania e agli eventi sismici concernenti la medesima area;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 giugno 2003, lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2002, con il quale è stato esteso territorialmente lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso anche al territorio della provincia di Foggia;

Considerata la necessità di dover disporre interventi urgenti per il monitoraggio ambientale e radar nel territorio della provincia di Catania interessato dall'eruzione del vulcano Etna e dagli eventi sismici concernenti la medesima area, nonché ulteriori misure per fronteggiare i predetti fenomeni eruttivi;

Ritenuta, altresì, la necessità ed urgenza di completare il programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico mediante la copertura del territorio nazionale con radar meteorologici al fine di assicurare in tempi brevi un sistema automatico atto a garantire le funzioni di preallarme e allarme ai fini di protezione civile;

Considerato che occorre organizzare in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale le iniziative in materia di rischio idrogeologico, nonché disporre specifiche misure in relazione alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nel territorio delle regioni Marche ed Umbria e relativamente agli interventi sismici che hanno interessato le regioni Molise e Puglia;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di assicurare un compiuto monitoraggio ambientale e radar nel territorio della provincia di Catania interessato dall'eruzione del vulcano Etna, è costituito un comitato tecnico scientifico, avente sede presso l'ufficio territoriale di Governo prefettura di Catania, composto da esperti aventi specifica professionalità nella materia, con compiti di consulenza e supporto al commissario delegato per le attività di competenza. Per le medesime finalità, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato all'acquisizione urgente, anche in deroga alla normativa di cui all'art. 8, di un radar dedicato agli eventi vulcanici con oneri a carico del fondo della protezione civile.

2. Per l'attuazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteoidro-pluviometrico, le residue risorse finanziarie, non impegnate alla data del 31 dicembre 2002, di cui alle autorizzazioni di spesa indicate nell'art. 2, comma 7, e, nell'art. 8, comma 3, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 e indicate nell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, in deroga alle norme di contabilità e bilancio dello Stato sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva riassegnazione al fondo della protezione civile.

3. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per le finalità di cui al comma 2 e con le risorse finanziarie ivi previste, provvede agli adempimenti connessi alle procedure di spesa, utilizzando, inoltre, le risorse finanziarie, non impegnate alla data del 31 dicembre 2002, iscritte nel centro di responsabilità 11 «Servizi tecnici nazionali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, afferenti al funzionamento ed al potenziamento del servizio idrografico e mareografico nazionale. A tal fine le risorse finanziarie del centro di responsabilità - «Servizi tecnici nazionali» in deroga al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 agosto 2002, n. 207, sono riversate al fondo della protezione civile.

4. I dirigenti degli uffici compartimentali trasferiti alle regioni, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2002, ove non già sostituiti da un dirigente regionale, sono nominati commissari delegati, quali ordinatori primari, per l'espletamento degli adempimenti connessi alle procedure di spesa sui fondi assegnati ai sensi della legge n. 908/1960, e quali funzionari delegati, ordinatore secondario, sulle aperture di credito, gli stessi procedono anche al compimento di tutte le attività relative al trasferimento dei fondi ancora presenti in bilancio alla data del 31 dicembre 2002. Per l'amministrazione delle relative risorse finanziarie è autorizzata, in deroga alle vigenti norme, l'apertura di apposite contabilità speciali, all'uopo istituite, e intestate ai medesimi commissari e funzionari delegati, sulle quali affluiscono le risorse finanziarie a qualsiasi titolo assegnate. I medesimi dirigenti provvedono, inoltre, all'attivazione delle procedure di trasferimento dei beni mobili e immobili all'ufficio competente della regione subentrante.

5. Gli uffici compartimentali con i quali è stato stipulato entro il 1° ottobre 2002, l'accordo interregionale per la gestione coordinata delle funzioni di carattere compartimentale individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, trasferite alle regioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2002, provvedono all'attivazione delle procedure di trasferimento dei beni mobili e immobili all'ufficio competente della regione subentrante. Il funzionario delegato provvede al pagamento dei corrispettivi relativi ad impegni di spesa assunti precedentemente al 1° ottobre 2002 e degli oneri relativi ai contratti di manutenzione e potenziamento delle reti di telerilevamento di cui all'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio

2002, attivati prima di tale data, ad esclusione delle risorse finanziarie da assegnare alle regioni ai sensi dell'art. 4.

6. Al fine di assicurare la più efficace azione di previsione e prevenzione nel perseguimento dell'obiettivo di garantire l'incolumità pubblica e privata dalle conseguenze dell'insorgenza di eventi calamitosi di natura idrogeologica, e per, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e previa intesa tra le amministrazioni interessate da conseguirsi entro lo stesso termine, le apparecchiature, i ponti ripetitori, le eventuali strutture connesse, le unità idrometereologiche di monitoraggio in telemisura, nonché le relative frequenze di trasmissione necessarie per l'espletamento delle funzioni trasferite, e già in gestione al Magistrato delle acque di Venezia e al servizio idrografico e mareografico di Venezia, possono essere assegnate per quanto di rispettiva competenza alla regione Veneto ed alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; per quanto attiene alle frequenze di trasmissione, le suddette amministrazioni regionali e la provincia autonoma di Trento nonché le altre amministrazioni interessate disciplineranno, con separata intesa, l'utilizzo delle frequenze medesime.

Art. 2.

1. Al fine di accelerare il programma di realizzazione dei centri funzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 1998, il Presidente della regione Basilicata provvede, con ogni urgenza, all'individuazione dell'affidatario, anche mediante affidamento diretto a trattativa privata, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 8 della presente ordinanza.

2. Per le medesime finalità, il Dipartimento della protezione civile provvede ad istituire un tavolo tecnico, con funzione di supporto e di indirizzo per l'ottimizzazione delle strutture dei centri funzionali e per il funzionamento del piano radar nazionale.

3. Il comma 2 dell'art. 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3134 del 10 maggio 2001, è sostituito dal seguente:

«2. Le modalità di attuazione, integrazione ed interconnessione degli interventi di cui al comma precedente, sono definite sulla base di apposite convenzioni sottoscritte dal Presidente della regione Basilicata, dai Presidenti delle regioni e delle province autonome e dal Dipartimento della protezione civile».

4. Il Dipartimento della protezione civile ed il Presidente della regione Basilicata, al fine di realizzare il centro funzionale presso l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici stipula una convenzione con la medesima agenzia ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

5. Gli oneri relativi alla realizzazione del centro funzionale di cui al comma 4 sono posti a carico delle disponibilità finanziarie già previste nel piano complessivo della regione Basilicata.

Art. 3.

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, provvede alla definizione delle strutture organizzative necessarie per l'attivazione ed il funzionamento dei centri funzionali regionali e dei centri radar regionali, sulla base di apposite proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome interessate, ai fini della successiva costituzione da parte delle stesse regioni e province autonome. Per le medesime finalità, il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, a definire il quadro esigenziale inerente alla dotazione del personale da assegnare alle predette strutture, anche in deroga alla normativa di cui all'art. 8.

2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per le attività di pianificazione, valutazione e prevenzione dei rischi, nonché in relazione alla necessità di attivare il centro funzionale dipartimentale ed il centro primario del piano radar nazionale, definisce il quadro esigenziale del personale, anche in deroga alla normativa indicata all'art. 8.

3. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il proprio centro funzionale dipartimentale e per il centro primario del piano radar nazionale, nonché le regioni e le province autonome di cui al comma 1, per le medesime finalità, possono, altresì, avvalersi di personale civile e militare delle amministrazioni e degli enti pubblici, che viene posto in posizione di comando o di distacco, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità, nonché a quella specificamente prevista per il personale militare. L'assegnazione di tale personale al Dipartimento della protezione civile, alle regioni e province autonome, avviene nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

4. Il Dipartimento della protezione civile, per l'anno 2003, concorre agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo del 30% delle spese sostenute o da sostenersi e comunque per un importo complessivo, a carico del fondo della protezione civile, di € 800.000,00.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 1 ed al fine di garantire il regolare espletamento, senza soluzioni di continuità, del servizio di preannuncio ed allarme dei fenomeni idrogeologici di particolare rilevanza, da parte del centro funzionale meteoidrogeologico per la Calabria, il termine indicato nell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3251 del 14 novembre 2002 è differito al 28 febbraio 2003.

Art. 4.

1. Il Dipartimento della protezione civile per il tramite del tavolo tecnico di cui al comma 2 dell'art. 2, concorre alla spesa, nel limite massimo di cui al comma 3 del presente articolo, per la realizzazione delle reti di rilevamento e di sorveglianza pluvioidrometrica dei centri funzionali regionali e per la ottimizzazione funzionale di quelle già esistenti, che svolgono compiti di coordinamento delle esigenze regionali. I progetti relativi saranno resi esecutivi di concerto con le Regioni interessate, che individueranno l'ente attuatore e provvederanno all'esecuzione degli interventi.

2. Il Dipartimento della protezione civile per il tramite del tavolo tecnico di cui al comma 2 dell'art. 2, concorre alla spesa, nel limite massimo di cui al comma 3 del presente articolo, dei contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di rilevamento e sorveglianza pluvio-idrometrica, onnicomprensivi della duplicazione dei centri di elaborazione dati e dei ripetitori, nonché per l'intervento immediato per la sostituzione delle componenti avariate o danneggiate.

3. I relativi oneri nel limite massimo complessivo di 3.000.000,00 di euro sono posti a carico del fondo della protezione civile.

Art. 5.

1. In relazione alla somma urgenza connessa alla realizzazione del Piano radar nazionale di cui decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, il Dipartimento della protezione civile, a seguito dell'espletamento della procedura di gara in atto, provvede, in relazione alle procedure autorizzative ed ai relativi espropri, anche in deroga alla normativa indicata all'art. 8 e con le residue risorse finanziarie di cui alla stessa legge.

Art. 6.

1. Il Dipartimento della protezione civile, al fine di poter disporre di informazioni urgenti ed omogenee connesse con i propri compiti d'istituto e per le attivazioni delle allerte e degli allarmi meteo-pluvio-idrologici, è autorizzato a riformulare il programma allegato alla convenzione stipulata, per il periodo 2002-2005, con il Gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche, concernente la produzione di modellistica idrologica, idraulica e di versante, anche attraverso la costituzione di apposite unità operative.

2. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i centri funzionali regionali e/o le Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, nonché con università o istituti specializzati, al fine di reperire e coordinare le informazioni territoriali d'interesse, per la redazione di documenti utili ai fini operativi di protezione civile, per la verifica sperimentale di tecnologie e di prodotti di protezione civile e per il finanziamento di borse di studio su specifici temi non ricompresi nei compiti e nei programmi del Gruppo nazionale difesa dalle catastrofi idrogeologiche. I relativi oneri sono posti a carico del Dipartimento della protezione civile.

3. Il Dipartimento della protezione civile, per la realizzazione del proprio centro funzionale, si avvale delle deroghe di cui all'art. 8 della presente ordinanza, con oneri a carico del fondo della protezione civile.

Art. 7.

1. Per le specifiche attività di protezione civile, fino al 31 dicembre 2003, il personale del Registro italiano dighe è autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, effettivamente reso, nel limite massimo di 70 ore mensili *pro-capite*, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione ed ad effettuare turni di reperibilità utili ai fini del funzionamento del servizio. Per il personale dirigente, è concessa una retribuzione aggiuntiva pari al 20% delle retribuzioni di posizione in godimento, in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed all'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area 1, sottoscritto il 5 aprile 2001.

2. Ai funzionari effettivamente impegnati nelle operazioni di controllo e monitoraggio in emergenza è corrisposto l'intero importo di lavoro straordinario e le eventuali spese di missione, che verranno comunicati dal direttore del Registro Italiano Dighe.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede a carico del fondo della protezione civile.

Art. 8.

1. Per l'affidamento delle progettazioni e la realizzazione degli interventi è autorizzata nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sottoelencate norme:

legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 18;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni ed integrazioni;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni;

regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10 e 20;

legge 3 gennaio1978, n. 1, articoli 3 e 4;

legge 8 agosto 1985, n. 431;

legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9,14,14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, e 16;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48 e 49;

legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 37-*bis*, 37-*ter*, 37-*quater*, 37-*quinquies*, 37-*sexies* nonché delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni articoli 7, 8, 11, 12, 18, 21, 23 e 25;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17 e 18;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6, 8;

legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6;

decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 così come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999;

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

legge 31 ottobre 2002, n. 246, art. 1;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 15, 19, 24, 35 e 36;

Contratto collettivo nazionale dei dirigenti dell'area 1, sottoscritto il 5 aprile 2001, articoli 13 e 14;

Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999, art. 19;

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, sottoscritto il 14 settembre 2000, art. 7;

legge Regione siciliana 6 aprile 1996, n. 16;

leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga.

2. Alla data d'entrata in vigore del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, le deroghe alle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 3 e 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e agli articoli 10 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intendono riferite alle corrispondenti previsioni normative contenute nel predetto decreto legislativo.

Art. 9.

1. Per il persistere delle esigenze connesse alla gestione delle emergenze in atto nel territorio delle regioni Marche e Umbria in relazione alla situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il 27 settembre 1997, e nel territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e San Felice a Cancello in relazione agli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2003, delle unità di personale STAC convenzionate ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza 2823/1998 e dell'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 2794/1998. Il relativo onere è posto a carico del fondo della protezione civile.

2. Relativamente ai comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e San Felice a Cancello, il termine di cui all'art. 1, comma 1 dell'ordinanza n. 3144/2001, come prorogato ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'ordinanza n. 3174/2002, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2003. Il relativo onere è posto a carico delle risorse stanziate dall'art. 7, comma 2, della legge 13 luglio 1999, n. 226.

Art. 10.

1. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3168/2001, è prorogato al 31 dicembre 2003.

2. Le disposizioni di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3 dell'ordinanza n. 2947/1999 sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2003 relativamente ai contributi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 12 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle disponibilità di cui all'art. 15 della legge n. 61/1998 ed alle leggi finanziarie successive, in attuazione di quanto previsto dal comma 8 del medesimo art. 15.

Art. 11.

1. In relazione al più gravoso impegno del Corpo forestale della Regione siciliana determinato dall'attività eruttiva dell'Etna è autorizzato, anche in deroga alla normativa indicata nell'art. 8, da parte del medesimo Corpo forestale della regione, l'impiego, anche mediante assunzione con contratto a tempo determinato, del personale appartenente al contingente antincendio boschivo nel limite massimo di 150 ore mensili per ciascuna unità e con oneri a carico della regione siciliana.

2. Al fine di realizzare un compiuto sistema informativo territoriale, finalizzato alle attività di prevenzione e monitoraggio dei fenomeni eruttivi del vulcano Etna, il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato, con oneri a carico del Fondo della protezione civile, ad avvalersi dei sistemi informativi in possesso dell'Ente parco dell'Etna.

3. Per le specifiche esigenze derivanti dalla situazione emergenziale connessa con i fenomeni eruttivi del vulcano Etna e con gli eventi sismici che hanno interessato la provincia di Catania, e di cui al decreto del Presidente del consiglio dei Ministri citato in premessa è autorizzato il conferimento di specifiche prestazioni lavorative, anche di carattere professionale, in deroga alla normativa indicata all'art. 8, anche a trattativa privata, ove necessario mediante affidamenti diretti senza la previa stipulazione di convenzioni in forma scritta, con oneri a carico dei fondi di cui all'art. 15 dell'ordinanza n. 3254/2002.

Art. 12.

1. In favore del personale dei C.A.P.I. del Ministero dell'interno, direttamente impegnato nelle attività connesse con l'emergenza determinata dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Campobasso e Foggia e di cui ai decreti del Presidente del

Consiglio dei Ministri citati in premessa, può essere autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di cento ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 16 dell'ordinanza n. 3253/2002.

Art. 13.

1. Ad eccezione delle obbligazioni direttamente assunte, il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. Pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico del bilancio dell'ente attuatore.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A14792

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 2002.

Indirizzi per la programmazione strategica e la predisposizione delle direttive generali dei Ministri per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2003.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visti gli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'integrazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 8 concernente la direttiva generale annuale dei Ministri sull'attività amministrativa e sulla gestione;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto dirigenza-area I, sottoscritti il 5 aprile 2001 e, in particolare, l'art. 35 del contratto per il quadriennio 1998-2001;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2001, recante «Indirizzi per la predisposizione della direttiva generale dei Ministri sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2002»;

Ritenuta la necessità di definire ulteriori indirizzi per armonizzare i processi di programmazione strategica nei Ministeri e proseguire nell'azione intrapresa al fine di migliorare - in termini di coerenza e chiarezza comunicativa - la qualità delle direttive generali dei Ministri sull'attività amministrativa e sulla gestione, con immediato riferimento a quelle che saranno emanate per l'anno 2003;

EMANA

l'allegata direttiva:

Indirizzi per la programmazione strategica e la predisposizione delle direttive generali dei Ministri per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2003;

Premessa.

Gli indirizzi per la predisposizione della direttiva generale dei Ministri sull'attività amministrativa e sulla gestione fissati nella direttiva emanata il 15 novembre 2001 hanno avviato una serie complessa e differenziata di attività, iniziative ed esperienze che, alla luce di un primo bilancio, fanno registrare alcuni promettenti progressi, con riguardo alla più tempestiva adozione delle direttive da parte dei singoli Ministri e ad una migliore definizione dei relativi contenuti.

Appare ora utile - anche in considerazione degli impegni che tutte le amministrazioni dovranno affrontare per la preparazione e lo svolgimento del semestre italiano di Presidenza dell'Unione europea - delineare ulteriori orientamenti che consentano, da un lato, di armonizzare i processi di programmazione strategica nei Ministeri e, dall'altro, di proseguire nell'azione intrapresa al fine di migliorare la struttura e i principali requisiti di applicabilità - quali la coerenza e la chiarezza comunicativa - delle direttive generali dei Ministri sull'attività amministrativa e sulla gestione che dovranno essere emanate per l'anno 2003, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio.

1. *Il processo di programmazione strategica nei Ministeri.*

Il processo di programmazione strategica riveste un'importanza fondamentale per l'efficace organizzazione del complesso delle attività finalizzate a definire l'indirizzo politico ed attuarlo mediante concreti atti e comportamenti amministrativi. Sulla scorta di una approfondita analisi delle esperienze maturate nell'ultimo biennio, successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, appare ora opportuno definire, nelle sue diverse fasi, il momento centrale di tale processo, vale a dire il procedimento di predisposizione della direttiva annuale del Ministro.

Tali fasi sono:

1) formulazione delle priorità politiche: il Ministro individua le priorità politiche alla luce delle scelte ope-

rate dal Governo nel Documento di programmazione economico-finanziaria, nei disegni di legge finanziaria e di bilancio, nella più recente legislazione di settore ovvero in altre iniziative legislative eventualmente *in itinere*. Questo primo atto di indirizzo costituisce l'impulso del procedimento di predisposizione della direttiva e dovrà essere comunicato ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa entro il 31 ottobre 2002 («fase discendente»);

2) proposta degli obiettivi strategici: i titolari dei centri di responsabilità amministrativa - eventualmente costituiti in conferenza permanente come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n 286 - propongono al Ministro un numero contenuto di obiettivi strategici, anche a carattere pluriennale, destinati a concretizzare le priorità politiche, indicando i conseguenti obiettivi operativi nonché i programmi di azione a questi correlati: i titolari dei centri di responsabilità amministrativa conducono a termine questa fase formulando le proprie proposte al Ministro, previa verifica delle risorse umane, finanziarie, materiali e tecnologiche effettivamente disponibili («fase ascendente»);

3) definitivo «consolidamento» degli obiettivi strategici: il Ministro emana la direttiva generale sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2003, con la quale definisce conclusivamente il quadro delle priorità politiche delineate all'inizio e le traduce in obiettivi strategici dell'azione amministrativa, articolati in obiettivi operativi e nei relativi programmi di azione, recanti l'indicazione delle risorse umane e finanziarie necessarie per la loro realizzazione. Particolare attenzione dovrà essere posta da parte di tutti i Ministri e di tutte le amministrazioni nella prosecuzione e nella intensificazione - in conformità alle previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria - delle linee di azione finalizzate a realizzare le quattro politiche intersettoriali indicate dalla direttiva del 15 novembre 2001. In particolare:

è necessario sviluppare ulteriormente la politica di semplificazione amministrativa. Di fondamentale importanza appaiono, in questo campo, sia il ricorso sempre più ampio alle analisi di impatto della regolazione, sia lo snellimento delle strutture organizzative cui è finalizzata la riapertura della delega legislativa per la riforma delle pubbliche amministrazioni;

occorre potenziare le iniziative volte alla digitalizzazione delle amministrazioni, secondo gli indirizzi che saranno definiti dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie e nel quadro delle «Linee guida del Governo per lo sviluppo della società dell'informazione nella legislatura»;

particolare cura richiedono le azioni necessarie per il contenimento e la razionalizzazione della spesa, che implicano: l'utilizzo dell'e-procurement, l'uso delle nuove tecnologie per la razionalizzazione dei processi operativi, l'implementazione delle analisi dei costi demandate agli uffici di controllo della gestione, il potenziamento dei sistemi informativi dei Ministri per assicurare un rigoroso monitoraggio della gestione finanziaria;

è indispensabile un forte impegno per il miglioramento della qualità dei servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, a partire dall'ampliamento e potenziamento dei sistemi di verifica della soddisfazione degli utenti, anche attraverso il massimo utilizzo delle reti telematiche.

Il servizio di controllo interno fornisce al Ministro l'assistenza tecnica necessaria per attivare ed orientare il processo di programmazione nelle sue diverse fasi.

Il servizio fornisce, altresì, al Ministro rapporti intermedi almeno quadrimestrali sullo stato di attuazione della direttiva, contenenti valutazione e proposte volte a consentire gli aggiustamenti che si ritenessero necessari per il conseguimento degli obiettivi nei tempi prefissati.

Tutte le amministrazioni dovranno dotarsi di efficaci sistemi di valutazione dei dirigenti, cosi come previsto dalla sopra richiamata direttiva del 15 novembre 2001, nonché dei sistemi di controllo di gestione, base propedeutica indispensabile per la corretta e puntuale valutazione. A questo riguardo è necessario che - conclusa la fase progettuale iniziatasi nell'anno in corso - si passi immediatamente ad una prima sperimentazione dei sistemi di valutazione. Ogni amministrazione dovrà presentare al Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre 2003, una dettagliata relazione sull'esperienza maturata.

2. *La qualità delle direttive generali dei Ministri sull'attività amministrativa e sulla gestione.*

La qualità delle direttive generali dei Ministri sull'attività amministrativa e sulla gestione dipende, in misura decisiva, dal grado di sintesi di due caratteristiche strutturali del documento, frutto di due diverse «prestazioni» dei soggetti coinvolti nel processo di programmazione strategica: la coerenza esterna e la coerenza interna.

La coerenza esterna mira ad assicurare il raccordo tra le priorità politiche indicate nella direttiva e le politiche di interesse del Ministero prese in considerazione nei documenti programmatici generali del Governo.

La coerenza interna assicura il coordinamento e la compatibilità del complesso degli obiettivi ordinati dalla direttiva in un sistema gerarchico nel quale, a seguito del processo di negoziazione tra vertice politico e vertici amministrativi.

a) le priorità politiche vengono tradotte in obiettivi strategici dell'azione amministrativa e della gestione;

b) gli obiettivi strategici vengono a loro volta articolati in obiettivi operativi, assegnati a singole strutture o ad insiemi di strutture;

c) gli obiettivi operativi danno luogo a programmi di azione, che indicano: i risultati attesi, i soggetti coinvolti, i tempi di completamento previsti, le principali attività pianificate, gli indicatori adottati per la misurazione del conseguimento degli obiettivi e le risorse da impiegare.

Livelli crescenti di coerenza sia esterna sia interna saranno conseguibili tanto più rapidamente quanto maggiore sarà l'impegno posto dalle amministrazioni:

a) nel prevedere e incentivare attività formative sulla dirigenza pubblica tese ad assicurare lo sviluppo delle competenze in materia di programmazione, controllo e valutazione;

b) nell'assicurare ai Servizi di controllo interno una composizione equilibrata, tale da garantire la presenza nelle amministrazioni delle necessarie competenze gestionali e organizzative. I Servizi di controllo interno devono essere rapidamente messi in grado sia di costituire un sostegno per il vertice politico, in fase di verifica della qualità e della coerenza degli obiettivi proposti dalle strutture amministrative, sia di fornire ai dirigenti, ove richiesto, un supporto metodologico;

c) nel costruire una base di conoscenza comune sugli strumenti tecnici a supporto del processo di programmazione (livelli di obiettivi, indicatori di riferimento, schede per l'elaborazione dei programmi di azione);

d) nel dotarsi di sistemi, strumenti, risorse e procedure per attivare concretamente il processo di programmazione e controllo della gestione.

Roma, 8 novembre 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2002
Ufficio controllo sui Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 112

02A14840

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 dicembre 2002.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico del fiammifero di importazione denominato «IFR IPERBOX».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129, del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio per la vendita dei fiammiferi è stato fissato nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 2002, con il quale vengono, tra l'altro, rideterminati gli scaglioni di prezzo di vendita di fiammiferi di ordinario consumo ai fini dell'applicazione delle aliquote di imposta di fabbricazione;

Visto il decreto direttoriale 30 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 2002, con il quale si è provveduto ad iscrivere nella tariffa di vendita al pubblico il fiammifero di produzione nazionale denominato «IFR IPERBOX»;

Vista la richiesta della società Rosselli, intesa ad ottenere l'iscrizione del predetto fiammifero anche quale prodotto di importazione;

Considerata la necessità di procedere a tale iscrizione, in linea con quanto richiesto;

Decreta:

Art. 1.

L'iscrizione in tariffa del fiammifero «IFR IPERBOX», di cui al decreto direttoriale del 30 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 2002, è estesa anche al prodotto di importazione.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2002

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2002
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 33

02A14740

DECRETO 16 dicembre 2002.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi denominati «FARFALLA SAW 100» e «ATHENA SAF 40».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129, del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio per la vendita dei fiammiferi è stato fissato nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 2002, con il quale vengono, tra l'altro, rideterminati gli scaglioni di prezzo di vendita dei fiammiferi di ordinario consumo ai fini dell'applicazione delle aliquote di imposta di fabbricazione;

Viste le richieste presentate dalla società ISFA, intese ad ottenere l'iscrizione in tariffa di due nuovi tipi di fiammiferi;

Attesa la necessità di procedere alla citata iscrizione, in linea con le richieste presentate;

Decreta:

Art. 1.

Sono iscritti nelle tariffe di vendita al pubblico i seguenti tipi di fiammiferi, le cui caratteristiche sono così determinate:

a) «FARFALLA SAW 100»;

Condizionamento: scatola di cartoncino contenente 100 fiammiferi di legno ignifugato al sesquisolfuro di fosforo.

Caratteristiche del fiammifero:

lunghezza: mm 47;

lunghezza con capocchia: mm 48;

larghezza: mm 2,2 × 2,2;

diametro capocchia minimo: mm 2,75;

diametro capocchia massimo: mm 2,80;

tolleranza massima misure: 2%;

capocchie al sesquisolfuro di fosforo accendibili ovunque.

Caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm 52 × 64 × 15;

grammatura cartoncino: gr 320 al mq;

ruvido: granetta di vetro di mm 64 × 14,5;

tolleranza del contenuto: 5%.

b) «ATHENA SAF 40»;

Condizionamento: bustina di cartoncino con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo.

Caratteristiche del fiammifero:

lunghezza: mm 35-39;

lunghezza con capocchia: mm 36-40;

larghezza: mm 1,2 × 4;

diametro capocchia minimo: mm 18;

diametro capocchia massimo: mm 25;

altezza base di sostegno: mm 10;

tolleranza massima misure: 2%;

capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo.

Caratteristiche della bustina:

dimensioni esterne: mm 51 × 42 × 7/9;

grammatura cartoncino: gr 250/260 al mq;

ruvido: due strisce di pasta fosforica di mm 9 × 42;

tolleranza del contenuto: 2%.

Il prezzo di vendita al pubblico per i suddetti nuovi tipi di fiammiferi, l'imposta sul valore aggiunto e le relative aliquote d'imposta di fabbricazione sono stabilite nelle misure indicate nell'art. 2 del presente decreto.

Le caratteristiche comuni delle marche contrassegno per i fiammiferi di cui all'art. 1, paragrafo I, del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, citato nelle premesse, valgono anche per la marca contrassegno da applicare su ciascun condizionamento dei suddetti fiammiferi.

All'art. 1, paragrafo II, dello stesso decreto ministeriale 22 dicembre 1958 e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti numeri:

84) colore «verde americano», con legenda «FARFALLA SAW 100» in basso, per la scatola di cartoncino contenente 100 fiammiferi di legno ignifugato al sesquisolfuro di fosforo, denominata «FARFALLA SAW 100»;

85) colore «rosso giallo», con legenda «ATHENA SAF 40» in basso, per la bustina di cartoncino con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo, denominata «ATHENA SAF 40».

Fino a quando non sarà possibile disporre delle specifiche marche contrassegno di cui al comma precedente, possono essere applicate sui nuovi tipi di fiammiferi, rispettivamente, le marche indicate all'art. 1 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958, al n. 22 di colore verde smeraldo per i fiammiferi denominati «FARFALLA SAW 100» ed al n. 29 di colore rosso pompeiano per i fiammiferi denominati «ATHENA SAF 40».

Art. 2.

Il prezzo di vendita al pubblico e l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi denominati «FARFALLA SAW 100» e «ATHENA SAF 40» sono stabilite nelle misure di seguito indicate, unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento di fiammiferi di ordinario consumo:

Tipo di fiammifero	Prezzo di vendita (euro)	Imposta di fabbricazione (euro)	Imposta sul valore aggiunto (euro)
Scatola di cartoncino contenente 100 fiammiferi di legno ignifugato al sesquisolfuro di fosforo denominati «FARFALLA SAW 100»	0,32	0,0736	0,0533
Bustina di cartone con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «ATHENA SAF 40»	0,25	0,0625	0,0417

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2002

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2002
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 34

02A14741

DECRETO 27 dicembre 2002.

Determinazione della percentuale di variazione dell'indice di rivalutazione dell'assegno vitalizio in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto per l'anno 2001.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 417, concernente l'aumento dell'assegno vitalizio per i cavalieri dell'ordine di Vittorio Veneto, che prevede la rivalutazione annuale del predetto assegno vitalizio in misura pari alla percentuale della svalutazione monetaria accertata per la rivalutazione della dinamica del costo della vita e dei salari per le pensioni del tondo obbligatorio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che ha disposto, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;

Visto il decreto 21 dicembre 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2002) concernente la rivalutazione dell'assegno vitalizio per i cavalieri di Vittorio Veneto per l'anno 2001;

Visto il decreto interministeriale 20 novembre 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 dicembre 2002) che ha determinato il valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2001, con decorrenza 1° gennaio 2002, in misura pari a + 2,7 nonché, in via provvisoria, la variazione percentuale per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2002, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, in misura pari a + 2,4;

Considerata la necessità:

di determinare il valore definitivo della variazione percentuale dell'indice di rivalutazione dell'assegno vitalizio per i cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto per l'anno 2001 con effetto dal 1° gennaio 2002;

di determinare la variazione percentuale dell'indice di rivalutazione dell'assegno vitalizio per l'anno 2002 con effetto dal 1° gennaio 2003, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2002;

Decreta:

Art. 1.

La percentuale di variazione dell'indice di rivalutazione dell'assegno vitalizio in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto per l'anno 2001 è determinata in misura pari a + 2,7 dal 1° gennaio 2002.

Art. 2.

La percentuale di variazione dell'indice di rivalutazione dell'assegno vitalizio in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto per l'anno 2002 è determinata in misura pari a + 2,4 dal 1° gennaio 2003, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di rivalutazione per l'anno successivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A14858

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 dicembre 2002.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti mitoxantrone.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della salute, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernente il regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco reso nella riunione del 19 novembre 2002, con il quale si approvano le modifiche degli stampati relativi ai medicinali contenenti come principio attivo mitoxantrone;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità a base di mitoxantrone;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti come principio attivo mitoxantrone di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1 che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale, dovranno essere apportate, in relazione alle specifiche indicazioni autorizzate, immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e per il foglio illustrativo a partire dal primo lotto prodotto successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti come principio attivo mitoxantrone autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2002

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO 1

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

LE INFORMAZIONI DI SEGUITO INDICATE VANNO RIPORTATE NEGLI STAMPATI IN RELAZIONE ALLE INDICAZIONI AUTORIZZATE

4. INFORMAZIONI CLINICHE.

4.1 *Indicazioni.*

Nome commerciale è indicato per la chemioterapia delle forme metastatiche di carcinoma della mammella.

Restano invariate le altre indicazioni terapeutiche già autorizzate e diverse dal carcinoma mammario.

4.2 *Posologia e modo di somministrazione.*

Il mitoxantrone deve essere somministrato esclusivamente per via endovenosa.

Il nome commerciale non va miscelato con soluzioni contenenti altri farmaci. In caso di stravaso della soluzione, sospendere immediatamente la somministrazione ed utilizzare, quale via di introduzione, un'altra vena.

Non deve essere mai somministrato per via sottocutanea, intramuscolare o intrarteriosa. Può accadere un grave danno tissutale locale se vi è uno stravaso durante la somministrazione (vedere anche paragrafo 4.9 *Sovradosaggio*).

Non è per uso intratecale. Il Mitoxantrone HCI non deve essere somministrato mediante iniezione intratecale. Da una somministrazione intratecale può derivare un grave danno con effetti permanenti (vedere anche paragrafo 4.4 *Avvertenze speciali e precauzioni per l'uso*).

Nel trattamento in monochemioterapia del carcinoma metastatico della mammella, del linfoma non-Hodgkin e del carcinoma epatocellulare la dose iniziale consigliata è di 14 mg/m^2 da somministrare, per iniezione endovenosa singola ad intervalli di 21 giorni. Viene raccomandata l'adozione di un dosaggio inferiore (12 mg/m^2 o meno) nei pazienti con riserve midollari ridotte. Nei successivi cicli di terapia i dosaggi vanno adattati al grado ed alla durata della mielo-

depressione del paziente. La seguente tabella serve da guida (si tenga presente che il nadir leucopenico e trombocitopenico di solito si ha dopo dieci giorni dalla somministrazione).

Nadir leucopenico e trombocitopenico	Tempo di recupero	Dosaggio da adottare
Nadir leucopenico > 1500 o Nadir trombocitopenico > 50000	Recupero ≤ 21 giorni	Ripetere la dose precedente o aumentare di 2 mg/m^2 se la mielodepressione non è considerata adeguata.
Nadir leucopenico > 1500 o Nadir trombocitopenico > 50000	Recupero > 21 giorni	Sospendere sino a recupero e quindi ripetere la dose precedente.
Nadir leucopenico < 1500 o Nadir trombocitopenico < 50000	Qualsiasi durata	Dopo recupero diminuire di 2 mg/m^2 la dose precedente.
Nadir leucopenico < 1000 o Nadir trombocitopenico < 25000	Qualsiasi durata	Dopo recupero diminuire di 4 mg/m^2 la dose precedente.

Si consiglia di ripetere le dosi iniziali solo se i valori dei globuli bianchi e delle piastrine sono ritornati entro i limiti clinicamente accettabili dopo 21 giorni.

Nel trattamento del carcinoma metastatico della mammella e dei linfomi, il Mitoxantrone è stato impiegato anche in associazione, secondo vari schemi terapeutici, con ciclofosfamide, fluorouracile, vincristina, vinblastina, bleomicina, methotrexate, calcio folinato, glucocorticoidi. L'associazione con chemioterapici che provocano mielodepressione richiede l'adozione di un dosaggio ridotto di *Nome commerciale*: 2-4 mg/m^2 in meno rispetto alla dose consigliata. Nei successivi cicli di terapia i dosaggi vanno aggiustati in funzione della durata e del grado della mielodepressione del paziente (vedi tabella).

Nel trattamento in monochemioterapia della leucemia non linfocitica acuta in recidiva e della leucemia mieloide cronica in crisi blastica il dosaggio consigliato, sia nella fase di induzione che in quella di reinduzione, è di 12 mg/m^2/die per 5 giorni consecutivi (60 mg/m^2 in totale).

Nel trattamento sia di prima che di seconda linea della leucemia non linfocitica acuta e nel trattamento della leucemia mieloide cronica in crisi blastica il *Nome commerciale* è stato impiegato anche in associazione con citosina arabinoside. Per l'induzione il dosaggio raccomandato è di 10-12 mg/m^2 di Novantrone per 3 giorni e 100 mg/m^2 di citosina arabinoside per 7 giorni (quest'ultima somministrata per infusione continua di 24 ore). Per un secondo ciclo, quando richiesto, si raccomandano gli stessi dosaggi giornalieri ma con *Nome commerciale* somministrato per soli 2 giorni e citosina arabinoside per soli 5 giorni. Il secondo ciclo va iniziato solo dopo scomparsa di eventuali effetti tossici extraematologici di un certo rilievo.

Limitatamente alle specialita medicinali con indicazione autorizzata

Carcinoma della prostata refrattario alla terapia ormonale

Sulla base di studi condotti con *Nome commerciale* in combinazione con cortisonici orali (prednisone 10 mg/die e idrocortisone 40 mg/die), si raccomanda di somministrare il *Nome commerciale* per infusione endovenosa breve alla dose di 12-14 mg/m^2 ogni 21 giorni.

Il Mitoxantrone può anche essere iniettato lentamente in infusione endovenosa libera di soluzione isotonica di cloruro di sodio o glucosata al 5% oppure in sodio cloruro allo 0.18 % e glucosio al 4% per un periodo di almeno 5 minuti.

Per infusioni brevi il Mitoxantrone deve essere diluito in 50-100 ml di soluzione isotonica di cloruro di sodio o in glucosata 5%, oppure in sodio cloruro allo 0.18 % e glucosio al 4%. *Nome Commerciale* può essere ulteriormente diluito con le stesse soluzioni ed usato immediatamente.

La soluzione diluita deve essere introdotta lentamente nella cannula come infusione endovenosa libera con le suddette soluzioni per un periodo non inferiore a 5 minuti. La cannula deve essere collegata ad un ago a farfalla o ad un altro dispositivo adattabile ed introdotta preferenzialmente in una grande vena. Se possibile evitare le vene in corrispondenza di articolazioni o in estremità con drenaggio linfatico o venoso compromesso.

Sclerosi multipla

Il Mitoxantrone deve essere utilizzato solo da medici con esperienza sul trattamento della sclerosi multipla.

Ulteriori precauzioni e notizie relative alle corrette modalità d'uso di *Nome Commerciale* sono riportate nel paragrafo 4.4 *Avvertenze speciali e precauzioni per l'uso.*

Prima di ricevere ogni dose di *Nome commerciale*, le donne affette da sclerosi multipla che sono biologicamente in grado di concepire, devono sottoporsi ad un test di gravidanza, anche se stanno usando un metodo contraccettivo, e bisogna conoscere i risultati, prima della somministrazione.

La quantità di Mitoxantrone da somministrare deve essere calcolata in base alla superficie corporea.

Il dosaggio raccomandato è di 12 mg di Mitoxantrone/m^2 di superficie corporea, somministrato mediante una breve infusione intravenosa (approssivativamente dai 5 ai 15 minuti) ogni tre mesi.

È raccomandata la valutazione della frazione di eiezione ventricolare sinistra (LVEF) (mediante ecocardiogrammma o MUGA) prima della somministrazione della dose iniziale di Mitoxantrone HCI (Vedere anche paragrafo 4.4 *Avvertenze speciali e precauzioni per l'uso*).

L'emocromo completo, comprendente le piastrine, deve essere monitorato prima di ciascun ciclo di Mitoxantrone HCI e nella eventualità che insorgano segni o sintomi di infezione. (Vedere *Avvertenze speciali e precauzioni per l'uso*).

Modo di somministrazione

Il Mitoxantrone può anche essere iniettato lentamente in infusione endovenosa libera di soluzione isotonica di cloruro di sodio o glucosata al 5% oppure in sodio cloruro allo 0.18% e glucosio al 4% per un periodo di almeno 5 minuti.

Per infusioni brevi il mitoxantrone deve essere diluito in 50-100 ml di soluzione isotonica di cloruro di sodio o in glucosata 5% oppure in sodio cloruro allo 0.18% e glucosio al 4%. *Nome commerciale* può essere ulteriormente diluito con le stesse soluzioni ed usato immediatamente.

La soluzione diluita deve essere introdotta lentamente nella cannula come infusione endovenosa libera con le suddette soluzioni per un periodo non inferiore a 5 minuti. La cannula deve essere collegata ad un ago a farfalla o ad un altro dispositivo adattabile ed introdotta preferenzialmente in una grande vena. Se possibile evitare le vene in corrispondenza di articolazioni o in estremità con drenaggio linfatico o venoso compromesso.

Durata della somministrazione
(da riportare in relazione alle indicazioni autorizzate)

Da esperienze da uno studio randomizzato, in doppio cieco, riguardante l'uso del mitoxantrone per il trattamento della sclerosi multipla sono disponibili dati fino a dosi cumulative di 96 mg/m^2 di superficie corporea (durata del trattamento: 24 mesi). Oltre a questo studio altri pazienti sono stati trattati per periodi di tempo più lunghi con dosi cumulative superiori a 100 mg/m^2.

La decisione di un trattamento per un periodo più lungo di due anni deve essere presa dal medico curante e in base al singolo caso.

Con una dose totale cumulativa di più di 120 mg di mitoxantrone/m^2 di superficie corporea la funzione cardiaca dovrebbe essere controllata regolarmente anche in pazienti che non presentino i fattori rischio riportati di seguito.

In base all'esperienza oncologica la dose totale di mitoxantrone per tutte le indicazioni deve essere limitata a 120 mg di mitoxantrone/m^2 di superficie corporea come dose cumulativa.

4.3 *Controindicazioni.*

Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

Infezioni gravi in fase attiva.

Generalmente controindicato in presenza di grave insufficienza epatica.

Gravidanza ed allattamento (vedere anche paragrafo 4.6 *Uso in caso di gravidanza ed allattamento*).

Generalmente controindicato nell'età pediatrica (vedere anche paragrafo 4.4 *Avvertenze speciali e precauzioni per l'uso*).

4.4 *Avvertenze speciali e precauzioni per l'uso (da riportare in relazione alle indicazioni autorizzate).*

Il *Nome commerciale* è un farmaco citotossico e deve essere usato da personale sanitario esperto nell'uso di agenti antineoplastici e che disponga delle attrezzature idonee ad un regolare monitoraggio dei parametri clinici, ematologici e biochimici sia durante che dopo il trattamento.

Il *Nome commerciale* non deve essere maneggiato da personale in stato di gravidanza.

La terapia con Mitoxantrone HCI deve essere accompagnata da un accurato e frequente monitoraggio dei parametri di laboratorio ematologici e chimici, così come da una osservazione frequente del paziente. Una conta seriale completa del sangue e test di funzionalità epatica sono necessari per un appropriato aggiustamento della dose.

Bisogna effettuare test della funzionalità epatica prima di ciascun corso di terapia.

In base ai risultati di tali esami può rendersi necessario modificare i dosaggi (vedi posologia).

Si raccomanda la valutazione della frazione di eiezione ventricolare sinistra (LVEF) (mediante ecocardiogramma o MUGA) prima della somministrazione della dose di *Nome commerciale*. Sono raccomandate successive valutazioni di LVEF se si sviluppano segni o sintomi di insufficienza cardiaca congestizia e prima che siano state somministrate tutte le dosi a pazienti che hanno ricevuto una dose cumulativa superiore a 100 mg/m^2.

Il *Nome commerciale* non deve essere somministrato ordinariamente a pazienti con sclerosi multipla che hanno ricevuto una dose al tempo cumulativo superiore a 120 mg/m^2, o a quanti hanno una LVEF inferiore al 50% o una riduzione clinicamente significativa di questa.

Bisogna ottenere un conteggio ematico completo, comprendente le piastrine, prima di ciascun ciclo di Mitoxantrone e nella eventualità che si manifestino segni e sintomi di infezione.

Generalmente non bisogna somministrare *Nome commerciale* a pazienti affetti da sclerosi multipla con un conteggio dei neutrofili inferiore a 1500 cellule/mm^3.

Nome commerciale non è indicato per iniezione intra-arteriosa. A seguito di iniezione intra-arteriosa sono stati riportati casi di neuropatia loco/regionale, anche irreversibile.

Nome commerciale non è indicato per iniezione intratecale. A seguito di iniezione intratecale sono stati riportati casi di neuropatia, e di neurotossicità, sia centrale che periferica.

Questi episodi hanno compreso convulsioni che portavano al coma, gravi postumi neurologici e paralisi con disfunzioni intestinali e della vescica.

Particolari precauzioni devono essere adottate per evitare il contatto del *Nome commerciale* con la pelle, le mucose e gli occhi.

Durante la preparazione è consigliabile l'uso di occhiali protettivi, guanti ed abiti di protezione.

Maneggiare con cura per evitare l'eventuale formazione di aerosol.

La pelle, nel caso di contatto accidentale, deve essere abbondantemente risciacquata con acqua calda, e se sono interessati gli occhi, devono essere adottate le abituali metodiche di lavaggio. In seguito, se necessario, dovrebbero essere effettuati dei controlli oftalmici.

Il flacone non contiene conservanti, pertanto deve essere utilizzato entro 24 ore dalla diluizione.

Conservare la soluzione a temperatura ambiente in contenitori di vetro o di PVC.

È consigliato non miscelare il *Nome commerciale* in liquidi d'infusione contenenti altri principi attivi.

Nel caso di contaminazione di strumenti o superfici, neutralizzare con una soluzione acquosa di ipoclorito di calcio (5,5 parti di ipoclorito di calcio in 13 parti in peso di acqua per ciascuna parte in peso di *Nome commerciale*). Pulire la restante soluzione con garze o canovacci e adottare gli opportuni accorgimenti per lo scarto di questo materiale.

Nell'usare l'ipoclorito di calcio è opportuno indossare occhiali e guanti protettivi.

Il *Nome commerciale* può impartire alle urine una colorazione blu-verdastra nelle prime 24 ore dopo la somministrazione; i pazienti dovrebbero essere avvertiti di questa eventualità.

Possono anche verificarsi colorazioni bluastre della sclera.

LEUCEMIA MIELOGENICA ACUTA SECONDARIA

Mielodepressione

È stata riportata leucemia mielogenica secondaria (AML) in pazienti malati di cancro, trattati con antracicline. Il Mitoxantrone HCI è un antracenedione, un farmaco correlato. Il verificarsi di leucemia secondaria refrattaria è più comune quando le antracicline sono somministrate in combinazione con agenti antineoplastici che danneggiano il DNA, quando i pazienti sono stati ampiamente pretrattati con farmaci citotossici o quando le dosi di antracicline sono state aumentate. Il rischio cumulativo di sviluppare una AML correlata al trattamento, in 1774 pazienti con carcinoma della mammella che hanno ricevuto il Mitoxantrone HCI contemporaneamente ad altri agenti citotossici e alla radioterapia, è stato stimato essere pari a 1.1% e 1.6% a 5 e 10 anni, rispettivamente.

Sono stati riportati casi post-marketing di leucemia acuta in seguito al trattamento della Sclerosi Multipla con *Nome Commerciale.*

Il *Nome commerciale* va usato con cautela nei pazienti con mielodepressione (vedi posologia) o in scadenti condizioni generali.

Quando il Mitoxantrone HCI viene utilizzato ad alti dosaggi (›14 mg/m^2/die per 3 giorni) come è indicato per il trattamento della leucemia, si verificherà una grave mielodepressione. Il Mitoxantrone HCI somministrato a qualsiasi dose può provocare mielodepressione.

Servizi di laboratorio e di supporto devono essere disponibili per il monitoraggio ematologico e clinico e terapie aggiuntive, compresi gli antibiotici.

Sangue e prodotti ematologici devono essere disponibili per supportare il paziente durante il periodo atteso di ipoplasia midollare e di grave mielosoppressione. Particolare attenzione deve essere prestata per assicurare un pieno recupero ematologico prima di intra-

prendere la terapia di consolidamento (se viene usato questo trattamento) ed i pazienti devono essere strettamente monitorati durante questa fase.

Tranne che per il trattamento della leucemia acuta non linfocitica, la terapia con Mitoxantrone HCI generalemente non deve essere data a pazienti che abbiano conteggi di base dei neutrofili minori di 1500 cellule/mm^3.

Al fine di monitorare l'insorgenza di una soppressione midollare, principalmente della neutropenia, che può essere grave e risolversi in una infezione, si raccomanda che su tutti i pazienti che ricevono mitoxantrone HCI vengano effettuati frequenti esami emocromocitometrici del sangue periferico.

In questo tipo di pazienti è possibile usare *nome commerciale* a dosaggio pieno.

I pazienti devono essere informati dei segni e dei sintomi della mielodepressione.

La mielodepressione può risultare più accentuata e prolungata nei pazienti precedentemente sottoposti ad intensa chemioterapia, a radioterapia o nei pazienti debilitati.

Se i pazienti sono trattati con agenti immunosoppressivi e ricevono contemporaneamente un vaccino, è stato dimostrato che tali pazienti hanno una minima risposta anticorpale dopo la vaccinazione. La vaccinazione con virus vivi può dare luogo a gravi reazioni, come vaccina gangrenosa, vaccinia generalizzata o morte.

L'immunizzazione può risultare inefficace quando somministrata durante la terapia con *nome commerciale*. L'immunizzazione con vaccini con virus vivi di solito è sconsigliata.

Pazienti che ricevono agenti immunosoppressivi hanno una risposta immunologica ridotta verso le infezioni. Le infezioni sistemiche devono essere trattate contemporaneamente alla terapia con *Nome commerciale* o subito prima di iniziarla.

Cardiotossicità

L'utilizzo del Mitoxantrone HCI è stato associato a cardiotossicità. Sono stati registrati casi di alterazione della funzionalità cardiaca quali, insufficienza cardiaca congestizia e riduzione della frazione di eiezione ventricolare sinistra.

La tossicità miocardica, manifestata nella sua più grave forma mediante insufficienza cardiaca congestizia potenzialmente fatale, può capitare o durante la terapia con Mitoxantrone HCI o in un periodo che va da mesi ad anni dopo l'interruzione della terapia.

Il rischio di cardiotossicità aumenta con una dose cumulativa. Nei pazienti malati di cancro, per esempio, il rischio di insufficienza cardiaca congestizia sintomatica (ICC) è stimato essere del 2,6% in quanti arrivano a ricevere una dose cumulativa maggiore di 120 mg/m^2. Per questa ragione i pazienti devono essere monitorati affinché sia verificata la tossicità cardiaca e interrogati sui sintomi di insufficienza cardiaca prima dell'inizio della terapia.

In studi clinici oncologici comparativi il tasso di probabilità cumulativa totale di una moderata o grave diminuzione della LVEF a questo dosaggio è stato del 13%.

I pazienti affetti da sclerosi multipla che raggiungono una dose cumulativa di 100 mg/m^2 devono essere sottoposti a monitoraggio affinché venga verificata la tossicità cardiaca prima di ogni dose successiva.

Di solito, i pazienti affetti da sclerosi multipla non devono ricevere una dose cumulativa superiore a 120 mg/m^2. Cambiamenti nella funzionalità caridiaca possono verificarsi in pazienti affetti da sclerosi multipla trattati con Mitoxantrone HCI.

Una malattia cardiovascolare in atto a latente, una precedente o concomitante irradiazione dell'area mediastinico/pericardica, precedente terapia con altre antracicline o antracendioni o il concomitante utilizzo di altri farmaci cardiotossici possono aumentare il rischio di tossicità cardiaca. La tossicità cardiaca con Mitoxantrone HCI può capitare a dosi cumulative più basse se sono presenti o meno fattori di rischio cardiaco.

Tali pazienti devono essere sottoposti ad un regolare monitoraggio cardiaco della LVEF prima dell'inizio della terapia.

A causa del possibile pericolo di effetti cardiaci in pazienti precedentemente trattati con daunorubicina o doxorubicina, il rapporto rischio/beneficio della terapia con *nome commerciale* deve essere determinato prima di iniziare il trattamento in tali pazienti.

Insufficienza cardiaca congestizia si può occasionalmente verificare in pazienti affetti da leucemia non linfocitica acuta trattati con *nome commerciale*.

Cambiamenti cardiaci funzionali come una diminuzione nella LVEF ed insufficienza cardiaca congestizia possono verificarsi in pazienti con carcinoma prostatico refrattario agli ormoni, trattati con Mitoxantrone HCI.

Poiché l'esperienza di un trattamento prolungato con *nome commerciale* è limitata, si suggerisce di effettuare anche esami cardiologici in pazienti privi di fattori identificabili di rischio durante una terapia che ecceda una dose cumulativa di 120 mg/m.

In pazienti con storia di cardiopatie il Mitoxantrone andrebbe somministrato con precauzioni speciali e il trattamento monitorizzato attentamente.

Insufficienza epatica

Poiché la sicurezza di Mitoxantrone nei pazienti con insufficienza epatica non è stata stabilita; è raccomandata un'accurata supervisione nel trattamento di pazienti con grave insufficienza epatica (vedere paragrafo 4.3 «Controindicazioni»).

La terapia con *nome commerciale* in pazienti affetti da sclerosi multipla con test anormali della funzione epatica non è raccomandata poiché la clearance di *nome commerciale* è ridotta da un danno epatico e nessuna analisi può prevedere la clearance del farmaco e gli aggiustamenti della dose.

Insufficienza renale

In pazienti con grave insufficienza renale il Mitoxantrone dovrebbe essere somministrato con precauzione.

Iperuricemia

Con *nome commerciale* può verificarsi iperuricemia come risultato della rapida lisi di cellule tumorali. Devono essere monitorati i livelli sierici di acido urico e istituita una terapia ipouricemica prima di iniziare una terapia antileucemica.

Solfiti (limitatamente alle specialità medicinali contenenti sodio metabisolfito)

Durante la produzione di *nome commerciale* si possono generare solfiti.

I solfiti possono causare reazioni di tipo allergico compresi sintomi di anafilassi e broncospasmo in soggetti sensibili, specialmente soggetti con storia di asma o allergia.

1 ml di Mitoxantrone contiene massimo 0,1 mg di sodio metabisolfito equivalente a 0,06 mg di solfito (SO_3^2). Pertanto, in pazienti con asma bronchiale e ipersensibilità ai solfiti, il Mitoxantrone può essere utilizzato solo dopo attenta valutazione del rapporto rischio-beneficio.

Associazioni con altri antitumorali e/o radioterapia

L'impiego degli inibitori della topoisomerasi II, ivi incluso il *nome commerciale*, in combinazione con altri agenti antitumorali e/o radioterapia è stato associato con lo sviluppo di leucemia mieloide acuta o della sindrome mielodisplastica.

Carcinogenesi, mutagenesi:

con *nome commerciale* può risultare una aberrazione cromosomica negli animali ed è mutageno in sistemi batterici. *nome commerciale* ha prodotto in vitro danni al DNA e scambio omologo dei cromatidi.

Uso pediatrico: la tollerabilità e l'efficacia nei bambini non è stata verificata.

4.5 *Interazioni medicamentose ed altre.*

Il *nome commerciale* può essere associato, in maniera opportuna, con altri antineoplastici; è sconsigliato però miscelare il *nome commerciale* con altri principi attivi nella stessa fleboclisi.

In caso di neoplasia l'effetto del mitoxantrone può essere aumentato da altri agenti citostatici fino a raggiungere il range di tossicità

acuta. In caso di neoplasia il paziente va inviato ad un oncologo avvisando dell'uso del mitoxantrone per il trattamento della sclerosi multipla.

L'esperienza a riguardo delle interazioni tra mitoxantrone per il trattamento della sclerosi multipla e altre preparazioni non oncologiche è limitata.

Durante uno studio controllato con placebo di fase III non si è verificata alcuna gravidanza in 25 donne trattate con mitoxantrone che avevano utilizzato contraccettivi orali (la «pillola»). A riguardo delle conoscenze attuali non ci si attende un effetto negativo della «pillola».

L'uso contemporaneo di Solcoseryl (indicazioni: terapia intensiva della circolazione cerebrale e disturbi metabolici, malattia vascolare ostruttiva delle arterie periferiche, disturbi della circolazione venosa) e mitoxantrone in vitro non ha mostrato un'intensificazione della tossicità del mitoxantrone. È stato dimostrato, in vitro, che il mitoxantrone non ha effetti antimicrobici propri. Non è stato provato alcun effetto sinergico, in vitro, con gli antibiotici ampicillina, trimetoprimsulfadiazin, cefadroxil e doxiciclina. Per l'imipenem in 1 su 5 linee di Escherichia coli e staphylococcus aureus è stato osservato un effetto sinergico (aumento dell'efficacia dell'antibiotico).

In test condotti su animali non è stato osservato alcun aumento della tossicità del mitoxantrone durante la somministrazione di metoclopramide (antiemetico) e nitrendipina (calcioantagonista) in combinazione con il mitoxantrone per il trattamento della leucemia.

Non c'e ancora esperienza per valutare se le interazioni tra Amifostina (un agente citoprotettivo) e mitoxantrone.

4.6 *Uso in caso di gravidanza e allattamento.*

Il Nome Commerciale non deve essere somministrato in corso di gravidanza o durante l'allattamento.

Il Mitoxantrone HCI può provocare danno fetale quando somministrato a donne in stato di gravidanza.

Le donne che possono concepire figli devono essere avvertite di evitare una gravidanza.

Così come per gli altri agenti antineoplastici, i pazienti ed i loro partner devono evitare il concepimento almeno nei sei mesi successivi alla sospensione della terapia.

Le donne affette da sclerosi multipla che biologicamente possono concepire, devono fare un test di gravidanza prima di ciascuna dose, e bisogna conoscere i risultati prima della somministrazione del farmaco. Se questo farmaco è utilizzato durante la gravidanza o se la paziente rimane incinta durante l'assunzione di questo farmaco, deve essere tenuta al corrente del potenziale rischio per il feto.

Il Nome Commerciale viene escreto con il latte materno e concentrazioni significative (18 ng/ml) sono state rilevate a distanza di 28 giorni dall'ultima somministrazione. A causa dei potenziali effetti indesiderati gravi che possono verificarsi nel neonato, l'allattamento deve essere interrotto prima di iniziare un eventuale trattamento con Nome Commerciale

Effetti sulla fertilità

Il Mitoxantrone può causare danni al DNA. Per via di una possibile sterilità irreversibile causata dal trattamento con Mitoxantrone i pazienti dovrebbero consultare un medico a proposito di una conservazione dello sperma. Durante la terapia con mitoxantrone le donne dovrebbero utilizzare un metodo contraccettivo riconosciuto e sicuro.

4.7 *Effetti sulla capacità di guidare e sull'uso di macchinari.*

Il Nome commerciale non interferisce, normalmente, sulla capacità di guidare e sull'uso di macchine. Tuttavia, a causa della possibile insorgenza di sonnolenza e/o confusione, è opportuno che usi cautela chi si accinge alla guida o all'uso di macchinari complessi.

4.8 *Effetti indesiderati.*

Effetti indesiderati molto comuni: effetti che si verificano con una frequenza $\geq 10\%$.

Effetti indesiderati comuni: effetti che si verificano con una frequenza $\geq 1\%$ e $< 10\%$.

Molto comuni:
- Nausea
- Alopecia
- Infezione
- Disturbi mestruali
- Stomatite
- Amenorrea
- Leucopenia
- Aritmia
- Aumento della gamma-glutammiltranspeptidasi (GCT)

Comuni:
- Urina anormale
- Elettrocardiogramma anormale (ECG)
- Costipazione
- Rinite
- Granulocitopenia
- Diarrea
- Conteggio dei globuli bianchi anormale
- Anemia

Ai dosaggi consigliati di nome commercialeè prevedibile la comparsa di leucopenia, raramente fino a valori inferiori a 1000 elementi/mm^3.

A seguito di somministrazioni ripetute ad intervalli di 21 giorni, la leucopenia è solitamente transitoria, raggiunge il nadir intorno al 10. giorno del ciclo, ritornando ai valori normali entro il 21. giorno. Può verificarsi trombocitopenia e, con minore frequenza, anemia. Non sono note proprietà cancerogene nell'uomo.

Dermatologici: In casi singoli si è verificata necrosi tessutale, rash, cambiamenti del letto dell'unghia, una colorazione blu delle sclere, delle vene, del tessuto perivenoso, delle unghie (con distaccamento). Sono stati riportati casi di stravaso nella zona di infusione, lo stravaso ha determinato eritema, gonfiore, dolore, bruciore e/o colorazione blu della pelle. Lo stravaso può determinare necrosi tissutale con conseguente necessità di toelette chirurgica e innesto cutaneo. Sono anche stati riportati casi di flebite nella zona di infusione.

Nausea e vomito vengono riscontrati raramente e comunque, nella maggior parte dei casi, in forma lieve e transitoria.

Sistema nervoso: sintomi neurologici che comprendono sonnolenza, confusione, ansietà, parestesia.

Possono verificarsi episodi di alopecia, ma si tratta in genere di forme di modesta entità e reversibili.

Altri effetti collaterali che sono stati occasionalmente riportati includono mielodepressione, ipoplasia midollare, neutropenia, emorragia/ematoma, sanguinamento, leucemia mieloide acuta, sindrome mielodisplastica, leucemia acuta, amenorrea, anoressia, cefalea, stipsi, diarrea, dolori addominali, variazioni nel peso, tossicità epatica, tossicità renale, mal di denti, facile affaticabilità, debolezza, astenia, febbre, edema, immunosoppressione, dispnea, polmonite, sepsi, emorragia gastrointestinale, stomatiti/mucositi e effetti collaterali neurologici aspecifici, reazioni anafilattiche/anafilattoidi (compreso lo shock) e reazioni allergiche (p.e. esantema, dispnea, riduzione della pressione sanguigna e in casi singoli shock anafilattico). In pazienti con leucemia, l'insieme degli effetti collaterali è generalmente similare, sebbene ci sia un aumento sia nella frequenza che nella gravità, particolarmente di stomatiti e mucositi.

Solo raramente sono state osservate modificazioni di alcuni parametri di laboratorio, come per esempio aumento dei livelli degli enzimi epatici (elevati livelli dell'aspartato aminotransferasi), della bilirubinemia, della creatininemia e della azotemia (occasionalmente è stata riferita una grave disfunzione epatica in pazienti affetti da leucemia).

Disturbi cardiovascolari, che solo raramente sono stati di rilevanza clinica, comprendono: riduzione asintomatica della frazione di eiezione ventricolare sinistra, modificazioni del tracciato ECG ed episodi di aritmia acuta, bradicardia sinusale, infarto del miocardio, ipotensione, cardiomiopatia. Un precedente trattamento con antracicline e/o radioterapia aumenta il rischio di disturbi cardiovascolari.

È stata inoltre segnalata la comparsa di insufficienza cardiaca congestizia in genere ben responsiva alla terapia con digitalici e/o diuretici.

Nei pazienti con leucemia è stato osservato un aumento nella frequenza di eventi cardiaci; il ruolo diretto di nome commerciale in questi casi è difficile da attribuire dato che molti pazienti avevano ricevuto in precedenza una terapia con antracicline e che il decorso clinico nei pazienti leucemici è spesso complicato da anemia, febbre, stipsi o associato all'infusione endovenosa di liquidi.

Per via degli effetti immunosoppressivi possono verificarsi più spesso infezioni del tratto urogenitale.

Il nome commercialepuò impartire alle urine una colorazione blu-verdastra nelle prime 24 ore dopo la somministrazione; i pazienti dovrebbero essere awertiti di questa eventualità.

Carcinoma della prostata refrattario alla terapia ormonale:

In uno studio randomizzato dove il farmaco è stato somministrato a dosi scalari in funzione di un livello soglia di neutrofili superiore a 1000/mm^3 si è manifestata una neutropenia di grado 4 (ANC < 500/mm^3) nel 54% dei pazienti trattati con nome commecrialein combinazione a basse dosi di prednisone.

In un altro studio randomizzato si è avuta una neutropenia di grado 4 nel 23% di pazienti trattati con nome commercialealla dose di 14 mg/m^2 in combinazione con idrocortisone.

Febbre neutropenica/infezioni si sono verificate, nei due studi, con un'incidenza pari rispettivamente all'11% e al 10%. Negli stessi studi si è osservata piastrinemia inferiore a 50.000/mm^3 rispettivamente nel 4% e nel 3% dei pazienti trattati. Un paziente trattato con mitoxantrone+idrocortisone è deceduto a causa di emorragia intracranica conseguente ad un episodio traumatico (caduta a terra).

4.9 *Sovradosaggio.*

Non si conosce uno specifico antidoto del Nome commerciale Potrebbero verificarsi episodi di tossicità ematologica, gastro-enterica, epatica o renale a seconda del dosaggio somministrato e delle condizioni fisiche del paziente.

In caso di sovradosaggio il paziente deve essere attentamente controllato e sottoposto a trattamento sintomatico e di supporto.

Sono stati riportati diversi casi di sovradosaggio accidentale. La somministrazione di singole overdosi comprese tra 140 e 180 mg/m^2 per bolus è risultata fatale in quattro pazienti a seguito della comparsa di grave leucopenia con infezione. La persistenza di ipoplasia midollare per lunghi periodi di tempo può richiedere supporto ematologico e terapia antimicrobica. Sebbene il farmaco non sia stato oggetto di studio nei pazienti con insufficienza renale grave, è improbabile che l'effetto terapeutico o la tossicità del nome commercialesia mitigata dalla dialisi peritoneale o dalla emodialisi, a causa dell'elevato legame tissutale del mitoxantrone.

In casi singoli sono stati segnalati sintomi cardiaci acuti in caso di sovradosaggio.

Stravaso.

Il mitoxantrone è classificato «irritante». Deve essere prestata attenzione durante la somministrazione per evitare lo stravaso nel sito di infusione ed evitare il contatto di nome commerciale con la cute, le mucose o gli occhi. Se si fosse verificato qualsiasi sintomo o segno di stravaso, compresi bruciore, dolore, prurito, eritema, gonfiore, colorazione bluastra o ulcerazione, l'iniezione o l'infusione deve essere immediatamente sospesa e ricominciata in un'altra vena sopra la precedente o nell'altro braccio.

Durante la somministrazione endovenosa dinome commerciale, lo stravaso si può verificare senza essere accompagnato da una sensazione di dolore pungente o di bruciore anche se il sangue ha un buon ritorno nell'aspirazione dell'ago di infusione. Se è noto o si sospetta che Io stravaso si è verificato, è raccomandato che sull area dello stravaso vengano poste a intermittenza borse del ghiaccio e che l'estremità interessata venga tenuta sollevata. Data la natura progressiva delle reazioni di stravaso, l'area di infusione deve essere frequentemente esaminata ed una consultazione chirurgica deve essere effettuata precocemente se si presenta qualsiasi segno di reazione locale. Il sito di stravaso deve esere attentamente monitorato per segni di necrosi e/o flebite che possono richiedere ulteriore attenzione da parte del medico.

In caso di stravaso ce il rischio di infiammazione locale o necrosi. Inoltre, specialmente in pazienti sensibili può insorgere dolore.

Se si verifica stravaso l'infusione deve essere immediatamente interrotta e la fleboclisi deve essere disconnessa; la cannula va lasciata in situ. Deve essere aspirato il quantitativo più grande possibile di liquido contemporaneamente all'irrigazione con cloruro di sodio allo 0,9% dell'area di stravaso. Dopo aver rimosso la cannula, dovrebbero essere somministrati ev, tramite una nuova cannula posizionata in una zona lontana dallo stravaso, 100 mg di idrocortisone ed altri 10 mg di idrocortisone dovrebbero essere iniettati sottocute in 6-8 punti intorno al sito di stravaso. Dopo questo il trattamento può essere continuato con idrocortisone topico conservato in frigorifero e in maniera sintomatica.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

5.1 *Proprietà farmacodinamiche.*

Il meccanismo d'azione delnome commerciale, sebbene non sia ancora del tutto noto, è da rapportare alla sua capacità di interagire col DNA. Il nome commerciale esercita una azione citotossica su colture di cellule umane sia in fase proliferativa che in fase non proliferativa; il farmaco può essere quindi attivo su cellule neoplastiche sia a rapida che a lenta crescita.

Il mitoxantrone bicloroidrato è un antracenedione sintetico.

Il mitoxantrone è un efficace inibitore della sintesi del DNA e RNA e causa aberrazioni nucleari e «scattering» cromosomico. Determina un blocco del ciclo cellulare in fase G_2 insieme ad un aumento del RNA cellulare e poliploidia.

L'esatto meccanismo d'azione del mitoxantrone in caso di sclerosi multipla non è completamente noto.

Il mitoxantrone è un forte immunosoppressore non selettivo. Determina una riduzione della produzione delle citochine specifiche dell'infiammazione da parte delle cellule CD4, una riduzione nella produzione di anticorpi da parte delle cellule B e ad una riduzione della distruzione di mielina da parte dei macrofagi.

5.2 *Farmacocinetica.*

Studi di farmacocinetica condotti sull'uomo con nome commercila e somministrato per via endovenosa, hanno evidenziato una rapida «clearance» plasmatica, una lunga emivita di eliminazione e persistenti concentrazioni tissutali. 5-22 ore dopo l'iniezione di mitoxantrone le concentrazioni tissutali sono più alte delle concentrazioni plasmatiche. L'eliminazione è stata, nei primi cinque giorni, pari al 20-32% della dose somministrata (6-11% con le urine, 13-25% con le feci); i due terzi sono stati escreti nelle prime 24 ore. Gli studi di farmacocinetica condotti sull'animale (ratto, cane e scimmia) trattato con nome commercialemarcato, hanno evidenziato una distribuzione rapida, estesa e dose-proporzionale nella maggior parte dei tessuti.

Il nome commerciale non attraversa, in quantità apprezzabile, la barriera ematoencefalica. Nel ratto gravido la placenta si comporta da efficace barriera. Le concentrazioni plasmatiche diminuiscono rapidamente durante le prime due ore e lentamente nei tempi successivi.

Nell'animale la principale via di eliminazione della radioattività dai tessuti è compresa tra 20 e 25 giorni in confronto ad una emivita plasmatica di 12 giorni.

Rapporto siero/liquor.

Nell'animale il mitoxantrone attraversa la barriera emato-encefalica solo in minime quantità Non si conosce il passaggio del farmaco nel latte materno.

Legame proteico.

90%

Emivita biologica:

In molti pazienti l'eliminazione dal plasma può essere descritta con un modello a 3 compartimenti con un lunga emivita terminale (T1/2 y) di circa 215 ore (circa 9 giorni).

Negli animali così come negli esseri umani l'eliminazione del mitoxantrone avviene molto lentamente attraverso la via renale e epatobiliare. Dopo la somministrazione di una singola di 12 mg/m^2 circa il 10,1% della dose viene escreta con le urine in 120 ore nell'essere umano; la parte maggiore durante le prime 24 ore. 6,5% viene identificato come mitoxartrone immodificato, il 3,6% come metaboliti. La clearance renale è solo 5% della clearance plasmatica totale.

Eliminazione in caso di alterazioni della funzionalità epatica

Per i pazienti affetti da insufficienza epatica (metastasi epatiche o tumori del fegato) sono disponibili solo test limitati. Può essere osservato una tendenza ad un prolungamento dell'emivita di eliminazione.

In caso di lieve-moderata insufficienza epatica non sembra necessario un adattamento del dosaggio. La modificazione del dosaggio o il prolungamento dell'intervallo tra le somministrazioni deve essere adattato alla risposta clinica e alla compatibilità ematologica.

5.3 *Dati preclinici di sicurezza.*

DL5O (mg/Kg)

Topo e.v.M.11,3-F.9,7

Ratto e.v. M. 4,8 - F. 5,2

Cane e.v. 1,0

Scimmia e.v. 6,0

La singola dose letale ev più bassa nel cane è stata 0,5 mg di mitoxantrone per kg di peso corporeo. La singola dose letale ev più bassa nella scimmia è stata di 1 mg di mitoxantrone per kg di peso corporeo.

Sono stati valutati, nel ratto, gli effetti di dosi giornaliere e.v. di mitoxantrone

Sono stati valutati, nel cane e nella scimmia, gli effetti della somministrazione ripetuta, in giorni consecutivi o con intermittenza, di dosi giornaliere singole e.v. di mitoxantroneLo schema di somministrazione con intermittenza si è dimostrato il più valido, costituendo il miglior approccio onde minimizzare gli effetti indesiderati e permettere la regressione di questi specialmente di quelli associati alla inibizione midollare, considerata il principale effetto tossico del mitoxantrone

Nel cane, dal punto di vista degli effetti tossici, la somministrazione giornaliera e.v. per 3 giorni con periodo di riposo di 9 giorni tra i cicli, si è rivelata migliore della somministrazione giornaliera per 14 giorni consecutivi (dosi cumulative più o meno equivalenti). In tutte le specie hanno costituito segni evidenti di tossicità la gastroenteropatia e l'inibizione della ematopoiesi (nel ratto anche il rene sembrava essere un potenziale organo bersaglio). In nessuna delle tre specie esaminate è stata rilevata cardiotossicità o cardiomiopatia tipiche delle antracicline.

Tutte le specie animali studiate hanno tollerato dosi più basse rispetto agli umani. Tossicità cronica e subcronica

Studi di tossicità cronica e subcronica sono stati condotti su ratti, cani e scimmie:

Studi tossicità subcronica:

schemi di dosaggio intermittenti minimizzano gli effetti tossici e permettono il loro rapido recupero. Questo riguarda in particolar modo la mielosoppressione, che è l'effetto collaterale principale. Nei ratti è stato possibile rilevare modificazioni renali. Non sono state rilevate cardiotossicità o cardiomiopatie, che sono caratteristiche delle antracicline.

Studi di tossicità cronica:

il dato più rilevante è stato una soppressione reversibile dell'emopoiesi; in generale gli elementi della serie mieloide sono stati colpiti maggiormente rispetto agli elementi della serie eritroide.

Inoltre, è stato osservato, che con somministrazioni ripetute ogni 21 giorni, per 10, 12 o 18 cicli di trattamento, nelle tre specie animali non si è sviluppata la cardiomiopatia tipica delle antracicline. Sono stati osservati i seguenti sintomi:

nei ratti: flusso di lacrime colorate, ridotto consumo di cibo, riduzione nell'aumento di peso corporeo. Nei cani: ipersalivazione, vomito, feci non formate, diarrea, atrofia testicolare.

Teratogenicità:

non è stato osservato alcun effetto teratogeno o embriotossico. L'intensità della dose in questi studi è stata selezionata per garantire solo la soprawivenza delle femmine.

Fertilità:

maschi e femmine di ratti della generazione F_0 sono stati trattati con 0.03 mg di mitoxantrone/kg di peso corporeo ev prima, durante e dopo l'accoppiamento. La riproduttività delle generazioni F_0 e F_1 non è stata modificata.

Sopravvivenza, sviluppo e comportamento delle generazioni F_1 e F_2 non sono state modificate dalla somministrazione di mitoxantrone alla generazione F_0.

Mutagenicità e carcinogenicità:

diversi sistemi di test in vitro e in vivo hanno mostrato un potenziale mutageno. Nel ratto, il nome commerciale ha dimostrato un'attività mutagena sia in vitro che in vivo. Nella stessa specie si è osservata una probabile correlazione tra la somministrazione del farmaco e lo sviluppo di neoplasie maligne.

Durante test a lungo termine in ratti e topi non è stato osservato alcun effetto cancerogeno, tuttavia, per via del meccanismo d'azione c'è il sospetto di un potenziale carinogenico.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.2 *Incompatibilità.*

È consigliabile non miscelare il nome commerciale in liquidi d'infusione contenenti altri farmaci.

L'eparina non deve essere aggiunta a soluzioni contenenti mitoxantrone, perché può formarsi un precipitato.

02A14715

DECRETO 18 dicembre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tamoxifene».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 2 luglio 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda datata 31 ottobre 2002 della ditta EG S.p.a. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda

titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il D.D. 800.5/L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

TAMOXIFENE «10 mg» 30 compresse rivestite con film A.I.C. n. 033688 019 - ditta EG S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 18 dicembre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A14760

DECRETO 18 dicembre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neoasa».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 116 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 2002, n. 129, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda datata 30 ottobre 2002 della ditta Nopha S.r.l. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il D.D. 800.5/L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

NEOASA:

«400 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse gastroresistenti - A.I.C. n. 034218 014;

«800 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse gastroresistenti - A.I.C. n. 034218 026;

«1,5 g polvere per sospensione rettale» 20 buste + 20 cannule + 1 flacone con imbuto - A.I.C. n. 034218 038;

«500mg/5g gel rettale» 20 tubi - A.I.C. n. 034218 040;

«4 g schiuma rettale» 7 contenitori sotto pressione + 7 cannule - A.I.C. n. 034218 053;

«2 g schiuma rettale» 7 contenitori sotto pressione + 7 cannule - A.I.C. n. 034218 065;

ditta Nopha S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 18 dicembre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A14761

DECRETO 18 dicembre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Erremesa».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2,

del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 2002, n. 129, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda datata 30 ottobre 2002 della ditta Nopha S.r.l. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicata, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, ai sensi dell'art. 19, com-ma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

ERREMESA:

«2 g/50 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose 50 ml - A.I.C. n. 034295 030;

«4 g/100 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose 100 ml - A.I.C. n. 034295 042;

«500 mg supposte» 20 supposte - A.I.C. n. 034295 055,

ditta Nopha S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 18 dicembre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A14762

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 novembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Servizi Alta Maremma SE.A.MAR.», in Massa Marittima.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 6 luglio 2001 con il quale l'ispettore propone lo scioglimento ai sensi dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 26 settembre 2002;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dalla direzione provinciale del lavoro di Grosseto;

Visto il D.D. 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società, cooperativa «Servizi Alta Maremma SE.A.MAR.» con sede in Massa Marittima, via della Libertà n. 15, costituita in data 5 febbraio 1999, rogito notaio dott. Luigi Savona, repertorio n. 9941-10295 registro società n. 10101/1999, REA n. 103118, - B.U.S.C. n. 1545/287990, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 12 novembre 2002

Il dirigente provinciale: BUONOMO

02A14725

DECRETO 12 novembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Ambiente Amiata piccola società cooperativa», in Arcidosso.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 19 gennaio 2002 con il quale l'ispettore propone lo scioglimento ai sensi dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 26 settembre 2002;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dalla direzione provinciale del lavoro di Grosseto;

Visto il D.D. 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Ambiente Amiata piccola società cooperativa», con sede in Arcidosso, via Roma n. 9, costituita in data 22 aprile 1999, rogito notaio dott. Giorgio Ciampolini, repertorio n. 144077 registro società n. 12323/99, REA n. 103322, B.U.S.C. n. 1551/287995, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 12 novembre 2002

Il dirigente provinciale: BUONOMO

02A14727

DECRETO 11 dicembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Promotional Services», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 21 novembre 2002;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, società cooperativa a r.l. «Promotional Services», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Gianfranco Troise in data 27 febbraio 1986, repertorio n. 39064 registro società n. 8065 - tribunale di Taranto.

Taranto, 11 dicembre 2002

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

02A14726

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 4 dicembre 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa zootecnica a responsabilità limitata», in Petriolo e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della relazione del liquidatore 21 maggio 2002 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa zootecnica a responsabilità limitata», con sede in Petriolo (Macerata) in liquidazione, codice fiscale 80003100437, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Bruno Pagamici nato a Macerata il 20 febbraio 1958, ivi domiciliato in via Lorenzoni n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A14783

DECRETO 4 dicembre 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «BBR - Piccola società cooperativa a r.l.», in Porto Viro e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 8 maggio 2002 e dei successivi accertamenti dai quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «BBR - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Porto Viro (Rovigo), (codice fiscale n. 01087320295), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Gabriele Meloncelli nato a Castelmassa (Rovigo) il 3 ottobre 1957 ivi domiciliato in piazza Libertà n. 31, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A14786

DECRETO 4 dicembre 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Il Girasole - Soc. coop. a resp. limitata», in Montemaggiore al Metauro e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 6 marzo 2002 dale quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Girasole - Soc. coop. a resp. limitata», con sede in Montemaggiore Metauro (Pesaro e Urbino), (codice fiscale n. 01001000411), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Fabio Ferrigno nato a Roma il 6 luglio 1965, domiciliato a Fano (PS) in via dell'Abbazia n. 17, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A14787

DECRETO 4 dicembre 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Servizi socio sanitari - Soc. coop. sociale a r.l. - O.N.L.U.S.», in Adria e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze del mancato accertamento in data 22 gennaio 2002 dal quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Servizi socio sanitari - Soc. coop. sociale a r.l. - O.N.L.U.S.», con sede in Adria (Rovigo), (codice fiscale n. 01079670293), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Gabriele Meloncelli nato a Castelmassa (Rovigo) il 3 ottobre 1957 ivi domiciliato in piazza Libertà n. 31, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A14788

DECRETO 4 dicembre 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «U.N.M.S. N. 3 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Chieti e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della relazione del liquidatore della cooperativa in data 2 maggio 2002, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «U.N.M.S. N. 3 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Chieti (codice fiscale n. 00639480698), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Felice Ruscetta, nato ad Avezzano il 1° agosto 1958, domiciliato in Chieti, corso Marrucino n. 53, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A14789

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 dicembre 2002.

Riconversione del centro ricerche Caffaro di Torviscosa a centro per lo studio e lo sviluppo degli intermedi farmaceutici, presentato ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO V

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, concernente le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, che disciplina in particolare le agevolazioni su progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale, con connesse attività di formazione del personale di ricerca;

Acquisite, ai sensi delle modalità procedurali previste dal predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, le conclusioni istruttorie della ivi prevista com-

missione interministeriale in data 24 ottobre 2001 relativamente ai progetti presentati per l'anno 2001, tra i quali quello presentato dalla Caffaro S.p.a. - Milano avente rif. 5356 «Riconversione del Centro ricerche Caffaro di Torviscosa a Centro per lo studio e lo sviluppo degli intermedi farmaceutici»;

Tenuto conto che il comitato ex art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 297/1999, nella seduta del 20 novembre 2001, ha dato parere favorevole all'avvio dell'attività istruttoria del progetto in argomento;

Acquisite in data 12 aprile 2002, prot. n. 4350, le risultanze istruttorie tecnico scientifiche dall'esperto ministeriale incaricato;

Acquisite in data 11 luglio 2002, prot. n. 7075, le risultanze istruttorie tecnico economiche dalla banca convenzionata;

Visto il parere favorevole, espresso dal comitato ex art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 297/1999, nella seduta del 23 luglio 2002, in ordine alla finanziabilità del progetto stesso per un costo complessivo di € 7.034.000,00 (di cui € 6.644.000,00 per attività di ricerca industriale ed € 390.000,00 per attività di formazione) e per la durata di 36 mesi. L'importo finanziabile ammonta a € 3.867.700,00 (di cui € 3.654.200,00 per attività di ricerca ed € 213.500,00 per attività di formazione);

Vista la nota del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologia avente per oggetto «Distinzione tra funzioni gestionali e funzioni di indirizzo politico amministrativo» in data 6 agosto 1999, prot. n. 306 segr.;

Visti gli articoli 1387 e 1388 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che la certificazione prefettizia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, è in corso di acquisizione da parte del gestore ai fini della stipula del contratto;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2002;

Ritenuta la necessità di adottare, per il progetto ammesso al finanziamento, il provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni di finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

Il progetto di ricerca e formazione rif. 5356 «Riconversione del Centro ricerche Caffaro di Torviscosa a Centro per lo studio e lo sviluppo di intermedi farmaceutici» presentato dalla Caffaro S.p.a. Milano, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è ammesso agli interventi previsti dalle normative citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni meglio indicate nella scheda allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il riconoscimento dell'agevolazione aggiuntiva di cui all'art. 5, comma 21, lettera *a)*, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 è subordinata alle necessarie verifiche in ordine al possesso dei previsti parametri dimensionali, che la banca effettuerà preventivamente alla stipula del contratto di finanziamento.

Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

Con successiva comunicazione il Ministero fornirà alla banca convenzionata, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione del costo ammesso e della relativa quota di finanziamento.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

La decorrenza dei costi, relativamente alle attività di ricerca, fermo restando quanto disposto dall'art. 6, comma 8, del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, non deve comunque essere successiva al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, pena la decadenza del finanziamento stesso.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, pari ad € 3.867.700,00 (di cui € 3.654.200,00 per attività di ricerca ed € 213.500,00 per attività di formazione) graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Protocollo n.: 5356 del 27.02.2001

Soggetto proponente: CAFFARO S.p.A. - Milano

Progetto di ricerca

Titolo: "Riconversione del Centro Ricerche Caffaro di Torviscosa a Centro per lo studio e lo sviluppo degli intermedi farmaceutici"
Inizio ed ammissibilità dei costi: 1.07.2001
Durata mesi: 36
Costo ammesso: euro 6.644.000.00

Imputazione territoriale dei costi

	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	6.644.000,00	0,00	6.644.000,00
Elegg.Ob.2/Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	0,00	0,00	0,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totali	6.644.000,00	0,00	6.644.000,00

Forma e misura dell'intervento: contributo nella spesa nella misura sotto indicata*

	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo
Eleggibile lettera a)	60%	35%
Eleggibile lettera c)	55%	30%
Elegg.Ob.2/Phasing Out	50%	25%
Non Eleggibile	50%	25%
Extra UE	50%	25%

tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino a un massimo del 25%):
- 5% attività da svolgere in zone 87,3.c) Trattato C.E.

Agevolazione deliberata:

Contributo nella spesa fino a **euro 3.654.200,00**

Progetto di formazione

Titolo: "Integrazione delle competenze dei Ricercatori del Centro Caffaro di Torviscosa per la ricerca nel settore dell'Intermediaristica Farmaceutica ed Agrochimica"
Inizio ed ammissibilità dei costi: 1.07.2001
Durata mesi: 36
Costo ammesso: euro 390.000,00

Imputazione territoriale dei costi

Eleggibile lettera a)	0,00
Eleggibile lettera c)	370.000,00
Elegg.Ob.2/Phasing Out	0,00
Non Eleggibile	20.000,00
Extra UE	0,00
Totali	390.000,00

Forma e misura dell'intervento: contributo nella spesa nella misura sotto indicata*

Eleggibile lettera a)	60%
Eleggibile lettera c)	55%
Elegg.Ob.2/Phasing Out	50%
Non Eleggibile	50%
Extra UE	50%

tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino a un massimo del 25%):
- 5% attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

Agevolazione deliberata:

Contributo nella spesa fino a **euro 213.500,00**

02A14723

DECRETO 19 dicembre 2002.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO
DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del Fondo predetto siano affidate al comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 860 ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 2 luglio 2002 e del 15 ottobre 2002 di cui ai punti 3 e 8 dei rispettivi resoconti sommari, con riferimento ai progetti le cui attività finanziabili si svolgono interamente nelle aree depresse del territorio nazionale;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2002 sezione aree depresse;

Ritenuta l'opportunità di procedere, per i progetti predetti, all'adozione del relativo provvedimento ministeriale, ricomprendendo anche i progetti per i quali è stata espressa formale rinuncia all'agevolazione con riferimento alle attività da svolgersi nelle aree non depresse del territorio nazionale;

Considerato che per tutti i progetti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999, concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo;

Vista la circolare prot. n. 760/ric. del 29 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 2000, recante: «Disciplina transitoria delle attività di sostegno nazionale alla ricerca industriale di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 (legge n. 46/1982), nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalità e le condizioni per ciascuno indicate:

Ditta: ALCAN ALLUMINIO SPA
PIEVE EMANUELE - MI (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 7184

Titolo del progetto: Nuovo processo ad alta efficienza per la produzione di alluminio riciclato a partire da rottami con elevato contenuto di materiale organico.

Durata e data inizio progetto: Mesi 41 dal 03/11/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 29/10/00

Costo ammesso Euro = 5.963.527,82= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 2.843.611,69=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 3.119.916,13=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0,00	170.430,78	2.673.180,91	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	0,00	0,00	3.119.916,13	0,00

Agevolazioni deliberate:

Contributo Conto Interessi (C.C.I.) su finanziamento massimo di Euro =1.920.255,96=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =2.218.432,35=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CCI	CS	CCI	CS	CCI	CS
Ricerca Industriale	40	40	30	50	35	45
Sviluppo Precompetitivo	35	25	25	35	30	30

Durata dell'intervento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Istituto convenzionato: Medio Credito Centrale S.p.A.
Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998, n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

Ditta: C.R.F. S.C.P.A. - CENTRO RICERCHE FIAT
ORBASSANO - TO (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 1087

Titolo del progetto: Coerenza ed adattatività cromatica dell'interno vettura: sviluppo di metodi fisici e soggettivi di misura e simulazione del colore apparente (CHROMA)

Durata e data inizio progetto: Mesi 36 dal 01/03/2001

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 14/01/01

Costo ammesso Euro = 2.093.716,27= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 1.075.263,26=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 1.018.453,01=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	123.949,65	0,00	951.313,61	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	56.810,26	0,00	961.642,75	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =956.478,18=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =715.445,68=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	55	40	45	50	50	45
Sviluppo Precompetitivo	55	25	45	35	50	30

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: Medio Credito Centrale S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998, n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: C.R.F. S.C.P.A. - CENTRO RICERCHE FIAT
ORBASSANO - TO (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 2847

Titolo del progetto: Sistema integrato By Wire per il miglioramento della sicurezza globale del veicolo: (BY WIRE).

Durata e data inizio progetto: Mesi 36 dal 01/04/2001

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 14/03/01

Costo ammesso Euro = 5.453.784,85= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 3.325.982,43=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 2.127.802,42=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	697.216,81	0,00	2.628.765,62	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	0,00	0,00	2.127.802,42	0,00

Agevolazioni deliberate:

Contributo Conto Interessi (C.C.I.) su finanziamento massimo di Euro =1.555.397,75=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =1.817.008,99=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CCI	CS	CCI	CS	CCI	CS
Ricerca Industriale	40	40	30	50	35	45
Sviluppo Precompetitivo	35	25	25	35	30	30

Durata dell'intervento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Istituto convenzionato: Medio Credito Centrale S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998, n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

Ditta: C.R.F. S.C.P.A. - CENTRO RICERCHE FIAT
ORBASSANO - TO (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 6959

Titolo del progetto: Sistema di tele-rilevamento e supporto alla gestione delle flotte di trasporto pubblico - Infobus.

Durata e data inizio progetto: Mesi 30 dal 02/11/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 23/10/00

Costo ammesso Euro = 5.350.493,48= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 2.222.314,04=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 3.128.179,44=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	118.785,09	0,00	2.103.528,95	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	0,00	0,00	3.128.179,44	0,00

Agevolazioni deliberate:

Contributo Conto Interessi (C.C.I.) su finanziamento massimo di Euro =1.674.146,68=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =1.883.415,02=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CCI	CS	CCI	CS	CCI	CS
Ricerca Industriale	40	40	30	50	35	45
Sviluppo Precompetitivo	35	25	25	35	30	30

Durata dell'intervento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998, n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

Ditta: MOMO SRL
MILANO - MI (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 3677

Titolo del progetto: Nuovi sistemi di rivestimento volanti.

Durata e data inizio progetto: Mesi 24 dal 11/07/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 11/07/00

Costo ammesso Euro = 1.165.643,22= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 0,00=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 1.165.643,22=

Luogo di svolgimento	Ob. 2
Attività di Ricerca Industriale	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.165.643,22

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =641.103,77=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =291.410,80=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	55	40	45	50	50	45
Sviluppo Precompetitivo	55	25	45	35	50	30

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: Medio Credito Centrale S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998, n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Art. 2.

Per tutti gli interventi disciplinati dal decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, sono applicate le seguenti condizioni:

per le relative operazioni di finanziamento non sono richieste particolari forme di garanzia, salva la facoltà per l'istituto finanziatore di richiederle per i progetti a valere sulla legge n. 346/1988.

Altresì, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del predetto decreto ministeriale, in ottemperanza all'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* del Codice civile, fatti salvi precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

la durata del progetto potrà essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere del contratto.

Art. 3.

L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n. 346/1988, disposto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, è determinato in via preliminare in € 1.910.269,43 e graverà sulle disponibilità del fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2002 sezione aree depresse.

Con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso dall'istituto finanziatore dell'uopo convenzionato ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo, verrà determinato in via definitiva.

Art. 4.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposto ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche e integrazioni, sono determinate in € 8.523.294,79 e graveranno sulle disponibilità del fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2002 sezione aree depresse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A14742

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALE

DECRETO 13 dicembre 2002.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Bitto» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d);*

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Bitto» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che l'organismo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 53, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 predetto, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 53, comma 4, come sostituito;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con sede in Thiene (VI), via S. Gaetano n. 78, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Bitto», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento CE della Commissione n. 1263/96 del 1º luglio 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Bitto», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento CEE 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Bitto», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta Autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Bitto», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, contusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Bitto» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Bitto».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della Regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Bitto», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n.128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2002

Il direttore generale: ABATE

03A14724

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 30 dicembre 2002.

Autorizzazione alla UniCredit Banca d'Impresa S.p.a. all'emissione di assegni circolari.

LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 49 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 che attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza di UniCredit Banca d'Impresa S.p.a., con sede legale a Verona, via Garibaldi n. 1 e capitale sociale di 3.671,3 mln. di euro;

Considerato che la banca detiene un patrimonio superiore al limite minimo di 25 mln. di euro e che sussistono le condizioni per un ordinato espletamento del servizio;

Autorizza

UniCredit Banca d'Impresa S.p.a. alla emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Per delegazione del direttore generale
CLEMENTE - BIANCHI

02A14856

PROVVEDIMENTO 30 dicembre 2002.

Autorizzazione alla UniCredit Private Banking S.p.a. all'emissione di assegni circolari.

LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 49 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 che attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza di UniCredit Private Banking S.p.a., con sede legale a Torino, via Alfieri n. 7 e capitale sociale di 236,3 mln. di euro;

Considerato che la banca detiene un patrimonio superiore al limite minimo di 25 mln. di euro e che sussistono le condizioni per un ordinato espletamento del servizio;

Autorizza

UniCredit Private Banking S.p.a. alla emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Per delegazione del direttore generale
CLEMENTE - BIANCHI

02A14857

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 14 giugno 2002.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il Consorzio Sikelia. (Deliberazione n. 51/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 30 luglio 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il Regolamento CE) n. 1257/1 999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L 160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale che modifica ed abroga taluni regolamenti, e in particolare l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. 28 del 1° febbraio 2000);

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347, (G.U.C.E. n. 0175/11 del 24 giugno 2000) che con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista all'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001 SG(2001)D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto n. 729/A/2000, relativo all'estensione all'agricoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata, così come modificato dalla decisione del 27 febbraio 2002 C(2002)579fin, relativa all'aiuto n. 30/2002 concernente gli aiuti a favore della pubblicità per i prodotti di cui all'allegato I del Trattato;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito con modificazioni nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il Regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 9 marzo 2000, n. 133 recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato 14 luglio 2000, n. 900315, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della propria delibera 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997), e dal punto 2, lettera *B)* della propria delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti, criteri e modalità di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere *d), e), f)* «contratti di programma» della legge n. 662/1996;

Vista la propria delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999), che disciplina l'estensione degli strumenti della programmazione negoziata nei settori dell'agricoltura e della pesca;

Viste le proprie delibere 1° febbraio 2001, n. 20 (*Gazzetta Ufficiale* n. 126/2001) e 8 marzo 2001, n. 40 (*Gazzetta Ufficiale* n. 158/2001) con le quali sono stati revocati i finanziamenti relativi ai contratti di programma in essere con la Piaggio Veicoli Europei S.p.a. e la Texas Instruments Italia S.p.a., pari complessivamente a 388.704 migliaia di euro (23.776 migliaia di euro piu 364.928 migliaia di euro);

Vista la propria delibera 3 maggio 2001, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186/2001) con la quale è stato disposto l'accantonamento di 38.152,22 migliaia di euro per la realizzazione degli investimenti previsti nel contratto di programma proposto dal Consorzio Sikelia, rinviando l'assegnazione definitiva di tali risorse alla completa definizione delle risultanze istruttorie;

Vista la nota n. 0017895 del 27 aprile 2001, con la quale il Servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma con il relativo piano progettuale presentato dal Consorzio Sikelia, consorzio di piccole e medie imprese, per la realizzazione di investimenti per lo sviluppo e la valorizzazione della filiera vitivinicola siciliana, da realizzarsi nella Regione siciliana (Obiettivo 1);

Vista la nota n. 900230 del 31 maggio 2002 con la quale il Ministero delle attività produttive ha comunicato la conclusione e l'aggiornamento dell'istruttoria relativa al contratto di programma sopra citato, ed ha richiesto l'assegnazione definitiva dei fondi accantonati con la citata delibera n. 81/2001;

Considerato che l'iniziativa ha come obiettivo principale la formazione innovativa di una struttura articolata che estenda ricerca, tecnologia e produzione ad altri elementi connessi con l'agricoltura e che presenta prospettive di sviluppo per l'economia del territorio in generale e per l'occupazione e la tutela dell'ecosistema ambientale in particolare;

Considerato che la Regione siciliana ha espresso il proprio parere favorevole all'attuazione del contratto di programma proposto, ne ha riconosciuto la coerenza con il proprio Programma operativo regionale (POR) ed ha disposto il cofinanziamento con fondi regionali degli investimenti effettuati nel proprio territorio con un concorso partecipativo pari al 30% dell'ammontare pubblico concesso, fermi restando i limiti dei massimali di intensità degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;

Ritenuto di assicurare la copertura degli oneri a carico dello Stato, che ammontano a 37.345,54 migliaia di euro con le economie determinatesi a seguito delle revoche dei contratti di programma Piaggio 2 e Texas 2 e 3 stabilite con le citate delibere n. 20/2001 e n. 40/2001, così come disposto con propria delibera n. 81/2001;

Tenuto conto che, con verbale in data 25 ottobre 2001, sono state definite le modalità di trasferimento delle attività in materia di programmazione negoziata dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero delle attività produttive;

Ritenuto di provvedere all'assegnazione definitiva delle risorse relative al finanziamento del contratto di programma Sikelia;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a stipulare, entro 4 mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, con il Consorzio Sikelia, consorzio di piccole e medie imprese, il contratto di programma per l'attuazione di un articolato piano di investimenti per lo sviluppo e la valorizzazione della filiera vitivinicola siciliana da realizzarsi nella Regione siciliana, area obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi, pari a 103.009,39 migliaia di euro, sono suddivisi in:

investimenti nelle aziende agricole: 13.716,73 migliaia di euro;

investimenti in trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli: 83.353,41 migliaia di euro;

investimenti in pubblicità: 1.032,91 migliaia di euro;

investimenti alla ricerca e allo sviluppo: 4.906,34 migliaia di euro,

e sono relativi a n. 36 iniziative, così come risulta dall'allegata tabella 1 che fa parte integrante della presente delibera.

1.2. Le agevolazioni finanziarie, in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa sono calcolate nella misura di:

investimenti nelle aziende agricole (capo I Aiuto di Stato n. 729/A/2000): nella misura massima del 50%, espresso in E.S.L., per quelli localizzati nelle zone agricole svantaggiate e nella misura del 40%, espresso in E.S.L., per quelli localizzati nelle altre aree;

investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (capo II Aiuto di Stato n. 729/A/2000): nel massimo del 50% E.S.L. essendo le iniziative ubicate tutte in area obiettivo 1;

aiuti a favore della pubblicità dei prodotti agricoli: nel massimo del 75% E.S.L. previsto per le PMI dall'Aiuto di Stato n. 30/2002;

investimenti nel settore della ricerca e dello sviluppo per il miglioramento qualitativo delle produzioni (Aiuto di Stato n. 729/2000) nella misura massima del 100%, nel rispetto delle condizioni previste da detto regime di aiuti.

1.3. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie è determinato in 53.350,77 migliaia di euro. L'onere massimo a carico dello Stato è determinato in 37.345,54 migliaia di euro. La restante somma di 16.005,23 migliaia di euro sarà a carico della Regione siciliana.

1.4. Il finanziamento sarà erogato in 3 annualità a decorrere dal 2002 e sarà pari a 17.783,59 migliaia di euro per ciascuno anno.

1.5. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.3.

1.6 Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione diretta non inferiore a n. 300 ULA (Unità Lavorative Annue).

1.7. Il Ministero delle attività produttive curerà, ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.

2. Prima dell'emissione del decreto di concessione delle agevolazioni il Ministero delle attività produttive dovrà aver compiutamente valutato la redditività dei singoli beneficiari delle agevolazioni sugli investimenti agricoli, nonché di tutte le altre condizioni previste dallo stesso regime di aiuti in materia agricola. Dovrà essere altresì verificato che non si realizzi un aumento della capacità di lavorazione e stoccaggio del vino a livello regionale e che venga dimostrato il possesso del diritto al reimpianto di vigneto da parte dei singoli produttori.

Roma, 14 giugno 2002

Il presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2002
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 394

ALLEGATO 1

Contratto di Programma Consorzio Sikelia

Importi in K€

n	soggetto proponente	località	investimento	Tipologia di aiuto: Agricoli (N729/A Tab.1)	onere finanza pubblica	misura agevolazione	Trasformazione (N729/A Tab.2)	onere finanza pubblica	misura agevolazione	Totale onere finanza pubblica	zona svantaggiata (*)	ULA	Vino
1	Alletto Sanfilippo Calogero	Corleone (PA)	995,73	25,31	12,65	50%	970,42	485,21	50%	497,86	si	7	Vino biologico, IGT Sicilia
2	Baglio delle Cicale ex Filiputti	Campobello di Mazara (TP) c/da Granit	10.762,96	1.874,22	749,69	40%	8.888,74	4.444,37	50%	5.194,06	no	22	Vino biologico, IGT Sicilia
3	Patri Rocco	Butera (CL) c/da Punturo	2.766,66	268,71	134,36	50%	2.497,95	1.248,97	50%	1.383,33	si	6	D.O.C. di Riesi
4	Praedia Srl ex Paterna Salvatore	Mazzarrone (CT), c/da Mazzarrone	3.253,68	-	-	40%	3.253,68	1.626,84	50%	1.626,84	no	7	D.O.C. Cerasuolo di Vittoria
5	Lucenti Carmelo	Pachino c/da Lettiera	1.032,91	-	-	40%	1.032,91	516,46	50%	516,46	no	2	IGT Sicilia
6	Barbera Calogero	Menfi c/da Barbera	1.335,04	158,55	63,42	40%	1.176,49	588,24	50%	651,67	no	4	IGT Sicilia
7	Adragna Goffredo	Valderice (TP) c/da Rocca	1.136,21	-	-	40%	1.136,21	568,10	50%	568,10	no	3	IGT Sicilia
8	Costa D'Aquila	Valderice (TP) c/da Torrebianca	1.680,55	-	-	40%	1.680,55	840,28	50%	840,28	no	4	IGT Sicilia
9	Messina Daniele	Campobello di Licata c/da Favarotta	1.030,33	-	-	40%	1.030,33	515,17	50%	515,17	no	3	IGT Sicilia
10	Vallovin Srl	Mazara del Vallo c/da Ciardato	2.220,76	-	-	40%	2.220,76	1.110,38	50%	1.110,38	no	16	IGT Sicilia, D.O.C Delia Nivolelli
11	AVM Srl	Sciacca e Pantelleria	6.713,94	1.032,91	516,46	50%	5.681,03	2.840,51	50%	3.356,97	si	15	IGT Sicilia Doc Pantelleria
12	Scuderi Rosa	Trapani c/da Portelli	1.285,98	-	-	40%	1.285,98	642,99	50%	642,99	no	3	IGT Sicilia
13	Patria S. Coop. arl	Monreale c/da Patria	1.032,91	-	-	40%	1.032,91	516,46	50%	516,46	no	6	D.O.C. Etna IGT Sicilia
14	Az. Vinicola Falcone	Campobello di Mazara (TP) c/da Tianel	1.732,71	-	-	40%	1.732,71	866,36	50%	866,36	no	4	Succhi d'uva biologici
15	Trapas Srl	Petrosino (TP) c/da Ferla	5.106,21	-	-	40%	5.106,21	2.553,10	50%	2.553,10	no	12	Sottoprodotti
16	Maurigi Francesco	Piazza Armerina (EN) c/da Budonetto	2.693,32	795,34	397,67	50%	1.897,98	948,99	50%	1.346,66	si	8	IGT Sicilia
17	ABM Sas	Alcamo	1.292,18	-	-	40%	1.292,18	646,09	50%	646,09	no	3	Vino biologico DOC Bianco d'Alcamo
18	Testa Filippo	Alcamo c/da Tarantola	1.802,95	-	-	40%	1.802,95	901,48	50%	901,48	no	4	D.O.C. Bianco d'Alcamo
19	Frattina di Piraino Vincenzo	Corleone (PA) c/da Frattina	1.136,21	-	-	40%	1.136,21	568,10	50%	568,10	no	3	D.O.C. Monreale
20	Museum Srl	Gratteri (PA) c/da Sura	1.549,37	-	-	40%	1.549,37	774,69	50%	774,69	no	3	IGT Sicilia
21	Coop. Agricola Nuova Agricoltura	Pantelleria c/da Barone	2.609,66	1.473,45	736,73	50%	1.136,21	568,10	50%	1.304,83	si	6	D.O.C. di Pantelleria; IGT Sicilia
22	Giovanni Hopps & Figli	Mazara del Vallo (TP)	516,46	516,46	206,58	40%	-	-	50%	206,58	no	1	D.O.C. Delia Nivolelli, IGT Sicilia
23	Genco Rosalba	Trapani	2.836,38	1.223,49	489,39	40%	1.612,89	806,45	50%	1.295,84	no	6	IGT Sicilia
24	Az. Agr. Gulfi di Catania Vito	Chiaramonte Gulfi (RG)	5.067,48	796,38	398,19	50%	4.271,10	2.135,55	50%	2.533,74	si	12	IGT Sicilia DOC Cerasuoli di V.e E.
25	Az. Agr.Pollara SAS	Monreale c/da Patria	1.136,21	-	-	40%	1.136,21	568,10	50%	568,10	no	3	D.O.C. Bianco d'Alcamo
26	S.I.Vi. Srl	Mazara del Vallo c/da Casale Vecchio	6.972,68	2.923,15	1.169,26	40%	4.049,54	2.024,77	50%	3.194,03	no	14	D.O.C. Delia Nivolelli
27	John Hopps & sons S.r.l.	Marsala (TP)	2.840,51	-	-	40%	2.840,51	1.420,26	50%	1.420,26	no	6	Vino biologico, IGT Sicilia
28	Cantina Valguarnera	Gibellina di Salemi (TP)	2.065,83	-	-	40%	2.065,83	1.032,91	50%	1.032,91	no	13	IGT Sicilia
29	Di Bella Sebastiano	Niscemi (CL) c/da Ulmo	2.101,98	1.420,26	568,10	40%	681,72	340,86	50%	908,96	no	5	IGT Sicilia
30	Cusumano Srl	Ispica	4.715,25	537,12	214,85	40%	4.178,14	2.089,07	50%	2.303,91	no	10	IGT Sicilia
31	Solagra Sas	Gibellina di Salemi (TP)	1.289,59	-	-	40%	1.289,59	644,80	50%	644,80	no	3	IGT Sicilia
32	Sanacore Francesco	Trapani c/da Guarrato	1.704,31	-	-	40%	1.704,31	852,15	50%	852,15	no	4	IGT Sicilia
33	Marino Giuseppe	Monreale (PA) c/da La Montagnola	2.324,06	-	-	40%	2.324,06	1.162,03	50%	1.162,03	no	7	IGT Sicilia
34	Baroni Ramione Srl	S.Cristina Gela (PA) c/da Planetto	10.329,14	671,39	335,70	50%	9.657,74	4.828,87	50%	5.164,57	si	30	D.O.C. Monreale IGT Sicilia
		TOTALE INIZIATIVE	97.070,14	13.716,14			83.353,41	41.676,70		47.669,75		255	
35	Consorzio Sikelia	Ricerca scientifica (**)	4.906,34						100%	4.906,34		40	
36	Consorzio Sikelia	Pubblicità (***)	1.032,91						75%	774,68		5	
		TOTALE COMPLESSIVO	103.009,39							53.350,77		300	

(*) a norma della Direttiva CE 268/75
(**) a norma dell'Aiuto 729/A/2000
(*** a norma dell'Aiuto 30/2002

02A14793

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 6 dicembre 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio II.DD. di Castellammare di Stabia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Decreta

l'accertato irregolare funzionamento dell'ufficio II.DD. di Castellammare di Stabia nel giorno 21 novembre 2002, come da nota del predetto ufficio del 21 novembre 2002 e come da favorevole parere espresso ricevuto dal Garante del Contribuente in data 28 novembre 2002 prot. 1181.

Motivazioni:

la disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, in data 21 novembre 2002, ultimo giorno di attività del suddetto ufficio, alle ore 8 è stato sospeso il collegamento con l'anagrafe tributaria e, quindi, non è stato possibile assicurare il servizio all'utenza.

Riferimenti normativi:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985 n. 592; decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 6 dicembre 2002

Il direttore regionale: ORLANDI

02A14545

DECRETO 6 dicembre 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Castellammare di Stabia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Decreta

l'accertato irregolare funzionamento dell'ufficio registro di Castellammare di Stabia nel giorno 21 novembre 2002, come da nota del predetto ufficio del 21 novembre 2002 e come da favorevole parere espresso ricevuto dal Garante del Contribuente in data 28 novembre 2002 prot. 1179.

Motivazioni:

la disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, in data 21 novembre 2002, ultimo giorno di attività del suddetto ufficio, alle ore 8 è stato sospeso il collegamento con l'anagrafe tributaria e, quindi, non è stato possibile assicurare il servizio all'utenza.

Riferimenti normativi:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985 n. 592; decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 6 dicembre 2002

Il direttore regionale: ORLANDI

02A14546

DECRETO 6 dicembre 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Castellammare di Stabia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota:

Decreta:

1) l'accertato irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Castellammare di Stabia nel giorno 22 novembre 2002, come da nota del predetto ufficio del 22 novembre 2002 e come da favorevole parere espresso ricevuto dal Garante del Contribuente in data 28 novembre 2002 prot. 1180.

Motivazioni:

la disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, in data 22 novembre 2002, primo giorno di attività del suddetto Ufficio, alle ore 10 è stato sospeso il collegamento con l'anagrafe tributaria e, quindi, non è stato possibile assicurare il servizio all'utenza.

Riferimenti normativi:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 6 dicembre 2002

Il direttore regionale: ORLANDI

02A14547

PROVVEDIMENTO 9 dicembre 2002.

Attivazione degli uffici di Tione di Trento e Macerata. Revisione dell'assetto degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate della provincia di Modena.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto,

Dispone:

1. *Attivazione degli uffici di Tione di Trento e Macerata.*

1.1. Sono attivati gli uffici di Tione di Trento, il 10 dicembre 2002, e di Macerata, con la sezione staccata di Civitanova Marche, il 12 dicembre 2002. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici delle imposte dirette e del registro di Tione di Trento e Macerata nonché gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Trento e Macerata e le locali sezioni staccate delle Direzioni regionali.

1.2. Gli uffici locali di cui al punto 1.1. operano con la competenza territoriale specificata nella tabella *A*.

1.3. Alla data di soppressione degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Trento e Macerata, i compiti già svolti da tali uffici in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni I.V.A. per le annualità fino al 1996 sono attribuiti agli uffici locali dei medesimi capoluoghi.

2. *Competenza dell'ufficio di Modena e istituzione della sezione staccata di Pavullo nel Frignano.*

2.1. I rapporti giuridici, le funzioni e la competenza territoriale dell'ufficio di Pavullo nel Frignano sono trasferiti, con effetto dal 9 gennaio 2003, all'ufficio di Modena, la cui circoscrizione è conseguentemente rideterminata come descritto nella tabella *A*.

2.2. Alla data di cui al punto 2.1. è soppresso l'ufficio di Pavullo nel Frignano ed è attivata nella stessa località, quale struttura di livello non dirigenziale, una sezione staccata dell'ufficio di Modena.

Motivazioni

Attivazione degli uffici di Tione di Trento e Macerata.

Il presento atto dispone l'attivazione degli uffici di Tione di Trento e Macerata, con la sezione staccata di Civitanova Marche. Le nuove strutture assorbono, per i rispettivi distretti, le competenze dei preesistenti uffici delle imposte dirette, dell'I.V.A., del registro e delle sezioni staccate delle Direzioni regionali.

Vengono quindi soppressi gli uffici delle imposte dirette e del registro, che hanno la circoscrizione subprovinciale coincidente con quella dei nuovi uffici

locali. Viene anche disposta la soppressione degli uffici IVA e delle sezioni staccate regionali di Trento e Macerata, che hanno invece competenza provinciale, in quanto l'attivazione degli uffici Tione di Trento e Macerata completa l'attivazione di tutti gli uffici locali di quelle province.

Viene poi stabilita una disciplina transitoria per gli adempimenti conseguenti al controllo formale delle dichiarazioni I.V.A. per le annualità fino al 1996. Trattandosi di adempimenti ormai residuali, si è ritenuto opportuno non frazionarie l'esecuzione tra i diversi uffici locali, e questo sia per evitare diseconomie nell'utilizzo del personale adibito a tale attività, sia per consentire agli uffici locali di nuova attivazione di operare senza carichi arretrati nello specifico settore.

Competenza dell'ufficio di Modena e istituzione della sezione staccata di Pavullo nel Frignano.

Il ridotto carico di lavoro dell'ufficio di Pavullo nel Frignano ne rende opportuna la chiusura per esigenze di economicità di gestione. Le competenze dell'ufficio soppresso vengono trasferite all'ufficio di Modena ma l'Agenzia delle entrate mantiene comunque la propria presenza a Pavullo nel Frignano, ove viene attivata, quale struttura di livello non dirigenziale, una sezione staccata dell'ufficio di Modena. Le sezioni staccate sono strutture decentrate degli uffici locali dell'Agenzia, cui è affidato il compito di facilitare l'accesso ai servizi da parte dei contribuenti informazione e assistenza, attribuzione e variazione del codice fiscale e della partita I.V.A., registrazione di atti, ecc.).

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5 e art. 7, comma 3).

Roma, 9 dicembre 2002

Il direttore: FERRARA

TABELLA *A*

COMPETENZA TERRITORIALE DEGLI UFFICI DI TIONE DI TRENTO, MACERATA E MODENA

Sede	Circoscrizione territoriale
Tione di Trento	Bersone, Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore, Bocenago, Bolbeno, Bondo, Bondone, Breguzzo, Brione, Caderzone, Carisolo, Castel Condino, Cimego, Condino, Daone, Darè, Dorsino, Fiavè, Giustino, Lardaro, Lomaso, Massimeno, Montagne, Pelugo, Pieve di Bono, Pinzolo, Praso, Preore, Prezzo, Ragoli, Roncone, San Lorenzo in Banale, Spiazzo, Stenico, Storo, Strembo, Tione di Trento, Vigo Rendena, Villa Rendena, Zuclo.
Macerata	Apiro, Appignano, Cingoli, Civitanova Marche, Corridonia, Macerata, Mogliano, Monte San Giusto, Montecassiano, Montecosaro, Morrovalle, Petriolo, Poggio San Vicino, Pollenza, Treia.
Modena	Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Fanano, Fiumalbo, Formigine, Guiglia, Lama Mocogno, Marano sul Panaro, Modena, Montecreto, Montese, Nonantola, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Ravarino, Riolunato, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Sestola, Spilamberto, Vignola, Zocca.

02A14785

PROVVEDIMENTO 10 dicembre 2002.

Competenza e attivazione degli uffici di Taranto.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto,

Dispone:

1. *Competenza e attivazione degli uffici di Taranto.*

1.1. Sono attivati gli uffici di Taranto 1 e Taranto 2, l'11 dicembre 2002. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici delle imposte dirette, dell'I.V.A. e del registro di Taranto nonché la locale sezione staccata della Direzione regionale.

1.2. Gli uffici locali di cui al punto 1.1. operano con la competenza territoriale specificata nella tabella *A*.

1.3. Per gli atti pubblici, per le scritture private autenticate e per gli atti degli organi giurisdizionali, la competenza dei due uffici di Taranto è determinata in base all'ubicazione dello studio del notaio o al domicilio fiscale dell'autorità giudiziaria o amministrativa o dell'ente cui appartiene il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione. Il direttore regionale può comunque stabilire criteri diversi, sentiti il locale consiglio notarile o le autorità o gli enti interessati, al fine di assicurare un'equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro tra i due uffici.

1.4. Per i rapporti pendenti presso l'ufficio del registro di Taranto, la competenza è ripartita tra i nuovi uffici con provvedimento del direttore regionale secondo criteri volti ad assicurare una distribuzione omogenea dei carichi di lavoro. Con provvedimento del direttore regionale sono altresì ripartite le competenze relative ai rapporti pregressi con il concessionario della riscossione nonché ai rapporti pendenti in materia di contenzioso, rimborsi e controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

1.5. Con idonea pubblicità viene data comunicazione ai contribuenti riguardo all'ufficio competente per ciascun procedimento.

2. *Disposizioni transitorie.*

2.1. Alla data di soppressione dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Taranto, i compiti già svolti da tale ufficio in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni I.V.A. per le annualità fino al 1996 sono attribuiti all'ufficio di Taranto 2.

Motivazioni.

Il presento atto dispone l'attivazione degli uffici di Taranto. Le nuove strutture assorbono le competenze dei preesistenti uffici delle imposte dirette, dell'I.V.A., del registro e della sezione staccata della Direzione regionale, che vengono quindi soppressi.

Per assicurare un'omogenea distribuzione dei carichi di lavoro tra i due uffici di Taranto vengono inoltre definiti criteri generali per la gestione di talune tipologie di atti nella fase di passaggio dai vecchi ai nuovi uffici. Per la stessa ragione viene demandata al direttore regionale la determinazione della competenza dei nuovi uffici relativamente ad alcuni rapporti pendenti presso gli uffici soppressi.

Viene infine stabilita una disciplina transitoria per gli adempimenti conseguenti al controllo formale delle dichiarazioni I.V.A. per le annualità fino al 1996. Trattandosi di adempimenti ormai residuali, per evitare diseconomie nell'utilizzo del personale adibito a tale attività si è ritenuto opportuno non frazionarne l'esecuzione tra i due uffici locali.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5 e art. 7, comma 3).

Roma, 10 dicembre 2002

Il direttore: FERRARA

TABELLA *A*

COMPETENZA TERRITORIALE
DEGLI UFFICI DI TARANTO

Sede	Circoscrizione territoriale
Taranto 1	Circoscrizioni 6, 7, 8, 9 e 10 di Taranto e comuni di Avetrana, Carosino, Faggiano, Fragagnano, Grottaglie, Leporano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Monteiasi, Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Ionico, San Marzano di San Giuseppe, Sava, Torricella.
Taranto 2	Circoscrizioni 1, 2, 3, 4 e 5 di Taranto e comuni di Castellaneta, Crispiano, Ginosa, Laterza, Martina Franca, Massafra, Montemesola, Mottola, Palagianello, Palagiano, Statte.

02A14784

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

ACCORDO 12 dicembre 2002.

Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'art. 4, dà facoltà a Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, di concludere accordi in questa Conferenza, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare l'art. 3, comma 7 e l'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, che disciplina le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;

Considerato che la delimitazione definitiva delle aree di salvaguardia rappresenta una delle misure che consente la tutela dei corpi idrici attraverso azioni volte prioritariamente alla prevenzione, alla riduzione dell'inquinamento e al perseguimento degli usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili, secondo le finalità del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Ritenuto necessario emanare linee guida cui potersi uniformare per conseguire gli obiettivi di tutela dello stato di qualità delle risorse idriche, in particolare delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto di pubblico interesse, per mezzo di criteri e modalità di riferimento a supporto dell'attività necessaria alla delimitazione delle aree di salvaguardia;

SANCISCE ACCORDO

ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo e le Regioni e le Province autonome sulle linee guida per la tutela della qualità dell acque destinate al consumo umano e sui criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, nei seguenti termini:

Art. 1.

Campo di applicazione e finalità

1. Il presente accordo reca, ai fini della tutela delle risorse idriche, le linee guida necessarie per la delimitazione definitiva delle aree di salvaguardia di cui all'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, sulla base dei criteri contenuti negli allegati I, II, III, IV e V, i quali costituiscono parte integrante del presente accordo.

2. In assenza della delimitazione definitiva della zona di rispetto da parte delle Regioni resta comunque ferma l'estensione stabilita ai sensi dell'art. 21, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 1999, pari a 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione,

3. Il presente accordo non si applica alle captazioni già esistenti all'entrata in vigore dello stesso destinate, su disposizione della competente Autorità d'ambito, ad essere abbandonate nei cinque anni successivi.

4. Il presente accordo viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2002

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

ALLEGATO 1

DEFINIZIONI

Ai fini del presente accordo si applicano le seguenti definizioni :

a. **Acquifero**: corpo permeabile in grado di immagazzinare e trasmettere un quantitativo idrico tale da rappresentare una risorsa d'importanza socio-economica ed ambientale.

b. **Acquifero non protetto**: acquifero che non presenta le caratteristiche di protezione delle acque sotterranee descritte alla lettera c.

c. **Acquifero protetto**: è un acquifero separato dalla superficie del suolo o da una falda libera o da una falda sovrastante mediante un corpo geologico con caratteristiche di conducibilità idraulica, continuità laterale e spessore tali da impedire il passaggio dell'acqua per tempi dell'ordine dei 40 anni. La continuità areale del corpo geologico deve essere accertata per una congrua estensione, tenuto conto dell'assetto idrogeologico secondo gli elementi contenuti nell'allegato 2. Un acquifero s'intende protetto quando i risultati delle indagini nel sottosuolo e le prove idrogeologiche e idrochimiche eseguite verificano appieno almeno una delle condizioni di cui sopra. Un acquifero protetto può essere localizzato anche al di sotto di un acquifero vulnerabile ai nitrati di origine agricola e ai prodotti fitosanitari, ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto legislativo n° 152/99, qualora siano rispettate le condizioni precedentemente illustrate.

d. **Area di ricarica**: la superficie dalla quale proviene alimentazione al corpo idrico sotterraneo considerato; è costituita dall'area nella quale avviene l'infiltrazione diretta alle acque sotterranee delle acque meteoriche o dall'area di contatto con i corpi idrici superficiali (laghi, corsi d'acqua naturali o artificiali) dai quali le acque sotterranee traggono alimentazione.

e. **Centri di pericolo**: tutte le attività, insediamenti, manufatti in grado di costituire, direttamente o indirettamente, fattori certi o potenziali di degrado quali-quantitativo delle acque.

f. **Emergenze naturali ed artificiali della falda**: siti in cui la morfologia dell'area, anche se modificata da interventi antropici, determina l'affioramento in superficie delle acque sotterranee, dovuto alla loro naturale circolazione nel sottosuolo.

g. **Falda**: le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nella zone di saturazione e in diretto contatto con il suolo e sottosuolo, circolanti nell'acquifero e caratterizzate da movimento e presenza continua e permanente. Essa può essere distinta, secondo le condizioni idrauliche ed al contorno in libera, confinata, semiconfinata/semilibera:

- libera: falda limitata solo inferiormente da terreni impermeabili e che può ricevere apporti laterali e dalla superficie;
- confinata: falda limitata inferiormente e superiormente da livelli impermeabili (acquicludi), con acqua in pressione, che può ricevere alimentazione solo lateralmente e, nel caso si abbia una risalienza dei livelli al di sopra del piano campagna, si ha una falda artesiana;
- semiconfinata: falda limitata da livelli semipermeabili (acquitardi) che permettono un debole passaggio da una falda all'altra e, a seconda dell'oggetto dell'indagine, si distinguono una falda semiconfinata o semilibera;

Non costituiscono una falda i livelli discontinui e/o di modesta estensione presenti all'interno e al di sopra di una litozona a bassa conducibilità idraulica.

h. **Isocrona:** linea che congiunge i punti d'uguale tempo d'arrivo delle particelle d'acqua ad un'opera di captazione con un percorso attraverso il mezzo saturo.

i. **Opera di captazione**: opera o complesso d'opere, realizzate in corrispondenza della sorgente (captazione alla sorgente), o nel corpo dell'acquifero alimentatore (captazione in acquifero) o realizzate ai punti di presa d'acque superficiali (derivazione), atte a sfruttare la risorsa idrica. Tale opera deve essere progettata e realizzata in modo tale da non pregiudicare lo stato quali-quantitativo della risorsa e deve essere dotata d'idonee strutture e strumentazioni per la misura dei parametri quali-quantitativi.

l. **Pozzo**: struttura realizzata mediante una perforazione, generalmente completata con rivestimento, filtri, dreno e cementazione e sviluppata al fine di consentire l'estrazione d'acqua dal sottosuolo.

m. **Piezometro**: pozzo generalmente di diametro ridotto che filtra solo un tratto d'acquifero significativo ai fini della misura del livello piezometrico della falda in esame.

n. **Pozzo di monitoraggio**: pozzo che consente il prelievo di campioni d'acqua rappresentativi della falda interessata dai filtri. Per particolari configurazioni del flusso idrico sotterraneo, pozzo di monitoraggio e piezometro possono coincidere.

o. **Protezione dinamica**: è costituita dall'attivazione e gestione di un preordinato sistema di monitoraggio delle acque in afflusso alle captazioni in grado di verificarne periodicamente i fondamentali parametri quantitativi e qualitativi e di consentire con sufficiente tempo di sicurezza la segnalazione d'eventuali loro variazioni significative.

p. **Protezione statica**: è costituita dai divieti, vincoli e regolamentazioni che si applicano alle zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione finalizzati alla prevenzione del degrado quali-quantitativo delle acque in afflusso alle captazioni. A tal scopo possono essere eventualmente realizzate opportune opere, anche ad integrazione di quelle di captazione, in grado di minimizzare o eliminare i problemi di incompatibilità tra uso del territorio e qualità delle risorse idriche captate.

q. **Serbatoio artificiale**: è un accumulo d'acqua, realizzato artificialmente, costituito da un'opera di sbarramento, dal bacino di ritenuta comprensivo delle rive e dal volume idrico invasato.

r. **Soggiacenza**: in una falda libera è rappresentata dalla profondità del livello della falda misurata in un pozzo o piezometro rispetto alla superficie del suolo; nella falda confinata la soggiacenza s'intende la profondità del tetto dell'acquifero.

s. **sorgente**: punto o area più o meno ristretta, in corrispondenza della quale si determina la venuta a giorno d'acque sotterranee.

t. **Tempo di sicurezza**: intervallo temporale rappresentato dal periodo necessario perché una particella d'acqua durante il suo flusso idrico sotterraneo (naturale o indotto dal pompaggio) nel mezzo saturo, raggiunga il punto di captazione spostandosi lungo la superficie della falda. Il valore numerico da attribuire a tale intervallo temporale deve tenere conto anche del tempo necessario per implementare misure d'approvvigionamento idrico alternativo o sistemi di disinquinamento delle acque sotterranee. Il tempo di sicurezza è utilizzato per la delimitazione delle zone di rispetto mediante la cartografia d'isocrone.

u. **Vulnerabilità dell'acquifero**: suscettività di un acquifero ad ingerire e permettere la migrazione di una o più sostanze inquinanti che producono un impatto sulle caratteristiche qualitative delle acque sotterranee, limitandone in tal modo anche la disponibilità quantitativa. Tale vulnerabilità viene definita anche vulnerabilità intrinseca. La vulnerabilità specifica dell'acquifero è invece considerata verso determinati contaminanti, come ad esempio nel caso di nitrati di origine agricola e prodotti fitosanitari previsti dagli articoli 19 e 20 del decreto legislativo n° 152.

v. **Zona di riserva:** zona interessata da risorse idriche pregiate, che può essere delimitata e gestita per preservare nel tempo la quantità e qualità delle acque, anche ai fini della possibilità di un loro futuro utilizzo, con particolare riferimento a quelle dotate di caratteristiche di potabilità.

ALLEGATO 2

DELIMITAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA

TITOLO I: CRITERI GENERALI

1. Le aree di salvaguardia di sorgenti, pozzi e punti di presa delle acque superficiali sono suddivise, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n° 152/99, in zona di tutela assoluta, zona di rispetto e zona di protezione.
2. I criteri per la delimitazione delle aree di salvaguardia e l'estensione delle diverse zone sono stabiliti in funzione delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche, idrologiche e idrochimiche delle sorgenti, dei pozzi e dei punti di presa da acque superficiali.
3. Le singole zone sono individuate secondo i seguenti criteri:
   a) **criterio geometrico**: di norma adottato per la delimitazione della zona di tutela assoluta e della zona di rispetto per le derivazioni da corpi idrici superficiali e, in via provvisoria, per la delimitazione delle zone di rispetto dei pozzi e delle sorgenti;
   b) **criterio temporale**: basato sul tempo di sicurezza, così come definito alla lettera t) dell'allegato 1. Si applica, in prevalenza, per la delimitazione definitiva della zona di rispetto di pozzi ed eventualmente di sorgenti, laddove applicabile. Tale criterio deve tenere conto degli elementi tecnici riportati nel Titolo II del presente allegato;
   c) **criterio idrogeologico**: basato sugli elementi idrogeologici specifici dell'acquifero e dei suoi limiti, viene usualmente applicato alle zone di protezione alle captazioni da sorgenti ed alle zone di rispetto dei pozzi in condizioni idrogeologiche di particolari complessità che impediscono l'utilizzo del criterio temporale; fa parte del presente criterio anche il metodo basato sul tempo di dimezzamento della portata massima annuale delle sorgenti.
4. Le delimitazioni effettuate utilizzando i criteri di cui alle lettere b) e c) devono basarsi su studi geologici, idrogeologici, idrologici, idrochimici e microbiologici, e sui dati storici delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa interessata; detti studi sono finalizzati ad identificare e definire i limiti delle aree interessate dalla captazione e devono essere redatti sulla base dei contenuti degli allegati al presente regolamento.
5. La durata dell'applicazione del criterio di individuazione di cui alla lettera a) può essere prevista dalle Regioni per le sorgenti di limitata importanza sulla base di studi preliminari che individuino una scarsa urbanizzazione del bacino afferente alla captazione ed in attesa di ulteriori conoscenze sulla circolazione idrica sotterranea.

6. La gestione delle aree di salvaguardia, così come prevista anche dagli articoli 13 e 24 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, deve prevedere interventi di manutenzione e riassetto e tenere conto del monitoraggio effettuato in conformità alle disposizioni del decreto legislativo n° 152/99.
7. Tra i criteri da considerare per l'eventuale revisione delle aree di salvaguardia, previa verifica da effettuare ogni 10 anni o in tempo minore se le condizioni lo richiedono, si indicano:
   a) l'insorgere di fattori nuovi o cause che determinano variazioni rispetto alle condizioni che hanno consentito la delimitazione in atto, con particolare riferimento a variazioni quali-quantitative delle risorse idriche estratte, derivate, o a cambiamenti nell'assetto piezometrico determinati dall'insorgere di cause naturali o antropiche, o in presenza di più recenti acquisizioni tecniche e scientifiche;
   b) la destinazione assegnata dai Piani Regolatori Generali (P.R.G.) e dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) ai territori interessati o interessabili dalle nuove aree di salvaguardia e l'eventuale presenza, su dette aree, di centri di pericolo.

La delimitazione delle aree di salvaguardia resta in vigore anche nel caso in cui le captazioni siano temporaneamente disattivate.

8. Nel caso in cui le aree di salvaguardia delle captazioni esistenti comprendano potenziali centri di pericolo per la qualità delle acque, è opportuno valutare tutte le opportunità per la gestione delle captazioni, compreso l'abbandono delle medesime; qualora ciò non sia possibile si possono adottare oltre alle misure di cui al successivo Titolo II, punto 3, anche ulteriori misure complementari quali :
   a) l'intensificazione del monitoraggio quali-quantitativo;
   b) l'interconnessione, ove possibile, della rete di distribuzione con altre fonti o reti di approvvigionamento;
   c) il piano di intervento in caso di emergenza di cui al successivo Titolo II, punto 5;
   d) la ristrutturazione delle opere di captazione.

TITOLO II: ELEMENTI TECNICI

1. La protezione statica, così come definita alla lettera p dell'allegato 1, tende a prevenire ed eliminare gli elementi di pericolo derivanti da:
   a) utilizzazioni specifiche, insediamenti ed attività in atto o previste;
   b) interventi e loro dotazioni collaterali, indipendentemente dalle finalità specifiche;
   c) infrastrutture, canalizzazioni, opere di urbanizzazione, opere idrauliche, opere d'uso e trasformazione del suolo e del sottosuolo;
   d) destinazioni d'uso del suolo.

2. Per una tutela più efficace, la protezione statica, così come definita alla lettera p dell'allegato 1, ove ritenuto opportuno a giudizio della regione e tenuto conto della situazione locale di protezione e di pericolo di contaminazione della risorsa, nonché del relativo aspetto tecnico-economico, è integrata dalla protezione dinamica. In particolare, per le captazioni di modesta entità si applica, di norma, la sola protezione statica, mentre, per le captazioni di rilevante entità o interesse, la protezione statica è associata alla protezione dinamica. Il monitoraggio previsto per la protezione dinamica delle captazioni dovrà essere integrato nell'ambito di quello necessario alla classificazione delle acque previsto nell'allegato 1 del decreto legislativo n° 152/99.
3. Per le captazioni in acquiferi non protetti preesistenti all'entrata in vigore del presente regolamento con presenza di centri di pericolo nelle zone di rispetto, devono essere attuate le prescrizioni impartite dalla regione per gli interventi necessari per la messa in sicurezza dei centri di pericolo individuati dalle regioni medesime. Il Gestore del servizio idrico integrato, così come definito all'articolo 2, lettera o-bis), del decreto legislativo n° 152/99, dovrà intensificare l'attività di controllo e monitoraggio ai fini della tutela quali-quantitativa della risorsa e della disponibilità delle acque destinate al consumo umano.
4. In relazione al peculiare grado di protezione e pericolo di contaminazione delle risorse idriche potranno essere previsti sistemi di allarme in tempo reale, che segnalino variazioni significative delle caratteristiche fisico chimiche delle acque affluenti alle opere di presa.
5. Nella definizione degli interventi di protezione statica e dinamica sono previsti un piano di approvvigionamento idrico alternativo e le misure da adottarsi in caso di emergenza idrica.
6. Per le sorgenti ed i pozzi, la delimitazione delle aree di salvaguardia è basata sugli elementi geologici, idrogeologici, idrologici, idrochimici e microbiologici, e in particolare sui seguenti elementi:
   a) la struttura geologica e idrogeologica dell'acquifero e la sua estensione;
   b) l'ubicazione delle aree di alimentazione;
   c) le interazioni dei corpi idrici superficiali con le falde e degli acquiferi superficiali con quelli più profondi;
   d) la circolazione delle acque nel sottosuolo, anche mediante prove sperimentali;
   e) le caratteristiche qualitative delle acque sotterranee e delle eventuali acque superficiali in rapporto di comunicazione, in particolare con l'esame di parametri chimico-fisici, chimici e microbiologici, non tanto in relazione all'utilizzo potabile delle acque, ma come elementi di valutazione delle condizioni di circolazione idrica nel sottosuolo, anche con evidenziazione di eventuali arricchimenti naturali connessi con la presenza di rocce e giacimenti minerari e lo svolgimento di processi idrotermali o di circolazione di fluidi di origine profonda;

f) gli effetti indotti sulle acque sotterranee e sui naturali equilibri idrogeologici dalle captazioni;

g) la compatibilità delle portate estratte dal sottosuolo con la disponibilità e la qualità delle risorse idriche in accordo con i criteri di cui all'allegato 1, punto 4, del decreto legislativo n° 152/99;

h) l'ubicazione dei potenziali centri di pericolo così come definiti all'allegato 1, lettera e del presente regolamento, ovvero quelli di cui all'articolo 21, commi 5 e 6, del decreto legislativo n° 152/99;

i) gli aspetti pedo-agronomici con particolare riferimento alla capacità protettiva del suolo, finalizzata alla valutazione della vulnerabilità dell'acquifero all'inquinamento da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari.

7. Per le acque superficiali gli studi sono volti alla definizione, all'interno del bacino idrografico di pertinenza e con maggiore dettaglio nelle immediate vicinanze dell'opera di presa, dei seguenti elementi, che sono altresì finalizzati alla valutazione degli effetti della disponibilità della risorsa alla captazione. In particolare si considerano i seguenti elementi:

a) le caratteristiche geomorfologiche;

b) la morfometria del corpo idrico e le portate alle sezioni significative;

c) la struttura geologica ed idrogeologica;

d) le caratteristiche pedo-agronomiche;

e) la climatologia e l'idrologia;

f) i processi geomorfici con particolare riguardo all'erosione ed al trasporto solido;

g) le caratteristiche qualitative delle acque (parametri chimico-fisici, chimici e microbiologici e biologici, connessi a processi naturali o antropici);

h) le derivazioni e gli apporti idrici;

i) l'ubicazione dei potenziali centri di pericolo così come definiti all'allegato 1, lettera e;

j) i vincoli naturalistici e paesaggistici;

k) le sistemazioni idraulico-forestali.

8. Nel caso di captazione di acque superficiali in bacini idrografici in cui vi sia un significativo afflusso di acque sotterranee il cui bacino di alimentazione si estenda, sia pure in parte, anche al di fuori del bacino idrografico stesso, è opportuno considerare anche i dati relativi al suddetto bacino di alimentazione delle acque sotterranee.

ALLEGATO 3

CRITERI PER LA DELIMITAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DEI POZZI

TITOLO I: CRITERI PER LA DELIMITAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA

A. Delimitazione della zona di tutela assoluta

1. La zona di tutela assoluta, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n° 152/99, deve avere una estensione di almeno 10 m di raggio dal punto di captazione in caso di acque sotterranee.
2 La zona di tutela assoluta deve essere, ove possibile, opportunamente recintata e deve essere protetta dalle esondazioni dei corpi idrici limitrofi e provvista di canalizzazioni per il deflusso delle acque meteoriche.

B. Delimitazione della zona di rispetto

1. Per la delimitazione della zona di rispetto definitiva ed in particolare modo per quanto riguarda la zona di rispetto ristretta ed allargata vengono di norma utilizzati il criterio temporale e il criterio idrogeologico, in relazione alle conoscenze sull'assetto idrogeologico locale.
2. Per la delimitazione della zona di rispetto ristretta di cui all'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n° 152/99, è di norma adottato un tempo di sicurezza di 60 giorni definito con i criteri di cui al successivo Titolo II.
3. Per la zona di rispetto allargata è di norma adottato un tempo di sicurezza di 180 o di 365 giorni, considerando il pericolo di contaminazione e la protezione della risorsa.
4. A scopo cautelativo ciascun inquinante viene sempre considerato conservativo, cioè non soggetto a degradazione, adsorbimento, decadimento, etc.; per le elaborazioni deve essere adottata la velocità di filtrazione dell'acqua nel mezzo saturo.
5 Nel caso di acquifero protetto, l'estensione della zona di rispetto ristretta può coincidere con la zona di tutela assoluta. In tal caso, deve essere garantito il grado di protezione dell'acquifero, vietando, nelle relative zone di rispetto, le attività che possono compromettere la naturale condizione di protezione.
6. In sistemi fessurati o carsificati possono essere individuate anche una o più zone di rispetto non direttamente collegate all'opera di captazione (zone di rispetto aggiuntive) in corrispondenza delle quali siano stati verificati fenomeni di infiltrazione con collegamenti rapidi alle risorse idriche captate nel punto d'acqua (pozzo o sorgente).

7. All'interno delle zone di rispetto, ai fini della disciplina delle strutture o delle attività di cui all'articolo 21, commi 5 e 6, del decreto legislativo n° 152/99, per favorire la tutela della risorsa, devono essere considerati, oltre le prescrizioni di cui al medesimo articolo, anche i seguenti elementi:
   a) per quanto riguarda l'edilizia residenziale e le relative opere di urbanizzazione:
      I. la tenuta e la messa in sicurezza dei sistemi di collettamento delle acque nere, miste e bianche;
      II. la tipologia delle fondazioni, in relazione al pericolo di inquinamento delle acque sotterranee;
   b) per quanto riguarda le opere viarie, ferroviarie ed in genere le infrastrutture di servizio:
      I. le modalità di realizzazione delle reti di drenaggio superficiale;
      II. le modalità di controllo della vegetazione infestante;
      III. le modalità di stoccaggio ed utilizzazione di fondenti stradali in caso di neve e ghiaccio;
      IV. le modalità di realizzazione delle sedi stradali, ferroviarie e delle strutture ed opere annesse;
      V. le captazioni di acque affluenti ad opere in sotterraneo, per quanto attiene alla loro eventuale utilizzazione a scopo potabile;
   c) per quanto riguarda le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione:
      I. la capacità protettiva dei suoli in relazione alle loro caratteristiche chimico-fisiche;
      II. le colture compatibili;
      III. le tecniche agronomiche;
      IV. la vulnerabilità dell'acquifero ai nitrati di origine agricola e ai prodotti fitosanitari di cui agli articoli 19 e 20 e all'allegato 7 del decreto legislativo n° 152/99;
      V. le aree dove è già presente una contaminazione delle acque.
8. Ai fini dell'applicazione del punto 7 è opportuno definire i criteri di compatibilità dell'eventuale presenza di pozzi per acqua attivi o dismessi, diversi da quelli indicati nell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n° 152/99.

C. Delimitazione della zona di protezione

1. La zona di protezione è delimitata sulla base di studi idrogeologici, idrochimici ed idrologici e tenendo conto anche della vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento così come indicato dagli articoli 19 e 20 e dall'allegato 7 del decreto legislativo n° 152/99. Tale zona non è individuata in relazione ad una singola captazione, ma la sua delimitazione e le prescrizioni, necessarie per la tutela del patrimonio idrico con particolare riferimento alle aree di ricarica della falda, alle emergenze naturali ed artificiali della falda e alle zone di riserva, sono

indicate nell'ambito del Piano di tutela delle acque di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n° 152/99.

2. Ai fini dell'individuazione e disciplina delle aree di ricarica delle falde e delle emergenze naturali ed artificiali delle stesse si tiene conto:
   - l'estensione e la localizzazione;
   - le caratteristiche idrogeologiche, idrochimiche e pedologiche;
   - l'importanza dell'acquifero alimentato e il suo grado di sfruttamento;
   - l'uso reale del suolo e le destinazioni d'uso;
   - il ciclo integrale dell'acqua.

3. Per quanto riguarda le zone di riserva, in considerazione della notevole rilevanza che assumono ai fini degli approvvigionamenti idrici da destinarsi al consumo umano e delle elevate caratteristiche quali-quantitative, sono individuate sulla base delle indicazioni emergenti dagli strumenti di pianificazione di settore o territoriale, regionale o locale, ed anche alle disposizioni di cui al d.p.c.m. 4 marzo 1996, n. 47. Devono, inoltre, essere eseguiti degli studi idrogeologici, idrologici, idrochimici, microbiologici e pedologici attraverso i quali sarà possibile individuare l'estensione e la configurazione di dette zone in relazione alle previsioni del grado di sfruttamento, nonché in relazione alla situazione di protezione e pericolo di inquinamento della risorsa. Al fine di preservare nel tempo le caratteristiche quali-quantitative delle risorse idriche presenti nelle zone di riserva possono essere adottate misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici, in modo simile a quanto previsto per le altre aree di salvaguardia. Le limitazioni hanno di norma una durata minima di 10 anni, che può essere ridotta in rapporto alle previsioni degli strumenti di pianificazione di settore o territoriale, regionale o locale. Tali strumenti possono operare anche una revisione delle zone di riserva. Nel caso di successivo utilizzo delle risorse idriche presenti all'interno delle zone di riserva, si dovrà procedere alla delimitazione delle aree di salvaguardia.

TITOLO II: MODALITÀ OPERATIVE DA SEGUIRE PER L'APPLICAZIONE DEL CRITERIO TEMPORALE

1. Le zone di rispetto individuate con criterio temporale, dopo aver individuato la struttura idrogeologica del sottosuolo, sono delimitate con la seguente metodologia:
   a) ricostruzione della piezometria statica e valutazione delle distorsioni indotte in funzione delle portate massime concesse dei pozzi, applicando le consuete leggi dell'idrodinamica sotterranea appropriate al tipo di pozzo e di acquifero considerati;

b) tracciamento delle linee di flusso e loro suddivisione in intervalli di uguale tempo di percorrenza;

c) tracciamento delle linee isocrone.

Tale procedura può essere seguita anche mediante l'utilizzo di appositi codici numerici. Il tipo di codice usato, i valori e l'origine dei parametri numerici e le assunzioni adottate nelle elaborazioni devono essere esplicitate all'interno degli studi e delle indagini eseguite per il dimensionamento delle aree di salvaguardia. Deve esser privilegiato il ricorso a codici numerici di riconosciuta affidabilità e devono essere seguite procedure standard di utilizzo.

2. Dopo tale ricostruzione, si scelgono linee isocrone idonee ad identificare il limite fra aree a diverso grado di tutela, corrispondenti ai diversi valori del tempo di sicurezza considerato.
3. Nell'elaborazione dovranno essere presi in attenta considerazione l'influenza della struttura idrogeologica sulla piezometria e sulla rete di flusso in condizioni dinamiche ed in specie, i limiti, le variazioni di conducibilità idraulica e trasmissività, i caratteri idraulici degli acquiferi e dei livelli semipermeabili.
4. I risultati ottenuti con i calcoli devono essere ampiamente descritti e documentati.
5. Al fine di ottenere i parametri numerici da utilizzare, è necessaria l'effettuazione, sui pozzi, di prove di tipo idrodinamico e/o idrochimico, che risultino idonee al caso esaminato. Le prove idrauliche, eseguite possibilmente mediante un pozzo di prova e più piezometri, devono essere effettuate solo sulla stessa falda da esaminare, interpretandone le curve sperimentali con correzioni opportune. Eventuali misure simultanee eseguite su falde diverse da quello oggetto della prova sono utilizzabili per lo studio di una eventuale intercomunicazione delle falde dal punto di vista idraulico. Le prove con traccianti dovranno essere effettuate con l'impiego di sostanze innocue sotto il profilo igienico, sanitario e ambientale. Gli schemi riportati nelle Fig. 1 e 2 esemplificano una delimitazione delle aree di salvaguardia rispettivamente per un pozzo singolo e per gruppi di pozzi nel reciproco raggio di influenza.
6. Parallelamente alla delimitazione delle zone di rispetto, sono individuati gli eventuali centri di pericolo di cui all'allegato 2, titolo II, punto 1 che, per potenzialità di contaminazione, devono essere assoggettati a controllo. A tal fine possono essere realizzati, ove non esistenti, pozzi e/o piezometri.

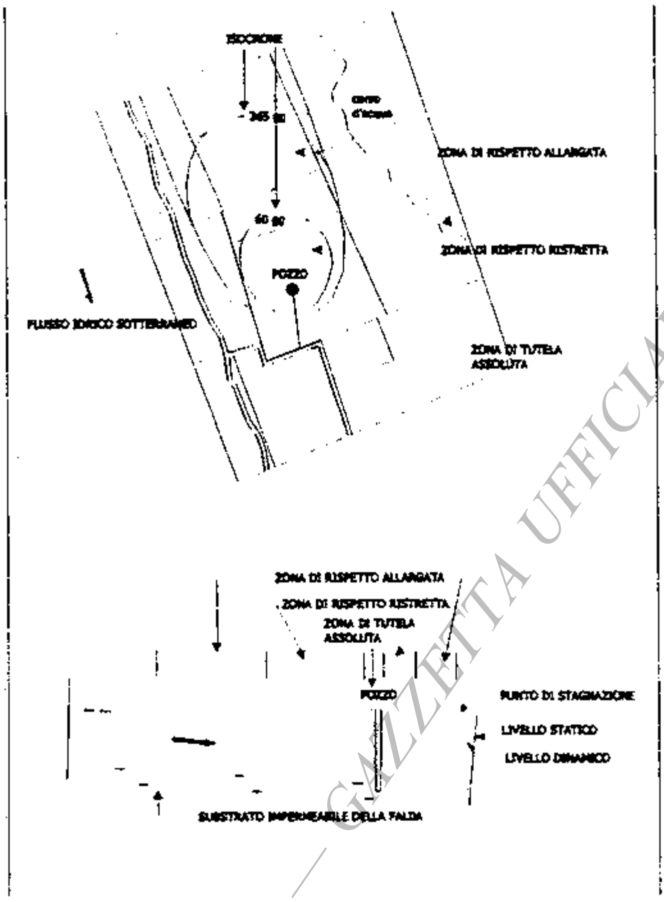


Figura 1 – Esemplificazione della delimitazione delle aree di salvaguardia di un pozzo

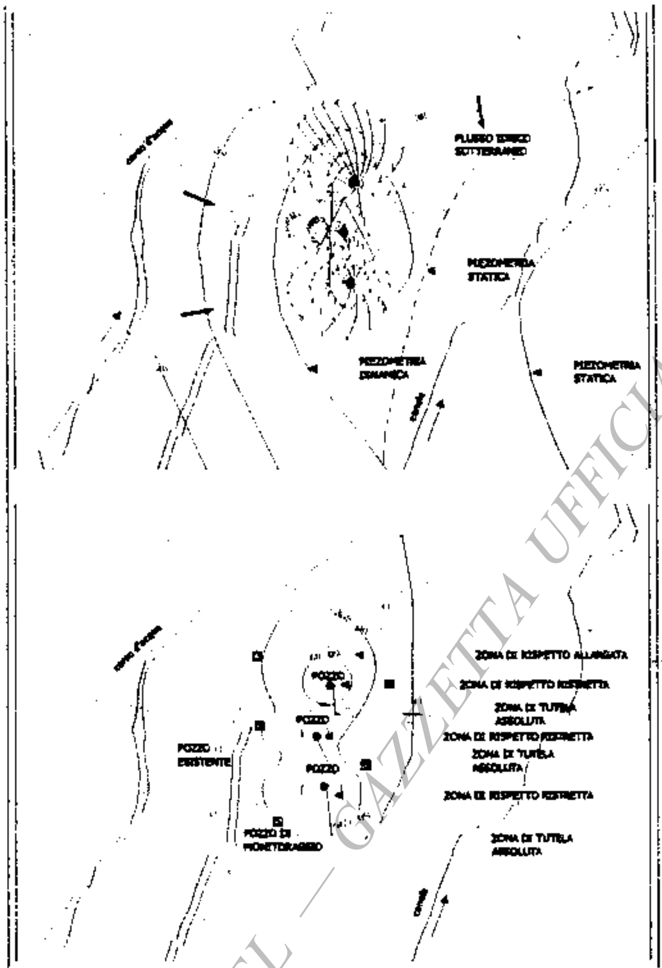


Figura 2 – Esemplificazione della delimitazione delle aree di salvaguardia di più pozzi

ALLEGATO 4

CRITERI PER LA DELIMITAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE SORGENTI

TITOLO I: CRITERI PER LA DELIMITAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA

A. Delimitazione della zona di tutela assoluta.

1. Ai fini della delimitazione della zona di tutela assoluta ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n° 152/99, si deve tenere conto della diversa tipologia delle opere di captazione (bottini di presa, drenaggi, gallerie drenanti, trincee drenanti, pozzi verticali e dreni, captazione diretta in cavità sotterranea o grotta), nonché della protezione dell'acquifero e del pericolo di inquinamento a cui è soggetta la risorsa e la rilevanza della captazione.
2. Nella zona di tutela assoluta deve essere assicurata un'efficace protezione da frane e da fenomeni di intensa erosione ed alluvioni.
3. Ove possibile la zona di tutela assoluta deve essere opportunamente recintata.

B. Delimitazione della zona di rispetto

1. Qualora sia adottato il criterio geometrico di cui all'allegato 2, Titolo I, punto 3, lettera a), la zona di rispetto si configura come una porzione di cerchio di raggio non inferiore a 200 m con centro nel punto di captazione, che si estende idrogeologicamente a monte dell'opera di presa ed è delimitata verso valle dall'isoipsa passante per la captazione; quando le condizioni idrodinamiche dell'acquifero lo richiedano, la zona di rispetto potrà essere estesa idrogeologicamente anche a valle dell'opera di presa per un'estensione adeguata alla situazione.
2. Qualora sia adottato il criterio idrogeologico di cui all'allegato 2, Titolo I, punto 3, lettera c), esso deve basarsi sugli studi di cui all'Allegato 2, effettuati anche mediante l'uso di tecniche idrochimiche (facies idrochimiche, uso traccianti e di isotopi ambientali). Tra i vari metodi applicabili può essere utilizzato anche quello basato sul tempo di dimezzamento della portata massima annuale; tale metodo, la cui applicabilità deve essere verificata caso per caso sulla base dell'assetto idrogeologico, richiede la disponibilità di serie affidabili di misure di portata per determinare la curva di esaurimento delle sorgenti.
3. Qualora sia adottato il criterio temporale, viene di norma utilizzato un tempo di sicurezza di 60 giorni, per la zona di rispetto ristretta e di norma di 180 o di 365 giorni per quella allargata, in funzione della protezione e del pericolo di contaminazione della risorsa.

4. A scopo cautelativo ciascun inquinante viene sempre considerato conservativo, cioè non soggetto a degradazione, adsorbimento, decadimento, etc.; per le elaborazioni deve essere adottata la velocità di filtrazione dell'acqua nel mezzo saturo.

C. Delimitazione della zona di protezione

1. Il dimensionamento della zona di protezione di una sorgente è possibile in base a studi idrogeologici, idrochimici e idrologici della struttura acquifera alimentatrice; in via cautelare appare opportuno comprendere nella zona di protezione l'intera area di alimentazione delle sorgenti, comprese eventuali strutture acquifere limitrofe dalle quali sia attivo un significativo fenomeno di travaso idrico sotterraneo. Una delimitazione più dettagliata potrà essere effettuata sulla base di ulteriori studi e monitoraggio quali-quantitativo delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee.
2. Per le sorgenti alimentate da strutture estremamente vaste, la severità dei vincoli è rapportata in relazione all'importanza della captazione e alla presenza di elementi critici sotto il profilo della tutela della risorsa.
3. In base alle risultanze degli studi potranno essere individuati, all'interno dei piani sovracomunali, gli interventi più idonei per la tutela del patrimonio idrico e per la messa in sicurezza degli eventuali insediamenti esistenti che possano comportare il pericolo di inquinamento.
4. Per le zone di riserva si adotta quanto precedentemente esposto all'allegato 3,Titolo I, parte C, punto 3.

ALLEGATO 5

CRITERI PER LA DELIMITAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI DI ACQUE SUPERFICIALI

1. I provvedimenti di tutela tendono a garantire che le attività svolte nel territorio circostante la presa non abbiano un immediato riflesso sulla qualità delle acque captate.
2. L'evento che può dare luogo ad un inquinamento può derivare da acque superficiali e sotterranee contaminate e da dilavamento del suolo. Tale evento può derivare anche da un affluente del corpo idrico nel quale avviene la presa d'acque.
3. La delimitazione delle aree di salvaguardia è conseguente alla realizzazione degli studi di cui all'allegato 2, Titolo II, punto 7.
4. Gli studi relativi alla delimitazione delle aree di salvaguardia devono estendersi per un'area congrua in relazione al mantenimento della qualità dell'acqua captata, che consideri il rapporto tra la portata derivata e il volume o la portata del corpo idrico superficiale.
5. Qualora sia possibile, il posizionamento dell'opera di presa deve essere tale da evitare afflussi di inquinanti, considerando in modo opportuno correnti e, per laghi e bacini, fenomeni di stratificazione termica della masse idriche. Per le opere di presa esistenti e nei casi in cui ciò non sia possibile, devono essere adottati provvedimenti cautelativi adeguati.

TITOLO I: CORSI D'ACQUA NATURALI E CANALI ARTIFICIALI

A. Delimitazione della zona di tutela assoluta

1 La zona di tutela assoluta deve avere, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n° 152/99, una estensione, ove possibile, di almeno 10 metri di raggio e deve essere adeguatamente protetta per un'area comprendente i manufatti pertinenti alla captazione.

2 La zona di tutela assoluta è destinata esclusivamente a contenere le opere necessarie ad assicurare la derivazione di acque, il loro eventuale trattamento e trasferimento.

B. Delimitazione della zona di rispetto

1. La zona di rispetto è costituita da un'area circostante la zona di tutela assoluta che si sviluppa a monte dell'opera di presa interessante il corso d'acqua e le relative sponde. L'estensione longitudinale, ove possibile non inferiore a 200 m, deve essere correlata a vari fattori tra cui, in particolare, la portata d'acqua derivata, la velocità e la portata del corpo idrico. L'ampiezza laterale dell'area, rispetto all'asta del corso d'acqua, sarà valutata in relazione alle condizioni di pericolo di inquinamento, tenendo particolare conto dell'uso delle aree, nonché, ove necessario, del rapporto acque superficiali-acque sotterranee.

2. Nel caso di centri di pericolo già esistenti, non rimovibili a breve-medio termine, devono essere realizzate apposite misure complementari, in relazione alla minore sicurezza delle captazioni.

C. Delimitazione della zona di protezione

1. La zona di protezione delle captazioni di acque superficiali è finalizzata al mantenimento e al miglioramento delle caratteristiche di qualità dell'acqua nei corpi idrici del bacino a monte della presa, con riferimento alle previsioni del piano di tutela delle acque di cui all'art. 44 del decreto legislativo n° 152/99.
2. Nelle zone di protezione possono essere previsti sistemi di monitoraggio ed allarme per segnalare tempestivamente variazioni delle caratteristiche fisico-chimiche del corpo idrico superficiale. Tali sistemi sono dimensionati e posizionati a seconda delle caratteristiche idrogeologiche del bacino e dei corpi idrici superficiali e della rilevanza dell'opera di presa.

TITOLO II: LAGHI, BACINI NATURALI E ARTIFICIALI

A. Delimitazione della zona di tutela assoluta e della zona di rispetto

1. Date le caratteristiche peculiari dei corpi lacustri la zona di tutela assoluta e la zona di rispetto, di norma coincidono.
2. L'area interessa, ove possibile, una porzione di lago delimitata da una circonferenza di raggio non inferiore a 200 m con centro nell'opera di captazione e deve estendersi verso la costa più vicina, interessandone un tratto di lunghezza non inferiore a quello compreso tra gli estremi della proiezione del diametro sulla costa stessa.

B. Delimitazione della zona di protezione

1. La zona di protezione delle captazioni di laghi e bacini naturali e artificiali è finalizzata al mantenimento e al miglioramento delle caratteristiche di qualità dell'acqua nei corpi idrici del bacino a monte della presa, con riferimento alle previsioni del Piano di tutela delle acque di cui all'art. 44 del decreto legislativo n° 152/99.
2. Per la zona di protezione valgono le considerazioni fatte per i corsi d'acqua. In particolare nelle zone di protezione di risorse idriche che alimentano bacini artificiali utilizzati a scopo potabile e considerati di valore strategico, possono essere posti vincoli all'espansione dei centri urbani, allo scarico di acque reflue. all'installazione di industrie pericolose, all'allevamento del bestiame, all'attività agricola intensiva, all'apertura di cave, ad interventi colturali che favoriscono l'erosione e l'instabilità dei versanti ed ogni altra attività e destinazione d'uso del territorio che può compromettere lo stato della risorsa utilizzata.

02A14746

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 21 novembre 2002.

Definizione di modalità e condizioni per l'assegnazione della capacità di trasporto per l'importazione, l'esportazione e il transito di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale sulla frontiera elettrica settentrionale per l'anno 2003. (Deliberazione n. 190/02).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 novembre 2002;

Premesso che:

l'art. 2, comma 12, lettera *d)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;

l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito; decreto legislativo n. 79/1999), di attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 96/92/CE), dispone che l'Autorità fissi le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete di trasmissione nazionale la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità dei servizi di trasmissione e di dispacciamento;

l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, prevede che, con provvedimento dell'Autorità, siano individuate modalità e condizioni delle importazioni nel caso risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili tenuto conto di un'equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero;

Visti:

la direttiva 96/92/CE;

la legge n. 481/1995;

il decreto legislativo n. 79/1999;

Viste:

la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 264 del 10 novembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 162/99);

la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel supplemento ordinario n. 277 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001, come successivamente modificata e integrata;

la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2001, n. 301/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 8 del 10 gennaio 2002 (di seguito: deliberazione n. 301/01);

la delibera dell'Autorità 21 novembre 2002, n. 189/02 (di: seguito: delibera n. 189/02);

Considerato che:

nell'anno 2003, con la piena operatività dell'interconnessione elettrica con la Grecia, si manifesterà un'accresciuta esigenza, difformemente da quanto avvenuto negli anni precedenti, di utilizzare le capacità di trasporto sulle diverse frontiere elettriche dell'Italia anche ai fini di esportazione e di transito di energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale, ove per transito è da intendersi l'importazione e la contestuale esportazione di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale;

con nota in data 22 ottobre 2002, prot. AD/P2002000214 (prot. Autorità n. 22042 del 22 ottobre 2002), la società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) ha comunicato all'Autorità, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, i valori delle capacità di trasporto utilizzabili per l'importazione di energia elettrica sulla frontiera elettrica settentrionale per l'anno 2003, articolando la medesima capacità di trasporto per frontiere elettriche, per il periodo invernale, per quello estivo e per il mese di agosto;

il Gestore della rete con nota in data 6 novembre 2002, prot. AD/P2002000225 (prot. Autorità n. 23426 del 7 novembre 2002) ha comunicato all'Autorità i valori delle capacità di trasporto utilizzabili per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica sulla rete di interconnessione con la Grecia (frontiera meridionale) per l'anno 2003 evidenziando, nel caso di importazione di energia elettrica dalla Grecia verso l'Italia, la sussistenza di congestioni sulla rete di trasmissione nazionale a causa dell'attuale assetto infrastrutturale della medesima rete;

il Ministro delle attività produttive con nota in data 13 novembre 2002, prot. n. 219231 (prot. Autorità n. 23851 in pari data) (di seguito: la nota del Ministro), ha trasmesso all'Autorità indicazioni e principi di carattere generale per la gestione dell'importazione di energia elettrica per l'anno 2003, anche con riguardo allo schema di provvedimento adottato dalla medesima Autorità recante modalità e condizioni per l'assegnazione della capacità di trasporto per l'importazione, l'esportazione e il transito di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale sulla frontiera elettrica settentrionale per l'anno 2003 (di seguito: lo schema di provvedimento) ed alla nota illustrativa di accompagnamento del predetto schema (di seguito: la nota illustrativa), trasmessi dall'Autorità al medesimo Ministro con nota in data 5 novembre 2002 (prot. PR/M02/3614);

Considerato che:

l'assegnazione delle capacità di trasporto per l'anno 2002 è stata compiuta dall'Autorità con la deliberazione n. 301/01 tenendo conto della nota inviata dal Ministro delle attività produttive in data 27 novembre 2001 (prot. n. 3738), e contenente indirizzi di carattere generale, prevedendo, tra l'altro, la riserva di una quota della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione pari ad almeno 600 MW, con una soglia minima di 10 MW per banda di potenza, a contratti con clausola di interrompibilità istantanea del carico, assegnando la medesima capacità di trasporto attraverso il metodo *pro-rata* su base almeno triennale;

nel deliberare l'assegnazione della capacità di trasporto per l'anno 2002 l'Autorità ha anche recepito la richiesta del Gestore della rete, con nota in data 29 novembre 2001 (prot. AD/P/20010311), di poter disporre, a livello nazionale, di circa 1000 MW di potenza suscettibile di distacco istantaneo di carico al fine del suo utilizzo nella gestione, unitamente alle risorse di generazione, della riserva di sistema; e che detta esigenza deve considerarsi estesa ad un periodo di almeno tre anni a partire dal 2002;

il Gestore della rete ha assegnato, ai sensi dell'art. 6, comma 6.1, dell'allegato *A* alla deliberazione n. 301/01, ai soggetti che prestano il servizio di interrompibilità istantanea di carico una quota della capacità di trasporto sulla frontiera settentrionale a 600 MW per gli anni 2002, 2003 e 2004;

per effetto di disposizioni del Ministro delle attività produttive, per l'anno 2002, risulta assegnata a contratti con clausola di interrompibilità istantanea del carico, oltre che la quota di capacità di trasporto di cui al precedente alinea, una quota di capacità produttiva, di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, pari a 500 MW;

l'Autorità, nella nota illustrativa, al fine di contenere i livelli tariffari nell'anno 2003 e, conseguentemente, evitare l'introduzione di impulsi inflazionistici tramite il sistema tariffario, ha rappresentato al Ministro delle attività produttive la possibilità di assegnare, per gli anni 2003 e 2004, un'ulteriore quota di capacità di trasporto sulla rete di interconnessione pari a 600 MW per l'importazione di energia elettrica da parte di clienti finali disponibili a rendere il servizio di interrompibilità istantanea del carico, in luogo dell'assegnazione ai medesimi clienti della capacità produttiva di cui al precedente alinea;

tale possibilità viene riconosciuta nella nota del Ministro come misura adeguata per la minimizzazione degli oneri ricadenti sulla generalità dell'utenza, e tale da consentire altresì di evitare la reiterazione dell'assegnazione, per l'anno 2003, della quota di capacità produttiva a contratti con clausola di interrompibilità istantanea del carico di cui ai precedenti alinea;

nella nota del Ministro si indica che, ove il Gestore della rete dovesse individuare ulteriore capacità di trasporto sulla frontiera nord-orientale da utilizzare in maniera non garantita, detta ulteriore capacità potrebbe utilmente essere attribuita a clienti finali disponibili a rendere il servizio di interrompibilità istantanea del carico, considerandola quale componente della complessiva quota di capacità di trasporto destinata a detti clienti;

Considerato che:

non sono disponibili indicazioni circa l'entrata in operatività della società Acquirente unico S.p.a. (di seguito: l'Acquirente unico) con la conseguente acquisizione della titolarità della funzione di garante della fornitura del mercato vincolato;

la società Enel S.p.a., nella sua funzione di garante *pro-tempore* della fornitura per i clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 4, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999, non ha modificato la propria posizione circa l'intendimento di avvalersi di capacità di trasporto sulla frontiera settentrionale necessaria per l'esecuzione dei contratti pluriennali di fornitura dall'estero stipulati anteriormente alla data del 19 febbraio 1997, al fine dell'importazione di energia elettrica per il mercato vincolato;

non essendo pervenute diverse indicazioni dal soggetto a cui verrebbe intestata, nell'anno 2003, la funzione di garanzia per la fornitura dei clienti del mercato vincolato, viene attribuita al medesimo mercato, in coerenza con il principio dell'equa ripartizione della capacità di trasporto tra mercato vincolato e mercato libero di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999 ed al netto delle riserve della medesima per gli Stati di cui al successivo considerato e per la Corsica, una quota di capacità di trasporto pari a 2200 MW, calcolata sulla base delle quote di potenziale domanda di energia elettrica dei due mercati che si potranno manifestare, per la prevalente parte dell'anno 2003, in corrispondenza dell'avvenuta riduzione della soglia di consumi per l'acquisizione della qualifica di cliente idoneo finale di cui all'art. 14, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 79/1999;

della capacità di trasporto pari a 2200 MW di cui al precedente alinea risulta necessaria una quota pari a 2000 MW per l'esecuzione dei contratti pluriennali nell'anno 2003, mentre la rimanente quota di 200 MW è disponibile per nuovi contratti annuali di fornitura di energia elettrica destinata al mercato vincolato;

la nota del Ministro indica l'opportunità di designare la frontiera elettrica tra la Grecia e l'Italia come frontiera sulla quale assegnare, fino ad un ammontare medio su base annua, la quota di capacità di trasporto pari a 200 MW di cui al precedente alinea, anche tenendo conto delle particolari modalità di assegnazione di tale capacità fino al completamento della nuova linea elettrica a 380kV Matera-S.Sofia;

Considerato che:

il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con nota in data 20 ottobre 2000 (prot. n. 2913), ha disposto che per il periodo 2002-2010 venga riservata, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 79/1999, alla Repubblica di San Marino una quota di capacità di trasporto sull'interconnessione incrementata rispetto all'anno precedente di un valore comunicato al Gestore della rete dalla medesima Repubblica; e che, con nota in data 31 ottobre 2000 (prot. n. 3008/SM), il medesimo Ministro ha richiesto all'Autorità di riservare la Repubblica di San Marino, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 79/1999, una quota della capacità disponibile sulle linee di interconnessione dell'Italia con l'estero al fine di consentire il rispetto di impegni internazionali assunti in tal senso dallo Stato italiano;

il Ministro delle attività produttive, con nota in data 29 novembre 2001 (prot. n. 3766), ha richiesto all'Autorità di riservare una quota della capacità disponibile nella misura massima di 50 MW allo Stato della Città del Vaticano per un periodo di 10 anni a partire dal 1° gennaio 2002;

Considerato che:

con delibera 21 novembre 2002, n. 189/02, l'Autorità ha approvato un'intesa con la *Commission de régulation de l'electricité* per l'assegnazione congiunta della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione tra Italia e Francia per l'anno 2003 (di seguito: intesa tra regolatori) che prevede:

a) la definizione di una riserva di capacità di trasporto per l'importazione di energia elettrica pari a 2000 MW da destinare ai clienti del mercato vincolato italiano tramite l'esecuzione dei contratti pluriennali intestati al soggetto titolare della funzione di garante della fornitura al mercato vincolato;

b) la definizione di una ulteriore riserva di capacità di trasporto per l'importazione di energia elettrica pari a 100 MW da destinare ai clienti del mercato vincolato italiano per mezzo della stipula di ulteriori contratti di approvvigionamento e ripartiti tra le frontiere elettriche appartenenti alla frontiera nord-ovest proporzionalmente alle capacità di trasporto sulle medesime frontiere elettriche;

c) sulla base delle determinazioni in materia di dichiarazione della capacità di trasporto per l'anno 2003 assunte dal Gestore della rete d'intesa con gli operatori di sistema degli Stati confinanti, l'individuazione della capacità di trasporto assegnabile sulle frontiere elettriche con la Francia e con la Svizzera tenendo conto:

di quote di capacità di trasporto pari a 1400 MW sulla frontiera elettrica con la Francia e pari a 600 MW sulla frontiera elettrica con la Svizzera assegnata per l' esecuzione dei contratti pluriennali stipulati anteriormente al 19 febbraio 1997;

di una ulteriore quota di capacità di trasporto pari a 100 MW sulle frontiere elettriche con la Francia e con la Svizzera assegnata per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento per l'importazione di energia elettrica da destinare ai clienti del mercato vincolato italiano;

di una quota di capacità di trasporto pari a 450 MW sulle frontiere elettriche con la Francia e con la Svizzera destinate all'assegnazione, per gli anni 2003 e 2004, ai clienti finali che offrano il servizio di interrompibilità istantanea del carico oltre alla quota di capacità di trasporto pari a 500 MW, sulle medesime frontiere elettriche, assegnata per il triennio 2002-2004 ai sensi dell'art. 6 della deliberazione n. 301/01;

di quote di capacità di trasporto sulle frontiere elettriche con la Francia e con la Svizzera riservate alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Città del Vaticano, pari, come valore massimo, a 50 MW per ciascuno di tali Stati;

di una quota di capacità di trasporto sulla frontiera elettrica con la Francia, pari a 55 MW da destinare ad un transito di energia elettrica sulla rete di trasmissione italiana per la fornitura di clienti francesi siti in Corsica;

di una quota di capacità di trasporto sulla frontiera elettrica con la Svizzera per un valore massimo pari al 50% della capacità di trasporto disponibile sulla medesima frontiera elettrica e assegnata autonomamente dagli operatori di sistema di tale Paese qualora questi non partecipino alle procedure di assegnazione congiunta;

d) l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto su base annuale attraverso il metodo *pro-rata*, cioè mediante razionamento delle richieste di capacità rispetto al valore disponibile in ragione del volume della singola richiesta di capacità, con l'imposizione di una limitazione pari al 10% della capacità disponibile sulla singola frontiera elettrica per ciascun soggetto giuridico, al fine di promuovere lo stabilirsi di una pluralità di soggetti per l'importazione di energia elettrica;

e) un impegno reciproco a ricercare e definire modalità di negoziazione su base mensile o settimanale e giornaliera dei diritti di utilizzo attraverso un meccanismo di mercato organizzato; e che, in particolare per l'assegnazione giornaliera, non vi sia soluzione di continuità tra gli anni 2002 e 2003 in termini di disponibilità di meccanismi di assegnazione;

f) l'assegnazione della capacità di trasporto disponibile su base annuale per l'anno 2003, in analogia a quanto verificatosi nel corso dell'anno 2002, vale a dire in esito ad una procedura il cui svolgimento venga curato congiuntamente dal Gestore della rete e dal Gestore della rete di trasmissione francese *Gestionnaire*

du réseau de transport de l'électricité (di seguito: RTE) relativamente all'intera capacità di trasporto assegnabile sulla frontiera nord-occidentale;

g) l'approvazione, da parte dell'Autorità e della *Commission de régulation de l'électricité*, dei regolamenti attuativi mediante i quali il Gestore della rete e RTE propongono di effettuare le assegnazioni per l'anno 2003;

Considerato che:

nel corso degli incontri che l'Autorità ha avuto, durante l'anno 2002, con *l'Agencija za energico republike slovenije e con l'Elektrizitaets-Control GmbH*, al fine di esplorare la possibilità di pervenire ad un'intesa per la definizione di una procedura di assegnazione congiunta della capacità di trasporto sulle frontiere elettriche tra Austria e Italia e tra Slovenia e Italia per l'anno 2003, è emerso che i predetti organismi intendono operare, per il medesimo anno, l'assegnazione autonoma di una quota dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto pari al 50% dei valori di capacità disponibile sulle rispettive frontiere elettriche per l'anno 2002; e che, qualora si renda disponibile ulteriore capacità di trasporto rispetto ai suddetti valori, tale capacità può essere allocata in maniera coordinata tra il Gestore della rete ed i rispettivi gestori di rete;

in carenza di una comunicazione da parte degli operatori di sistema svizzeri circa la loro disponibilità a procedere all'assegnazione della capacità di trasporto disponibile sulla frontiera elettrica con la Svizzera congiuntamente con gli organismi italiani e francesi a ciò preposti, è necessario reiterare l'assetto vigente per l'anno 2002 ai sensi della deliberazione n. 301/01, per quanto attiene la capacità di trasporto assegnata autonomamente dagli operatori di sistema della Svizzera;

Considerato che:

l'assegnazione congiunta della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero è la modalità più aderente alle finalità del mercato interno; e che la medesima modalità consente di unificare la procedura di assegnazione delle capacità di trasporto sulle diverse frontiere elettriche favorendo la razionalizzazione e l'incremento dell'efficienza delle predette procedure;

nel corso dell'anno 2003, potrà essere operativo il mercato organizzato dell'energia elettrica di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, e potranno anche essere adottate ulteriori disposizioni legislative europee e nazionali incidenti sull'assetto del settore elettrico ed, in particolare, sulla dimensione e sull'evoluzione del mercato dei clienti vincolati, tali da modificare il quadro di riferimento ad oggi prevedibile per gli anni successivi al 2003; e che, conseguentemente, non è possibile procedere ad assegnazioni dell'intera capacità di trasporto oltre l'orizzonte annuale;

l'assegnazione della capacità di trasporto anche su base mensile o settimanale e giornaliera mediante l'assegnazione secondaria dei diritti di utilizzo, garantisce ai soggetti assegnatari la necessaria flessibilità negli approvvigionamenti consentendo altresì il massimo sfruttamento della medesima capacità di trasporto;

l'impiego del metodo *pro-rata*, secondo quanto già previsto nella disciplina delle procedure per l'assegnazione nell'anno 2002, ai sensi della deliberazione n. 301/01, richiede, al fine di garantire l'efficienza allocativa delle procedure, la previsione di un mercato secondario nel quale possano essere scambiati i diritti attribuiti, in via primaria, secondo il suddetto metodo;

i meccanismi adottati per l'assegnazione su base annuale della capacità di trasporto sull'interconnessione per l'anno 2002 si sono dimostrati adeguati, in via generale, alle finalità per le quali erano stati predisposti ed, in particolare, per il contenimento del costo dell' energia elettrica importata;

Ritenuto che sia opportuno:

per quanto attiene alle modalità di assegnazione delle capacità di trasporto disponibili per l'esportazione di energia elettrica, introdurre parità di trattamento dei soggetti importatori ed esportatori di energia elettrica in termini di diritti ed obblighi conferiti ai medesimi soggetti qualora assegnatari di capacità di trasporto;

per quanto concerne le modalità di assegnazione di capacità di trasporto disponibile per i transiti di energia elettrica prevedere la parità di trattamento tra i soggetti richiedenti capacità di trasporto per l'importazione e quelli richiedenti capacità di trasporto per detti transiti, attraverso l'ammissione dei predetti soggetti alle medesime procedure di assegnazione della capacità di trasporto per l'importazione;

fissare, a titolo di acconto, il corrispettivo di cui all'art. 5, comma 5.4, della deliberazione n. 162/1999, per quanto attiene la garanzia degli impegni della capacità di trasporto sul lato italiano;

in assenza di operatività dell'Acquirente unico, che conservino validità le determinazioni adottate dall'Autorità per il triennio precedente l'anno 2003, le quali prevedono l'assegnazione di una quota di capacità di trasporto per l'esecuzione dei contratti pluriennali stipulati anteriormente al 19 febbraio 1997, qualora l'energia elettrica oggetto di detti contratti sia destinata alla fornitura dei clienti del mercato vincolato; e che la complessiva quota di capacità di trasporto riservata all'importazione di energia elettrica da destinare ai clienti del mercato vincolato, al netto della quota di capacità di trasporto destinata all'esecuzione, da parte del soggetto garante della fornitura del mercato vincolato, dei contratti pluriennali stipulati anteriormente al 19 febbraio 1997 (di seguito: ulteriore capacità di trasporto per il mercato vincolato), sia da destinarsi all'esecuzione, da parte del medesimo soggetto, di

nuovi contratti di fornitura dall'estero per l'importazione di energia elettrica da destinarsi ai clienti del mercato vincolato;

al fine di consentire l'accesso alla rete di interconnessione per l'importazione di energia elettrica disponibile al minimo costo e destinata ai clienti del mercato vincolato in utilizzo dell'ulteriore capacità di trasporto per il mercato vincolato, prevedere che l'Autorità disponga con successivo provvedimento le modalità di trasferimento dei benefici economici derivanti da tale importazione;

prevedere che l'ulteriore capacità di trasporto per il mercato vincolato sia articolata in 100 MW sulla frontiera settentrionale e 100 MW sulla frontiera meridionale;

adottare, per l'anno 2003, meccanismi e procedure di assegnazione della capacità di trasporto sull'interconnessione per quanto possibile analoghi a quelli previsti per l'anno 2002 dalla deliberazione n. 301/01;

introdurre, analogamente a quanto disposto per l'anno 2002 dalla deliberazione n. 301/01, condizioni per limitare la richiesta di capacità di trasporto presentata dai singoli soggetti al soddisfacimento delle esigenze dei medesimi in rapporto, per quanto attiene all'importazione di energia elettrica, ai consumi sottesi dai clienti finali idonei rappresentati nella richiesta e, per quanto concerne il transito di energia elettrica, alle effettive necessità di transito sulla rete di trasmissione nazionale corrispondenti ai diritti di utilizzo della capacità di trasporto in uscita dal sistema elettrico nazionale;

promuovere la pluralità di soggetti attivi nell'offerta di energia elettrica sul mercato nazionale, prevedendo una quota massima della capacità di trasporto detenibile da un singolo soggetto, nel caso in cui le richieste eccedano la capacità disponibile, in modo che nessun soggetto possa disporre per effetto dell'assegnazione pro-rata per l'anno 2003 più del 10% della capacità disponibile su ciascuna delle frontiere nord-occidentale e nord-orientale;

prevedere l'assegnazione di capacità su base biennale nel caso dei contratti con clausola di interrompibilità istantanea del carico, al fine di garantire al Gestore della rete la necessaria disponibilità di servizio di interrompibilità senza preavviso del carico;

prevedere che la capacità di trasporto sulla frontiera nord-orientale, sia assegnata a cura del Gestore della rete, con le medesime modalità definite per l'assegnazione della capacità di trasporto sulla frontiera nord-ovest;

assegnare la capacità di interconnessione su base annuale per l'anno 2003, qualora le richieste risultino superiori alla capacità di interconnessione assegnabile, disponendo, in aderenza alla direttiva 96/92/CE in materia di riconoscimento dell'idoneità ai clienti con consumi maggiori, una ripartizione *pro-rata* della capacità assegnabile, con esclusione dall'assegnazione di capacità delle richieste che, a seguito del razionamento *pro-rata*, risultino inferiori ad un livello predeterminato;

fissare il livello di cui al precedente alinea a 3 MW in analogia a quanto determinato per l'anno 2002;

prevedere, ai fini di un uso efficiente della risorsa costituita dalla capacità di trasporto, un obbligo di pieno utilizzo di detta capacità per almeno l'80% delle ore mensili per i soggetti assegnatari di capacità destinata all'importazione di energia elettrica per i clienti non interrompibili e per almeno il 90% per i clienti interrompibili, pena la decadenza dai diritti di utilizzo della capacità di trasporto acquisiti in fase di assegnazione annuale e la contestuale riassegnazione della capacità ceduta attraverso i meccanismi di assegnazione di breve termine;

reperire le quote massime di 50 MW, per l'anno 2003, rispettivamente da destinare alla Repubblica di San Marino ed allo Stato della Città del Vaticano a valere sulla capacità di interconnessione assegnabile a favore del mercato libero sulla frontiera nord-ovest;

reperire la quota da assegnare alla Francia, limitatamente al territorio della Corsica e per l'anno 2003 nella quota massima di 55 MW nell'ambito della frontiera elettrica tra Francia e Italia;

prevedere la definizione di meccanismi di assegnazione della capacità di trasporto assegnabile su base mensile o settimanale e giornaliera al fine di consentire la cessione dei diritti di accesso all'interconnessione successivamente all'esito della procedura di assegnazione su base annuale nonché l'assegnazione di ulteriore capacità di trasporto che si rendesse disponibile nel corso dell'anno 2003 in modo da favorire la massima possibile riduzione del costo dell'energia elettrica per i consumatori;

prevedere che i meccanismi di cui al precedente alinea siano basati su:

a) criteri di compatibilità con i meccanismi di assegnazione su base annuale;

b) modalità di assegnazione della capacità di trasporto con un criterio di merito basato su offerte al ribasso del prezzo dell'energia elettrica;

c) il riconoscimento di una remunerazione ai soggetti cedenti la capacità di trasporto;

pervenire alla definizione dei diritti e degli obblighi dei soggetti assegnatari di capacità di trasporto nell'ambito del dispacciamento di merito economico di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, qualora esso fosse reso operativo dall'Autorità;

prevedere che, successivamente alla data di avvio del dispacciamento di merito economico di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, la capacità disponibile su base giornaliera possa essere assegnata nell'ambito del medesimo sistema delle offerte;

differire la definizione della destinazione degli eventuali ricavi conseguiti dal Gestore della rete nel-

l'ambito dei meccanismi di assegnazione della capacità di trasporto su base mensile o settimanale e su base giornaliera, da determinarsi con successivo provvedimento dell'Autorità;

Delibera:

Di approvare le modalità e condizioni per l'assegnazione della capacità di trasporto per l'importazione, l'esportazione e il transito di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale sulla frontiera elettrica settentrionale per l'anno 2003 come definite nell'allegato al presente provvedimento di cui formano parte integrante e sostanziale (Allegato *A*);

Di inviare per informazione copia dell'Allegato *A* a *Commission de régulation de l'électricité, 2 rue du Quatre Septembre, 75084 Paris*, Francia, all'Ufficio federale dell'energia, *Worblenstrasse* 32, *Ittigen*, Svizzera, all'*E-Control GmbH*, *Kaerntner Rudolfsplaz 13a, 1010, Wien*, Austria ed all'*Agencija za energijo Republike Slovenije, Svetozarevska ul. 6, Maribor*, Slovenia;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro delle attività produttive, al Ministro degli affari esteri, al Ministro delle politiche comunitarie, al Commissario europeo per l'energia e i trasporti ed alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.;

Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua adozione.

Milano, 21 novembre 2002

Il presidente: RANCI

ALLEGATO *A*

MODALITÀ E CONDIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO PER L'IMPORTAZIONE, L'ESPORTAZIONE E IL TRANSITO DI ENERGIA ELETTRICA A MEZZO DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE SULLA FRONTIERA ELETTRICA SETTENTRIONALE PER L'ANNO 2003.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni riportate e richiamate all'art. 1 dell'Allegato *A* della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 228/01, come successivamente modificata, integrate come segue:

assegnazione: è l'assegnazione di diritti di utilizzo su porzioni di capacità di trasporto su una frontiera elettrica al fine della esecuzione di scambi di energia elettrica;

assegnazione congiunta: è un'assegnazione coordinata in cui la procedura di assegnazione non viene svolta autonomamente dai due gestori, bensì da un unico soggetto per conto dei due gestori e i diritti di utilizzo della capacità di trasporto sono riconosciuti contestualmente, in esito a detta procedura, dal GRTN sulla rete di trasmissione nazionale e dal gestore di rete confinante sulla propria rete;

assegnazione coordinata: è un'assegnazione in cui i diritti di utilizzo di capacità di trasporto sono assegnati autonomamente dai due gestori di rete interessati sulla base di una metodologia tra di essi concordata;

APG, è *Verbund - Austrian Power Grid AG*, gestore di rete dell'Austria;

assegnatario o assegnatario di bande: è il soggetto cui siano stati assegnati diritti in esito all'assegnazione;

banda: è una quota della capacità di trasporto assegnabile su una frontiera, di ampiezza costante in tutte le ore rispettivamente del periodo invernale, del periodo estivo e del periodo intermedio;

banda per il transito: è una banda richiesta esclusivamente per il transito di energia elettrica;

capacità di trasporto: è la massima potenza destinabile, con garanzia di continuità di utilizzo, agli scambi transfrontalieri di energia elettrica tra uno o più Stati confinanti e l'Italia. La capacità di trasporto viene univocamente definita con riferimento ai singoli Stati confinanti, ad una determinata direzione di scambio e ad un predefinito orizzonte temporale.

Per l'anno 2003, i valori relativi al periodo invernale della capacità di trasporto determinati dal GRTN ai sensi del successivo art. 15, comma 15.2, lettera *a)*, sono, ad eccezione dei casi in cui intervengano motivate modificazioni tecniche della rete di interconnessione che ne rendano necessaria la riduzione, almeno pari, per ciascuna frontiera elettrica rispettivamente con la Francia, la Svizzera, l'Austria e la Slovenia a:

a) 2650 MW sulla frontiera elettrica con la Francia;

b) 3050 MW sulla frontiera elettrica con la Svizzera;

c) 220 MW sulla frontiera elettrica con l'Austria;

d) 380 MW sulla frontiera elettrica con la Slovenia;

capacità di trasporto assegnabile su una frontiera: è la capacità di trasporto disponibile destinata all'assegnazione con i meccanismi previsti nel presente provvedimento su una frontiera elettrica;

capacità di trasporto disponibile: è la capacità di trasporto complessiva sull'interconnessione con l'estero con riferimento all'importazione di energia elettrica dagli Stati confinanti verso l'Italia, al netto della capacità di trasporto per l'importazione dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato;

contratti pluriennali: sono i contratti di fornitura pluriennali vigenti al 19 febbraio 1997, data di entrata in vigore della direttiva europea 96/92/CE;

dimensione: è l'ampiezza di una banda in ciascuna ora del periodo invernale;

ELES, è *Elektro-Slovenjia, d.o.o.*, gestore di rete della Slovenia;

frontiera elettrica: è l'insieme delle linee elettriche di trasporto che connettono la rete di trasmissione nazionale ad una o più reti di trasmissione appartenenti ad un singolo Stato confinante;

frontiera nord-ovest: è l'insieme delle frontiere elettriche con la Francia e con la Svizzera;

frontiera nord-est: è l'insieme delle frontiere elettriche con l'Austria e con la Slovenia;

frontiera settentrionale: è l'insieme della frontiera nord-ovest e della frontiera nord-est;

gestore di rete: è un ente o una società incaricata della gestione unificata delle reti di trasmissione in un determinato Stato;

GRTN: è il Gestore della rete;

operatore di sistema: è ciascun soggetto responsabile della gestione di una rete di trasmissione di uno Stato confinante interconnessa con la rete di trasmissione nazionale;

Stato confinante: è qualunque Stato la cui rete di trasmissione è interconnessa alla rete di trasmissione nazionale;

periodo estivo: è il periodo comprendente i mesi di maggio giugno, luglio, i giorni 1 e 2 agosto ed il mese di settembre dell'anno 2003;

periodo invernale: è il periodo comprendente i giorni dell'anno non inclusi nel periodo estivo e non compresi nel mese di agosto dell'anno 2003;

periodo intermedio: è il periodo comprendente il mese di agosto dell'anno 2003, ad eccezione dei giorni 1 e 2 del medesimo mese;

rete di interconnessione: è la rete elettrica costituita dalle reti di trasmissione nazionali degli Stati confinanti;

rete rilevante: è l'insieme della rete di trasmissione nazionale e delle reti di distribuzione in alta tensione direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale in almeno un sito di connessione;

RTE: è *Réseau de transport de l'electricité*, gestore di rete della Francia;

servizio di interrompibilità istantanea del carico: è il servizio fornito dalle utenze connesse a reti con obbligo di connessione di terzi dotate, in ogni singolo punto di prelievo, di apparecchiature di distacco del carico conformi alle specifiche tecniche definite dal GRTN e disponibili a distacchi di carico in tempo reale, attuabili in frazioni di secondo con le modalità definite dal medesimo GRTN;

scambio di energia elettrica: su una frontiera elettrica è l'importazione o l'esportazione di energia elettrica attraverso la medesima frontiera;

transito di energia elettrica: è l'importazione di energia elettrica in Italia e la sua contestuale esportazione dall'Italia verso almeno uno degli Stati confinanti;

ulteriore capacità di trasporto non garantita: è la massima potenza destinabile senza garanzia di continuità di utilizzo, agli scambi transfrontalieri di energia elettrica tra uno o più Stati confinanti e l'Italia. Detta ulteriore capacità è definita dal GRTN, in via sperimentale per l'anno 2003, come capacità addizionale rispetto alla capacità di trasporto e può essere ridotta a discrezione del GRTN medesimo anche senza preavviso;

zona di rete: è ciascuna zona della rete rilevante definita dal GRTN ai sensi dell'art. 8 dell'allegato *A* alla deliberazione n. 95/01;

zona virtuale: è una zona di rete corrispondente ad una frontiera elettrica;

deliberazione n. 91/99: è la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 1999, n. 911/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1999;

deliberazione n. 162/99: è la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 264 del 10 novembre 1999;

deliberazione n. 228/01: è la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01;

Testo integrato: è l'Allegato *A* alla deliberazione n. 228/01, come successivamente modificata e integrata;

deliberazione n. 301/01: è l'Allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2001, n. 301/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 8 del 10 gennaio 2001.

Art. 2.

Oggetto e finalità

2.1 Con il presente provvedimento vengono fissate modalità e condizioni per l'assegnazione della capacità di trasporto per l'importazione, l'esportazione e il transito di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale sulla frontiera elettrica settentrionale per l'anno 2003 al fine di:

a) consentire l'accesso alla rete di interconnessione per l'importazione di energia elettrica disponibile al minimo costo per il sistema elettrico italiano;

b) garantire l'uso efficiente della rete di trasmissione nazionale;

c) assicurare la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione sulla rete di interconnessione promuovendo la concorrenza.

2.2 Nel perseguimento delle finalità di cui al precedente comma 2.1, sulla base dei valori delle capacità di trasporto per l'anno 2003 comunicate dal GRTN, il presente provvedimento disciplina:

a) l'assegnazione di una quota della capacità di trasporto per l'importazione dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato;

b) la determinazione delle capacità di trasporto disponibili per lo scambio di energia elettrica, a mezzo della rete di interconnessione, con altri Stati, ivi inclusi gli Stati confinanti;

c) l'assegnazione della capacità di trasporto disponibile.

2.3 Il presente provvedimento dispone le modalità di assegnazione della ulteriore capacità di trasporto non garantita, per l'anno 2003, che si rendesse disponibile sulla frontiera elettrica con la Slovenia.

Art. 3.

Fissazione a titolo di acconto del corrispettivo di cui all'art. 5 comma 4, della deliberazione n. 162/99

3.1 Il corrispettivo di cui all'art. 5, comma 5.4, della deliberazione n. 162/99, a copertura dei costi sostenuti dal GRTN per la garanzia della capacità di trasporto, è fissato, a titolo d'acconto, per l'anno 2003, nella misura di 0,03 centesimi di euro per kWh di energia elettrica transitante sulla frontiera settentrionale verso l'Italia, indipendentemente dalla destinazione della medesima energia, ed è dovuto dagli assegnatari di bande.

TITOLO II

MODALITÀ E CONDIZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO ASSEGNABILE PER L'ANNO 2003

Art. 4.

Determinazione della capacità di trasporto assegnabile

4.1 Il GRTN indica per ciascuna frontiera elettrica con:

a) la Francia;

b) la Svizzera;

c) l'Austria;

d) la Slovenia;

la zona di rete a cui si riferiscono i diritti e gli obblighi degli assegnatari di capacità di trasporto a partire dalla data di avvio del dispacciamento di merito economico.

4.2 Il GRTN assegna, per l'anno 2003, ai contratti pluriennali, qualora tale energia sia destinata ai clienti del mercato vincolato, la quota della capacità di trasporto strettamente necessaria alla loro esecuzione sulla frontiera elettrica con lo Stato confinante in cui ha sede la controparte estera titolare del singolo contratto pluriennale.

4.3 La capacità di trasporto disponibile su ciascuna frontiera elettrica con gli Stati di cui al precedente comma 4.1 è determinata dal GRTN sottraendo dalla capacità di trasporto relativa alla medesima frontiera:

a) le quote di capacità assegnata per l'esecuzione dei contratti pluriennali ai sensi del precedente comma 4.2;

b) limitatamente alla frontiera nord-ovest, una quota di capacità pari a 100 MW per l'importazione di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, secondo modalità definite dall'Autorità con successivo provvedimento, e ripartita tra le frontiere elettri-

che appartenenti alla frontiera nord-ovest proporzionalmente ai valori delle capacità di trasporto con gli Stati di cui al precedente comma 4.1 lettere *a)* e *b)*, arrotondando alla decina di MW secondo il criterio commerciale.

4.4 Gli assegnatari di bande ai sensi dell'art. 6, comma 6.1, della deliberazione n. 301/01 sulla frontiera nord-ovest e sulla frontiera nord-est sono tenuti a comunicare al GRTN, entro i termini e con le modalità dal medesimo stabiliti, la frontiera elettrica, appartenente alla rispettiva frontiera di assegnazione, cui si riferiscono le suddette bande per l'anno 2003.

4.5 La capacità di trasporto assegnabile su ciascuna delle frontiere elettriche con la Francia, la Svizzera, l'Austria e la Slovenia è pari alla corrispondente capacità di trasporto disponibile al netto:

a) limitatamente alle frontiere elettriche con la Svizzera, l'Austria e la Slovenia, di una quota assegnata autonomamente dai rispettivi operatori di sistema pari, al massimo, al 50% della medesima capacità di trasporto disponibile;

b) della quota già assegnata per l'anno 2003 su ciascuna frontiera elettrica, ai sensi dell'art. 6, comma 6.1, della deliberazione n. 301/01, e del precedente comma 4.4 ai soggetti che hanno assunto l'obbligo di prestare il servizio di interrompibilità istantanea di carico;

c) limitatamente alla frontiera nord-ovest, di quote di capacità di trasporto, la cui somma è pari a 450 MW nel periodo invernale, destinate, prioritariamente e con le medesime modalità di cui all'art. 6 della deliberazione n. 301/01 e per il periodo 2003-2004, all'assegnazione a soggetti che assumano l'obbligo di prestare il servizio di interrompibilità istantanea di carico;

d) limitatamente alla frontiera elettrica con la Slovenia, di quote pari alla differenza, nel periodo invernale, tra 150 MW e il valore della ulteriore capacità di trasporto non garantita sulla medesima frontiera elettrica, destinate, prioritariamente e con le medesime modalità di cui all'art. 6 della deliberazione n. 301/01 e per il periodo 2003-2004, all'assegnazione a soggetti che assumano l'obbligo di prestare il servizio di interrompibilità istantanea di carico.

4.6 Il GRTN verifica con gli operatori di sistema della Svizzera, dell'Austria e della Slovenia la possibilità di fissare la quota assegnata autonomamente dai rispettivi operatori di sistema di cui al precedente comma 4.5, lettera *a)*, ad un valore inferiore al 50% della corrispondente capacità di trasporto disponibile.

4.7 Ai fini dell'assegnazione, la capacità di trasporto assegnabile su ciascuna frontiera elettrica viene suddivisa in bande. In ciascuna ora del periodo estivo ed in ciascuna ora del periodo intermedio l'ampiezza della banda, ad eccezione delle bande assegnate ai sensi del successivo art. 6, viene determinata mediante l'applicazione alla dimensione della banda di coefficienti denominati rispettivamente *a* e *b*.

4.8 I coefficienti *a* e *b* si applicano anche alle quote di capacità di cui al comma 4.5, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, e sono definiti, per ciascuna frontiera elettrica, dal GRTN in modo tale da comportare riduzioni minime dell'ampiezza delle bande relative alla singola frontiera compatibili con la capacità di trasporto disponibile, rispettivamente nel periodo estivo e nel periodo intermedio.

4.9 Il coefficiente *a* di cui al precedente comma 4.7 è determinato dal GRTN su base annuale.

4.10 Il coefficiente *b* di cui al precedente comma 4.7 è determinato dal GRTN per ciascuna ora del periodo intermedio ed è pubblicato dal medesimo GRTN con almeno una settimana di anticipo rispetto al periodo cui si riferisce.

4.11 Qualora per esigenze legate ad interventi di manutenzione della rete di interconnessione si verifichino riduzioni della capacità di trasporto disponibile su una frontiera elettrica nel periodo invernale o nel periodo estivo, il GRTN può provvedere, limitatamente alla durata dei medesimi interventi e comunque per un numero di giorni complessivamente inferiore a trenta, a ridurre proporzionalmente l'ampiezza delle bande assegnate. L'entità e la durata delle suddette riduzioni devono essere indicate nei bandi di cui all'art. 15, comma 15.2.

4.12 La complessiva capacità di trasporto assegnata in esito alla procedura di assegnazione di cui all'art. 6, comma 6.1, della deliberazione n. 301/01 e di cui al precedente comma 4.5, lettera *c)*, viene ripartita tra le frontiere elettriche appartenenti alla frontiera nord-ovest proporzionalmente alle capacità di trasporto disponibili sulle medesime frontiere elettriche, valutate al netto della capacità di trasporto assegnata ai sensi del successivo art. 6 e delle quote assegnate autonomamente dai rispettivi operatori di sistema.

TITOLO III

MODALITÀ E CONDIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO ASSEGNABILE PER L'ANNO 2003

Art. 5.

Procedure di assegnazione della capacità di trasporto assegnabile

5.1 Il GRTN svolge:

a) le procedure per l'assegnazione congiunta con RTE e con gli operatori di sistema della Svizzera, qualora aderenti, della capacità di trasporto assegnabile sulle frontiere elettriche appartenenti alla frontiera nord-ovest, secondo le modalità di cui ai successivi articoli;

b) le procedure per l'assegnazione autonoma nei confronti di APG ed ELES della capacità di trasporto assegnabile sulle frontiere elettriche appartenenti alla frontiera nord-est con le medesime modalità adottate per l'assegnazione relativa alla frontiera nord-ovest.

5.2 Il GRTN verifica con APG ed ELES la fattibilità di un'assegnazione coordinata della capacità di trasporto corrispondente alla differenza tra la capacità di trasporto disponibile su ciascuna delle frontiere elettriche appartenenti alla frontiera nord-est e il doppio della quota assegnata autonomamente dai rispettivi operatori di sistema.

Art. 6.

Assegnazione di capacità di trasporto alla Repubblica di San Marino, allo Stato della Città del Vaticano ed alla Francia, relativamente alla Corsica.

6.1 Il GRTN assegna per l'anno 2003 alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Città del Vaticano bande sulle frontiere elettriche appartenenti alla frontiera nord-ovest, distinguendole per operatore di sistema in ragione della provenienza dell'energia elettrica sottesa a tali bande, come determinate dal medesimo GRTN sulla base delle richieste di tali Stati e di dimensione complessivamente non superiore a 50 MW per ciascuno Stato.

6.2 Il GRTN assegna per l'anno 2003 alla Francia, relativamente alla Corsica, una banda sulla frontiera nord-ovest, determinata dal medesimo GRTN e con dimensione non superiore a 55 MW.

6.3 L'energia immessa nel sistema italiano in utilizzo delle bande di cui ai precedenti commi 6.1 e 6.2 può essere utilizzata, pena la decadenza del diritto esclusivamente all'interno degli Stati cui ciascuna banda è stata assegnata.

Art. 7.

Richieste di capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'anno 2003

7.1 La capacità di trasporto assegnabile su base annuale su ciascuna frontiera elettrica è pari alla capacità di trasporto assegnabile determinata dal GRTN ai sensi dell'art. 4, al netto delle capacità di trasporto già assegnate dal medesimo GRTN ai sensi dell'art. 6, commi 6.1 e 6.2.

7.2 La capacità di trasporto assegnabile su base annuale sulla frontiera nord-ovest è pari alla somma delle capacità di trasporto assegnabili sulla frontiera elettrica con la Francia e sulla frontiera elettrica con la Svizzera.

7.3 La capacità di trasporto assegnabile su base annuale sulla frontiera nord-est è pari alla somma delle capacità di trasporto assegnabili sulla frontiera elettrica con l'Austria e sulla frontiera elettrica con la Slovenia.

7.4 Possono richiedere l'assegnazione, per l'anno 2003, di bande della capacità di trasporto assegnabile i clienti idonei inclusi, alla data di presentazione della richiesta di cui al successivo comma 7.5, nell'elenco di cui all'art. 2 della deliberazione n. 91/99.

7.5 La richiesta per l'assegnazione di bande, presentata secondo le modalità stabilite dal GRTN, deve indicare almeno:

a) la dimensione di ciascuna banda richiesta, pari a 1 MW o multipli di 1 MW;

b) la frontiera elettrica a cui si riferisce ciascuna banda richiesta;

c) i punti di prelievo in Italia a cui è destinata l'energia elettrica importata o, in alternativa a tale previsione nel solo caso di bande per il transito, le frontiere elettriche cui è destinata, per l'esportazione, l'energia elettrica importata per l'esecuzione del transito di energia elettrica;

d) la potenza disponibile in ciascuno dei punti di prelievo di cui alla lettera *c)* o, nel solo caso di bande per il transito, i diritti di utilizzo della capacità di trasporto nella disponibilità del soggetto richiedente sulle frontiere elettriche di cui alla medesima lettera *c)*;

e) la sussistenza di rapporti di collegamento o di controllo societario di cui all'art. 8, comma 8.9.

7.6 La richiesta di cui al precedente comma 7.5 deve essere corredata dalla dichiarazione del soggetto titolare di ciascuno dei punti di prelievo di cui alla lettera *c)* del medesimo comma, attestante il suo interesse esclusivo alla richiesta di assegnazione di bande. Non può essere presentata più di una richiesta per ciascun punto di prelievo.

7.7 La dimensione di ciascuna banda richiesta ai sensi del precedente comma 7.5 non può eccedere la somma delle potenze disponibili nei punti di prelievo indicati nella richiesta ai sensi del precedente comma 7.5, lettera *d)*, al netto delle quote di capacità di trasporto già assegnate ai sensi dell'art. 6 della deliberazione n. 301/01 e del precedente art. 4, comma 4.6, lettere *c)* e *d)*, o nel solo caso di bande per il transito, della capacità di trasporto nella disponibilità del soggetto richiedente indicata nella richiesta ai sensi del precedente comma 7.5, lettera *d).*

7.8 Al fine degli accertamenti di cui all'art. 8, comma 8.5, il GRTN può richiedere l'autocertificazione dei prezzi di importazione dell'energia elettrica in esecuzione delle assegnazioni su base annuale di cui al medesimo art. 8, come risultanti dai documenti disponibili per la fornitura.

Art. 8.

Assegnazione della capacità di trasporto assegnabile su base annuale

8.1 Qualora la capacità di trasporto complessivamente richiesta sulla frontiera nord-ovest o sulla frontiera nord-est ai sensi del precedente articolo non ecceda la capacità di trasporto assegnabile su base annuale sulla medesima frontiera, il GRTN procede, relativamente a tale frontiera, all'assegnazione delle bande ai soggetti richiedenti.

8.2 Qualora la capacità di trasporto complessivamente richiesta sulla frontiera nord-ovest o sulla frontiera nord-est ai sensi del precedente articolo ecceda la capacità di trasporto assegnabile su base annuale sulla medesima frontiera, il GRTN procede, relativamente a tale frontiera, all'assegnazione a ciascun richiedente di una banda di capacità determinata con la procedura di cui ai successivi commi.

8.3 Entro il 1° dicembre 2002 il GRTN predispone e trasmette all'Autorità per l'approvazione una o più proposte di regolamento in tema di organizzazione e funzionamento del sistema di assegnazione della capacità di trasporto assegnabile su base annuale per la frontiera nord-ovest, predisposte di concerto con RTE. Nel caso si proceda all'assegnazione coordinata di cui al precedente art. 5, comma 5.2, il GRTN predispone, entro la medesima data, proposte di regolamento per l'assegnazione coordinata.

8.4 Ai fini dell'assegnazione della capacità di trasporto assegnabile su base annuale nei casi di cui al precedente comma 8.2, il GRTN, relativamente a ciascuna frontiera:

a) procede alla riduzione della dimensione di ciascuna banda applicando alla dimensione richiesta un coefficiente di razionamento pari al rapporto tra la capacità di trasporto assegnabile su base annuale di cui al precedente comma 8.2, al netto della capacità eventualmente assegnata ai sensi della lettera *b)* del presente comma, e la capacità di trasporto risultante dalla somma delle dimensioni delle richieste non escluse ai sensi delle lettere *b)* e *c)* del presente comma;

b) provvede ad assegnare una quota della capacità di trasporto pari al 10% della capacità di trasporto assegnabile su base annuale di cui al precedente comma 8.2 ai soggetti titolari di richieste la cui dimensione, modificata ai sensi della lettera *a)*, risulti superiore alla medesima quota e ad escludere le medesime richieste ai fini di quanto previsto alla successiva lettera *d)*;

c) ovvero, nei casi in cui non si verifichi la situazione di cui alla lettera *b)*, provvede ad escludere la singola richiesta di banda di dimensione minima, qualora la dimensione di tale richiesta, modificata ai sensi della lettera *a)*, risulti inferiore a 3 MW;

d) reitera il processo di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*, fino a che la capacità di trasporto complessiva delle richieste non escluse risulti inferiore alla capacità di trasporto assegnabile su base annuale, al netto della capacità eventualmente assegnata ai sensi della lettera *b)* del presente comma, ovvero non risultino bande con dimensione inferiore a 3 MW o superiore alla quota di cui alla lettera *b)* dopo la riduzione di cui alla lettera *a).*

8.5 Nel caso in cui vi siano più richieste uguali che soddisfano la condizione di cui al precedente comma 8.4, lettera *c)*, la scelta della richiesta da escludere viene effettuata mediante il confronto tra i prezzi di cui all'art. 7, comma 7.8, escludendo la richiesta a cui corrisponde il prezzo di importazione più elevato.

8.6 In esito al processo ricorrente di cui al precedente comma 8.4 la capacità di trasporto assegnabile su base annuale, al netto della capacità eventualmente assegnata ai sensi del precedente comma 8.4, lettera *b)*, viene assegnata ai soggetti titolari delle richieste non escluse ai sensi del medesimo comma in proporzione alle medesime richieste e fino a concorrenza della capacità richiesta. Eventuali quote di capacità di trasporto residue, derivanti ad esempio da arrotondamenti, sono assegnate dal GRTN ai medesimi soggetti fino a concorrenza della capacità richiesta.

8.7 Qualora la differenza tra la capacità di trasporto assegnabile su base annuale e la capacità di trasporto assegnata ai sensi dei precedenti commi 8.4 e 8.6 risulti superiore a 3 MW il GRTN provvede ad assegnare la capacità corrispondente a tale differenza ai soggetti assegnatari di capacità di trasporto ai sensi del precedente comma 8.4, lettera *b)*, proporzionalmente alla capacità richiesta da ciascun soggetto.

8.8 La complessiva capacità di trasporto assegnata sulla frontiera nord-ovest in esito alla procedura di assegnazione di cui al presente articolo viene ripartita tra le frontiere elettriche appartenenti alla frontiera nord-ovest proporzionalmente alle capacità di trasporto disponibili sulle medesime frontiere elettriche, valutate al netto della capacità di trasporto assegnata ai sensi del precedente art. 6 e delle quote assegnate autonomamente dai rispettivi operatori di sistema.

8.9 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 8.4, lettera *b):*

a) sono considerate congiuntamente le richieste presentate da società tra le quali sussista un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ovvero siano controllate dalla medesima società;

b) concorrono alla determinazione della quantità complessiva delle bande richieste da un cliente idoneo anche le bande richieste dai clienti finali rispetto ai quali tale cliente idoneo opera, direttamente o attraverso società controllate o collegate, in qualità di venditore dell'energia elettrica importata.

Art. 9.

Assegnazione della capacità di trasporto assegnabile su base mensile o settimanale e su base giornaliera

9.1 La capacità di trasporto assegnabile su base mensile o settimanale su ciascuna frontiera elettrica è pari, in ciascun mese o in ciascuna settimana dell'anno, alla somma di:

a) capacità di trasporto assegnabile su base annuale eventualmente non assegnata ai sensi dell'art. 8;

b) ulteriore capacità di trasporto che si renda disponibile con continuità durante l'anno, anche per effetto della previsione di cui all'art. 10, comma 10.8;

c) capacità di trasporto che si renda disponibile con continuità su base mensile o settimanale per effetto di variazioni della capacità impegnata previste nei contratti pluriennali in essere;

d) capacità di trasporto che si renda disponibile con continuità per effetto della cessione della medesima da parte di un assegnatario di capacità di trasporto.

9.2 Entro il 13 dicembre 2002 il GRTN predispone e trasmette all'Autorità per l'approvazione una o più proposte di regolamento in tema di organizzazione e funzionamento del sistema di assegnazione per l'anno 2003 della capacità di trasporto assegnabile su base mensile, o in alternativa a questa, su base settimanale, e su base giornaliera sulle frontiere elettriche con la Svizzera, l'Austria e la Slovenia, sino all'avvio del dispacciamento di merito economico. Tale sistema di assegnazione è basato, almeno, su:

a) criteri di compatibilità con l'assegnazione su base annuale della capacità di trasporto;

b) metodi di assegnazione della capacità di trasporto che impongano vincoli alle potenziali transazioni in maniera tale da rendere le medesime compatibili con la capacità di trasporto allocabile;

c) modalità di assegnazione della capacità di trasporto con un criterio di merito basato su offerte al ribasso del prezzo dell'energia elettrica per l'importazione della medesima attraverso l'utilizzo della capacità assegnabile;

d) riconoscimento di una congrua remunerazione ai soggetti cedenti la capacità di trasporto di cui al comma 9.1, lettera *d).*

9.3 Con successivo provvedimento l'Autorità determina le destinazioni dei ricavi conseguiti dal GRTN e risultanti dall'assegnazione di cui al precedente comma 9.2, ai fini di contribuire a contenere il prezzo medio dell'energia elettrica per i soggetti assegnatari di capacità di trasporto in esito alle procedure di cui al medesimo comma 9.2.

9.4 Successivamente all'avvio del dispacciamento di merito economico, l'Autorità fissa la data a partire dalla quale il GRTN procede all'assegnazione della capacità di trasporto su base giornaliera sulle frontiere elettriche con la Svizzera, l'Austria e la Slovenia sulla base della suddivisione della rete rilevante in zone definita dal GRTN medesimo ai sensi dell'art. 8 dell'allegato *A* alla deliberazione n. 95/01, in sostituzione del sistema di assegnazione su base giornaliera di cui al precedente comma 9.2.

9.5 Con successivo provvedimento per la definizione di direttive al GRTN, l'Autorità, in accordo con la *Commission de régulation de l'électricité*, stabilisce i metodi da utilizzare per l'assegnazione su base mensile o settimanale e giornaliera sulla frontiera elettrica con la Francia.

9.6 Entro il 28 febbraio 2003 il GRTN predispone e trasmette all'Autorità per l'approvazione una o più proposte di regolamento in tema di organizzazione e funzionamento del sistema di assegnazione per l'anno 2003 della capacità di trasporto assegnabile su base mensile, o, in alternativa a questa, settimanale, e su base giornaliera sulla frontiera elettrica con la Francia, predisposte in accordo con RTE.

9.7 Nelle proposte di cui al precedente comma 9.6 il GRTN opera la scelta tra il sistema di assegnazione su base mensile o settimanale, motivando tale scelta.

Art. 10.

Diritti e obblighi degli assegnatari di capacità di trasporto fino alla data di avvio del dispacciamento di merito economico

10.1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino alla data di avvio del dispacciamento di merito economico a tutti gli assegnatari di capacità di trasporto, ivi inclusi i soggetti titolari di contratti pluriennali in essere.

10.2 I soggetti di cui al precedente comma, ad eccezione degli assegnatari di quote di ulteriore capacità di trasporto non garantita ai sensi del successivo art. 14, versano al GRTN il corrispettivo di cui all'art. 3.

10.3 Con cadenza settimanale, gli assegnatari di capacità di trasporto comunicano all'operatore del sistema ed al GRTN un programma orario di scambio alla frontiera.

10.4 Il programma di cui al precedente comma 10.3 non può prevedere in alcuna ora l'importazione di una potenza superiore alla capacità di trasporto assegnata in quell'ora.

10.5 Limitatamente ai programmi presentati in utilizzo di bande per il transito da ciascun assegnatario, il programma di cui al precedente comma 10.3 non può prevedere in alcuna ora l'importazione di una potenza superiore a quella del programma orario presentato dal medesimo assegnatario per l'esportazione alle frontiere di cui all'art. 7, comma 7.5, lettera *c)*, in utilizzo della capacità di trasporto di cui alla lettera *d)* del medesimo comma.

10.6 Gli assegnatari di capacità di trasporto ed i soggetti titolari di contratti pluriennali in essere hanno il diritto di scambiare in ciascuna ora dell'anno l'energia elettrica prevista dal programma orario di scambio di cui al precedente comma 10.4 con lo Stato confinante cui la capacità di trasporto si riferisce. Tale energia elettrica si considera prelevata dallo Stato esportatore e immessa nello Stato importatore.

10.7 La capacità di trasporto assegnata può essere ceduta, anche parzialmente, esclusivamente mediante il sistema di assegnazione di cui all'art. 9.

10.8 Qualora, al termine di ciascun mese dell'anno 2003, l'energia scambiata da un assegnatario di capacità di trasporto nel medesimo mese o settimana, come risultante dal programma di scambio alla frontiera di cui al precedente comma 10.3, risulti inferiore ad una quota pari all'80% della massima energia che può essere scambiata nello stesso periodo senza eccedere la capacità nella disponibilità del medesimo soggetto, il medesimo assegnatario decade dai diritti relativi alla medesima capacità per i successivi mesi o settimane dell'anno 2003 e la corrispondente capacità di trasporto viene allocata dal GRTN ai sensi dell'art. 9.

10.9 Per i soggetti assegnatari di bande di capacità di trasporto ai sensi dell'art. 6 della deliberazione n. 301/01, nonché per gli assegnatari della quota di capacità di trasporto di cui all'art. 4, comma 4.5 lettere *c)* e *d)*, la quota di cui al precedente comma 10.8 è pari al 90%.

Art. 11.

Diritti e obblighi degli assegnatari di capacità di trasporto successivamente alla data di avvio del dispacciamento di merito economico

11.1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano successivamente alla data di avvio del dispacciamento di merito economico a tutti gli assegnatari di capacità di trasporto, ivi inclusi i soggetti titolari di contratti pluriennali in essere.

11.2 I soggetti di cui al precedente comma, ad eccezione degli assegnatari di quote di ulteriore capacità di trasporto non garantita ai sensi del successivo art. 14, versano al GRTN il corrispettivo di cui all'art. 3.

11.3 Gli assegnatari di capacità di trasporto comunicano all'operatore del sistema ed al GRTN un programma orario di scambio alla frontiera. La comunicazione del suddetto programma orario deve avvenire con le medesime modalità previste, a partire dall'avvio del dispacciamento di merito economico per la comunicazione al GRTN dei programmi di immissione nell'ambito di contratti bilaterali.

11.4 Il programma di cui al precedente comma 11.3 non può prevedere in alcuna ora l'importazione di una potenza superiore alla capacità di trasporto assegnata in quell'ora.

11.5 Limitatamente ai programmi presentati in utilizzo di bande per il transito da ciascun assegnatario, il programma di cui al precedente comma 11.3 non può prevedere in alcuna ora l'importazione di una potenza superiore a quella del programma orario presentato dal medesimo assegnatario per l'esportazione alle frontiere di cui al precedente comma 7.5, lettera *c)*, in utilizzo della capacità di trasporto di cui alla lettera *d)* del medesimo comma.

11.6 Gli assegnatari di capacità di trasporto ed i soggetti titolari di contratti pluriennali in essere hanno il diritto di scambiare in ciascuna ora dell'anno l'energia elettrica prevista dal programma di cui al precedente comma 11.3 tra la zona virtuale corrispondente alla frontiera elettrica cui il programma di scambio si riferisce e la zona di rete indicata dal GRTN ai sensi del precedente art. 4, comma 4.1 con le modalità previste ai successivi commi del presente articolo.

11.7 Le offerte di vendita a prezzo nullo corrispondenti, ai sensi dell'art. 8, comma 8.8, della deliberazione n. 95/01, ai programmi presentati dai soggetti titolari di contratti bilaterali di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 79/99, in utilizzo di capacità di trasporto su una frontiera elettrica sono considerate, a parità di prezzo, prioritarie rispetto alle altre offerte di vendita relative alla medesima zona di rete.

11.8 Fatte salve le disposizioni legislative in materia, i soggetti titolari di contratti bilaterali di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 79/99 che siano anche assegnatari di capacità di trasporto su una frontiera elettrica sono esonerati dal versamento del corrispettivo di cui all'art. 8, comma 8.10, dell'allegato *A* alla deliberazione n. 95/01 per una quota pari, in ciascuna ora, al prodotto tra:

a) l'energia elettrica corrispondente al programma di immissione o di prelievo, rispettivamente nel caso di importazione di energia elettrica in Italia e di esportazione di energia elettrica dall'Italia, nella zona virtuale corrispondente alla frontiera elettrica;

b) e la differenza tra il prezzo che si determina nella zona di rete indicata dal GRTN ai sensi dell'art. 4, comma 4.1 e quello che si determina nella zona virtuale di cui alla precedente lettera *a)*.

11.9 La capacità di trasporto assegnata può essere ceduta, anche parzialmente, esclusivamente mediante il sistema di assegnazione di cui all'art. 9.

11.10 Qualora, al termine di ciascun mese dell'anno 2003, l'energia scambiata da un assegnatario di capacità nel medesimo mese o settimana, come risultante dal programma di scambio alla frontiera di cui al precedente comma 11.3, risulti inferiore ad una quota pari all'80% della massima energia che può essere scambiata nello stesso periodo senza eccedere la capacità nella disponibilità del medesimo soggetto, il medesimo assegnatario decade dai diritti relativi alla medesima capacità per i successivi mesi o settimane dell'anno 2003 e la corrispondente capacità di trasporto viene allocata dal medesimo GRTN ai sensi dell'art. 9.

11.11 Per gli assegnatari di bande di capacità di trasporto ai sensi dell'art. 6 della deliberazione n. 301/01, nonché per gli assegnatari della quota di capacità di trasporto di cui all'art. 4, comma 4.5, lettere *c)* e *d)*, la quota di cui al precedente comma 11.10 è pari al 90%.

Art. 12.

Diritti ed obblighi dei soggetti assegnatari di capacità di trasporto assegnata autonomamente dagli operatori di sistema

12.1 Ai soggetti cui siano assegnate autonomamente, da parte di un operatore di sistema, quote della capacità di trasporto disponibile e riservate all'assegnazione di detto operatore ai sensi dell'art. 4, comma 4.5, lettera *a)*, sono riconosciuti i medesimi diritti ed obblighi di cui all'art. 10, commi da 10.2 a 10.6, 10.8 e 10.9, e art. 11, commi da 11.2 a 11.8, 11.10 e 11.11, purché il medesimo operatore:

a) si impegni a rendere disponibile alla frontiera la potenza complessivamente prevista nei programmi orari di scambio;

b) si impegni ad applicare una disciplina non discriminatoria per il servizio di trasporto, sulle reti stabilite sul proprio territorio nazionale, dell'energia elettrica destinata all'importazione in Italia.

Art. 13.

Diritti degli esportatori

13.1 Ai soggetti che nel corso del 2003 esportano energia elettrica dall'Italia sono riconosciuti:

a) i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 10 e 12, relativamente alla capacità di trasporto sull'interconnessione effettivamente utilizzata per l'esportazione di energia elettrica anteriormente alla data di avvio del dispacciamento di merito economico;

b) i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 11 e 12, relativamente alla capacità di trasporto sull'interconnessione effettivamente utilizzata per l'esportazione di energia elettrica successivamente alla data di avvio del dispacciamento di merito economico.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 14.

Assegnazione della capacità di trasporto non garantita sulla frontiera elettrica con la Slovenia

14.1 Il GRTN determina il valore della ulteriore capacità di trasporto non garantita sulla frontiera elettrica con la Slovenia, potendo articolare detto valore con riferimento ai periodi invernale, estivo e intermedio.

14.2 Il GRTN assegna l'ulteriore capacità di trasporto non garantita di cui al precedente comma 14.1, con le medesime modalità di cui all'art. 6 della deliberazione n. 301/01 e per il periodo 2003-2004, a soggetti che assumano l'obbligo di prestare il servizio di interrompibilità istantanea di carico.

14.3 Alle importazioni di energia elettrica di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 3.

Art. 15.

Disposizioni finali

15.1 Il GRTN trasmette all'Autorità rapporti mensili relativi:

a) all'assegnazione della capacità di trasporto assegnabile;

b) all'utilizzo della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero specificando il titolo in base al quale è stata utilizzata la capacità di trasporto unitamente alla ripartizione dell'energia elettrica importata nel suddetto periodo tra i diversi soggetti.

15.2 Successivamente all'approvazione di cui all'art. 8, comma 8.3, il GRTN pubblica sul proprio sito internet uno o più

bandi per la partecipazione all'assegnazione annuale della capacità di trasporto disponilile sull'interconnessione con l'estero, per la frontiera nord-ovest e per la frontiera nord-est, indicando almeno:

a) i valori delle capacità di trasporto relative alle frontiere elettriche con la Francia, la Svizzera, l'Austria e la Slovenia, ivi incluse le capacità di trasporto dei corrispondenti collegamenti tra le zone di rete;

b) i valori delle capacità di trasporto assegnabili;

c) il valore del coefficiente *a* per ciascuna frontiera elettrica;

d) le modalità per l'assegnazione di capacità di trasporto per l'anno 2003, conformemente alle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

15.3 Contestualmente alla pubblicazione di cui al precedente comma il GRTN pubblica i valori previsti del coefficiente *b* per ciascuna ora del periodo intermedio. Il GRTN aggiorna i suddetti valori pubblicati a seguito di eventi che ne modifichino la previsione.

15.4 Il GRTN pubblica sul proprio sito internet:

a) con cadenza bimestrale i valori previsti della capacità di trasporto su ciascuna frontiera elettrica per l'anno 2003; tali valori sono, in ogni caso, aggiornati dal GRTN durante l'anno a seguito di eventi che ne modifichino la previsione;

b) con cadenza giornaliera i valori previsti della capacità di trasporto su ciascuna frontiera elettrica in ciascuna ora del giorno successivo;

c) i risultati delle assegnazioni di capacità di trasporto.

15.5 Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

02A14647

REGIONE SICILIANA

DECRETO 23 ottobre 2002.

Vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 139 del testo unico n. 490/1999 dell'area denominata «Conca del Salto», ricadente nei comuni di Modica e Scicli.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

Visto lo statuto della regione Siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione Siciliana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, approvato con decreto legge 29 ottobre 1999, n. 490 che ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il D.D.G. n. 6916 del 28 settembre 2001 ed in particolare l'art. 8 relativo alla delega ai dirigenti responsabili delle aree e dei servizi dell'assessorato regionale beni culturali e pubblica istruzione delle competenze attribuite al dirigente generale dall'art. 7, comma 1 della legge regionale n. 10/2000;

Visto il parere protocollo n. 2364/336.01.11 dell'8 febbraio 2002 reso dalla Presidenza della regione - ufficio legislativo e legale, relativo all'apposizione dei vincoli paesaggistici di cui all'art. 139 del testo unico n. 490/1999;

Visto il D.A. n. 7678 del 18 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 8 del 23 febbraio 2001, con il quale è stata ricostituita per il quadriennio 2000/2004 la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa;

Esaminato il verbale redatto nella seduta del 12 febbraio 2001, con il quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 139 del testo unico n. 490/1999 l'area denominata «Conca del Salto», ricadente nei comuni di Modica e Scicli, delimitata perimetralmente secondo quanto segue:

COMUNE DI MODICA

A partire dal confine tra il foglio di mappa n. 97 e il foglio n. 116 del N.C.T. di Modica il perimetro attraversa l'ansa del torrente Modica-Scicli e prosegue lungo una pista che, in direzione sud-est, giunge sino alla strada vicinale «Caitana» e risale lungo la strada vicinale stessa, inglobando tutte le particelle a sud-ovest della strada statale n. 115 sino al bivio con la strada provinciale Scicli-Modica che costituisce il limite orientale dell'area da sottoporre a tutela. Da qui il limite segue il percorso della strada comunale «Martinico-Piano Ceci» in direzione nord-est e prosegue in direzione est sino a ricongiungersi con il tracciato della strada comunale Magnisi Piano Ceci e quindi con quello di una stradella poderale. Prosegue poi in linea retta e risale, quindi, procedendo in direzione est per poi proseguire in linea retta sino alla strada comunale Scardacucco-Sant'Antonio, lungo il tracciato di una stradella interpoderale. Il perimetro, raggiunto il confine con il territorio di Scicli, risale sino alla strada consorziale Pirato Piccolo-Pirato Grande e sino alla strada provinciale Caitana per Modica.

COMUNE DI SCICLI

Il perimetro dell'area da vincolare comprende tutto il territorio compreso nel foglio di mappa n. 8 del N.C.T. di Scicli e tutte le particelle ad est della Cava Mangia-

gesso (foglio n. 9); prosegue lungo il tracciato della Cava Mangiagesso sino alla confluenza del torrente Modica-Scicli, comprendendo quindi tutta la zona a nord della cava e del torrente e infine ingloba tutta la zona a nord del canale che attraversa il foglio n. 15 del N.C.T. di Scicli a partire dal torrente Modica-Scicli;

Accertato che il verbale del 12 febbraio 2001 contenente la suddetta proposta è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Modica dal 13 giugno 2001 al 10 settembre 2001 e a quello di Scicli dal 12 giugno 2001 al 12 settembre 2001 ed è stato depositato nelle segreterie dei comuni stessi per il periodo previsto dall'art. 140, comma 5 del testo unico n. 490/1999;

Accertato altresì, come previsto dall'art. 140, comma 6 del testo unico n. 490/1999 che dell'avvenuta compilazione e pubblicazione degli elenchi è stata data contestualmente notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione Sicilia, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e precisamente sul «La Sicilia» del 18 maggio 2002, su «La Gazzetta del Sud» del 18 maggio 2002 e su «La Stampa» del 18 maggio 2002;

Accertato che non sono state prodotte osservazioni al vincolo *de quo* ai sensi dell'art. 141 del testo unico n. 490/1999;

Ritenuto quindi immediatamente comprovato, sulla base degli atti di cui sopra, che le motivazioni riportate nel verbale del 12 febbraio 2001 sono sufficienti e congrue rispetto alla proposta di vincolo formulata e testimoniano l'esigenza di proteggere un ambiente singolare, che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni di degrado irreversibili;

Considerato quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento di potere accogliere nella loro globalità le motivazioni, espresse in maniera sufficiente e congrua dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa nel verbale del 12 febbraio 2001 e correttamente approfondite nelle planimetrie *sub.* «*A*» e *sub.* «*B*» ivi allegate, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto;

Ritenuto pertanto, che nella specie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, per il cospicuo carattere di bellezze naturali e di singolarità geologica, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico l'area interessante la «Conca del Salto», ricadente nei comuni di Modica e Scicli, in conformità alla proposta verbalizzata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa nella seduta del 12 febbraio 2001;

Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa l'area della Conca del Salto ricadente nei comuni di Modica e Scicli, descritta nel verbale del 12 febbraio 2001 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa e delimitata nelle planimetrie ivi allegate, che insieme al verbale del 12 febbraio 2001 formano parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139, lettere «*C*» e «*D*» del testo unico approvato con decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 490, che ha abrogato la legge n. 1497/1939, e dell'art. 9 del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, unitamente al verbale del 12 febbraio 2001 della competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa e alle planimetrie *sub.* «*A*» e «*B*» di cui sopra è cenno ai sensi degli articoli 142, comma 1 del testo unico n. 490/99 e 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, ai comuni di Modica e Scicli, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio dei comuni stessi.

Altra copia della Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici dei comuni di Modica e Scicli ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo Dipartimento la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo dei comuni di Modica e Scicli.

Art. 3.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonché ricorso straordinario al presidente della regione entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 23 ottobre 2002

Il dirigente del servizio: GELARDI

ALLEGATO

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e della Pubblica Istruzione
Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali
Piazza Libertà, n. 2. 97100 Ragusa
Commissione Provinciale per la Tutela delle Bellezze Naturali e Panoramiche

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 2001

L'anno duemilauno, il giorno dodici del mese di febbraio, alle ore undici, giusta convocazione soprintendentizia telegrafica prot. 9 febbraio 2001 n. 141, si è riunita in prima convocazione, ex art.19 del R.D. 3 giugno 1940, n.1357, nei locali di questa Soprintendenza, la Commissione Provinciale per la Tutela delle Bellezze Naturali e Panoramiche di Ragusa ricostituita con D.A. n.7678 del 18 dicembre 2000 per il quadriennio 2000-2004.
Sono intervenuti: il Soprintendente arch. Campo Gesualdo, l'arch. Leta Alfonso e il dott. Nicosia Giovanni, rappresentanti regionali, l'arch. Giliberto Salvatore e l'ing. Salinitro Salvatore, rappresentanti provinciali, i Sindaci di Modica e Scicli avv. Ruta Carmelo e dott. Falla Bartolomeo, l'Ingegnere Capo del Distretto Minerario di Catania ing. Trupia Angelo, e per l'Ispettore Ripartimentale delle Foreste di Ragusa il Mar.llo Cilio Salvatore. Sono inoltre presenti il Segretario della Commissione Dott. Scozzaro Anna Maria ed i relatori Dir.ti Tec.ci Geologi dott. Cassarino Giovanni e dott. Corallo Rosa.
Ad apertura della seduta viene eletto Presidente il Soprintendente.
Oggetto della convocazione è l'Ordinanza Assessoriale 14 dicembre 2000 n. 5042, che prevede la tutela per novanta giorni, utili per presentare la proposta di vincolo definitivo.
I relatori illustrano le zone di cui si vuole mantenere la tutela nonché le relative motivazioni. La zona è ben protetta, sussistono vincoli non solo paesaggistici ma di altro genere (archeologico, boschivo, ecc.); si illustrano i limiti geografici della zona interessata e i regimi di protezione.
Dopo un'ampia illustrazione della problematica, il Presidente invita i Commissari a pronunciarsi: la Commissione ritiene all'unanimità che le aree alle quali si riferisce l'Ordinanza n. 5042/00 rientrano nella tipologia indicata dall'art.139 decreto legislativo 29 ottobre 1999 n.490 e, pertanto, determina di procedere alla formalizzazione della proposta del loro inserimento negli elenchi di cui all'art.140.
All'uopo i componenti della Commissione riceveranno dalla Soprintendenza un dossier descrittivo delle motivazioni della proposta, preventivamente al prosieguo dei lavori della Commissione che avverrà con sopralluogo che sin d'ora si concorda per il giorno 28 febbraio 2001, con appuntamento al Comune di Scicli alle ore 15.30.
A richiesta dell'Arch. Giliberto, i Sindaci che compongono la Commissione sono invitati a produrre alla stessa, ricevuto il dossier documentale, le destinazioni urbanistiche dei luoghi interessati dalla proposta di vincolo.
Il dossier sarà trasmesso agli interessati entro mercoledì 21 febbraio 2001.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to: Il Soprintendente Arch. Gesualdo Campo
Arch. Leta Alfonso
Dott. Nicosia Giovanni
Arch. Giliberto Salvatore
Ing. Salinitro Salvatore
Il Sindaco di Modica Avv.Carmelo Ruta
Il Sindaco di Scicli Avv. Bartolomeo Falla
per L'Ispettore Ripartimentale delle Foreste di Ragusa, il Maresciallo
L'Ingegnere Capo del Distretto Minerario di Catania
Il Segretario dott. Scozzaro Anna Maria

REPUBBLICA ITALIANA

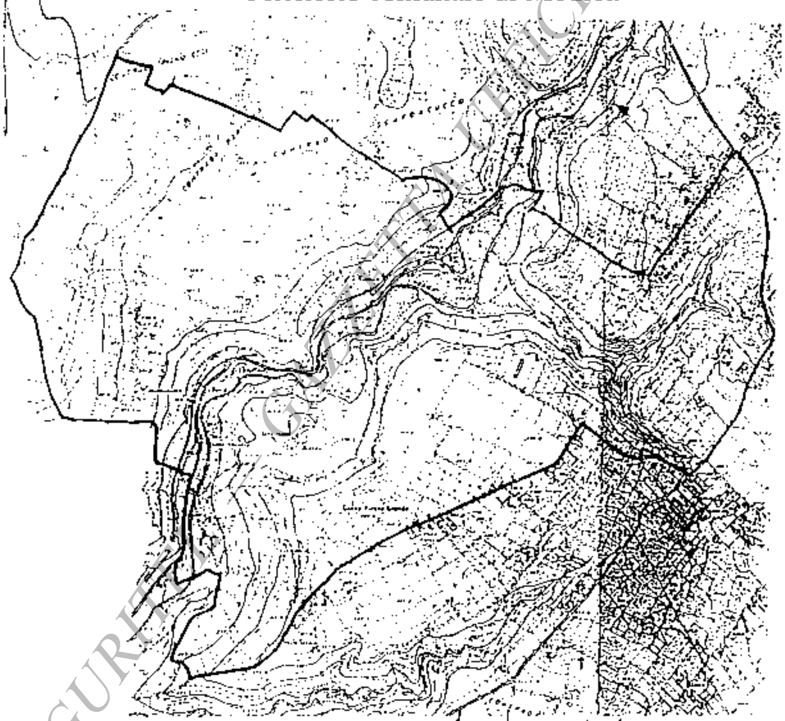
Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali
e della Pubblica Istruzione
Dipartimento dei Beni Culturali ed E. P.
Servizio Tutela ed Acquisizioni

COMUNE DI Modica
" Conca del Salto
VINCOLO PAESAGGISTICO ART. 139 T.U. 490/99
PLANIMETRIA ALLEGATA AL D.D.S. N° 7560
DEL 23/10/02

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Sergio GELARDI)

Proposta di vincolo paesaggistico dell'area della Conca del Salto

Territorio comunale di Modica



I componenti la Commissione:

Il Presidente Soprintendente *Arch.Gesualdo Campo*

Arch.Leta Alfonso

Dott. Nicosia Giovanni

Arch. Giliberto Salvatore

Ing. Salinitro Salvatore

Avv.Carmelo Ruta Sindaco di Modica

Dott.Bartolomeo Falla Sindaco di Scicli

Dott.Patti Giacomo dell'Isp.Rip. delle Foreste

Ing. Angelo Trupia del Distretto Minerario di Catania

Proposta di vincolo paesaggistico dell'area della Conca del Salto

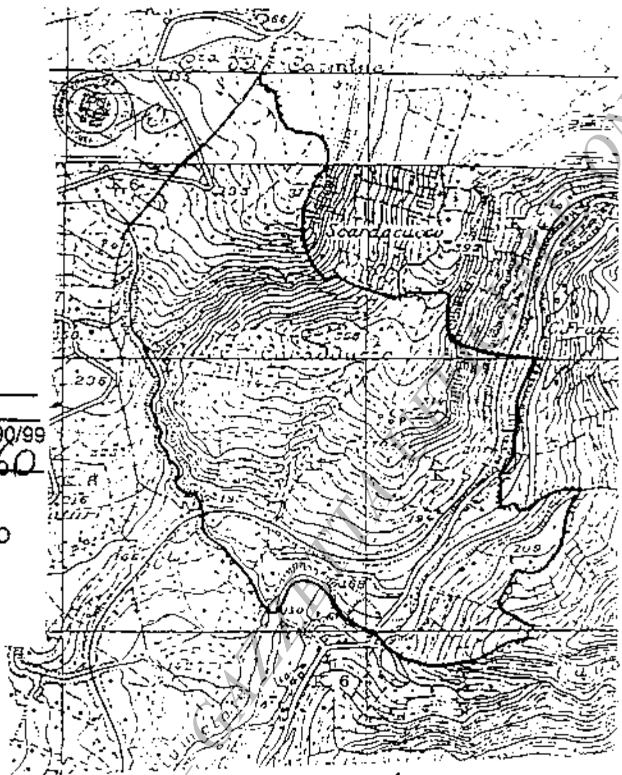
Territorio comunale di Scicli

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali
e della Pubblica Istruzione
Dipartimento dei Beni Culturali ed E. P.
Servizio Tutela ed Acquisizioni

COMUNE DI Scicli
Conca del Salto
VINCOLO PAESAGGISTICO ART. 139 T.U. 490/99
PLANIMETRIA ALLEGATA AL D.D.S. N° 1560
DEL 23/10/02

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Sergio GELARDI)



I componenti la Commissione:

Il Presidente Soprintendente *Arch. Gesualdo Campo*

Arch. Leta Alfonso

Dott. Nicosia Giovanni

Arch. Giliberto Salvatore

Ing. Salinitro Salvatore

Avv. Carmelo Ruta Sindaco di Modica

Dott. Bartolomeo Falla Sindaco di Scicli

Dott. Patti Giacomo dell'Isp. Rip. delle Foreste

Ing. Angelo Trupia del Distretto Minerario di Catania

02A14603

UNIVERSITÀ «CA' FOSCARI» DI VENEZIA

DECRETO RETTORALE 29 novembre 2002.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 412/Int. del 30 marzo 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995) e modificato con decreto rettorale n. 428/Int. del 18 aprile 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22 aprile 1995), decreto rettorale n. 677/Int. dell'11 giugno 1997 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 luglio 1997), decreto rettorale n. 242/Int. del 10 marzo 1999 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1999), decreto rettorale n. 938 del 21 settembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 2000) e decreto rettorale n. 180 dell'8 marzo 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2001), e in particolare l'art. 61 che prevede che le modifiche di statuto siano deliberate dal senato accademico con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, in due sedute da tenersi con intervallo di almeno un mese;

Vista la delibera del senato accademico nella seduta del 9 luglio 2002 che, a norma del succitato art. 61, ha approvato la modifica dell'art. 37, comma 1, dello statuto di Ateneo;

Vista la delibera del senato accademico nella seduta del 24 settembre 2002 che ha approvato, nello stesso testo, la modifica del suddetto art. 37, comma 1;

Vista la nota prot. n. 3870 dell'11 novembre 2002, con la quale il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alla suddetta modifica;

Ritenuto che il procedimento previsto per le modifiche dello statuto di Ateneo si sia utilmente concluso e che si possa procedere alla pubblicazione della citata modifica nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreta:

Art. 1.

Il vigente statuto dell'Università «Ca' Foscari» di Venezia è modificato all'art. 37, comma 1, secondo il testo di seguito riportato che sostituisce il precedente:

Art. 37 - Composizione del consiglio di facoltà

«1. Il consiglio di facoltà è composto:

a) dai professori di ruolo e fuori ruolo della facoltà;

b) dai ricercatori della facoltà;

c) da una rappresentanza degli studenti della facoltà, eletti secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo».

Venezia, 29 novembre 2002

Il rettore: RISPOLI

02A14569

LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

DECRETO 11 settembre 2002.

Modificazioni allo statuto.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DELL'UNIVERSITÀ

Visto il testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari e successive modifiche;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art. 17, capoverso 120;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, riguardante il Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;

Visto il nuovo statuto della Libera università di Bolzano emanato con decreto del presidente del Consiglio istitutivo n. 49/2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 204 del 3 settembre 2001;

Accertato la necessità di integrare lo Statuto della Libera università di Bolzano;

Vista la delibera del Consiglio istitutivo n. 203/2002 riguardante le modifiche allo statuto della Libera università di Bolzano;

Visto il parere favorevole sulle modifiche statutarie in oggetto espresso dalla giunta provinciale nella seduta del 4 marzo 2002;

Accertato che in merito alle modifiche statutarie in oggetto il Ministro si è espresso con decreto ministeriale 2 maggio 2002 (comunicato con lettera del 2 maggio 2002, prot. n. 1282), con il quale sono state formulate osservazioni in merito alle modifiche dell'allegato *B*; le modifiche riguardanti l'istituzione di nuovi corsi di studio non verranno pertanto emanate con il presente decreto;

Accertato che la modifica dell'allegato *B*, riguardante la Scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuole secondarie non presenta l'istituzione di un nuovo corso di studio, ma solo un'integrazione degli indirizzi offerti; si intende pertanto approvata da parte del Ministero la modifica in oggetto;

Decreta:

Sono approvate le seguenti modifiche statutarie:

Art. 1.

Istituzione e autonomia dell'Università

Si aggiunge il seguente comma: «5. La Libera università di Bolzano adotta un codice etico e comportamentale vincolante per la comunità universitaria.».

Art. 4.

Organi

Al comma 1 si aggiunge la seguente lettera: «*i)* la commissione didattica paritetica;».

Art. 7.

Attribuzioni del consiglio dell'Università

Al comma 4: «provincia» si sostituisce con «Università»; il comma modificato quindi è il seguente: «Le deliberazioni soggette alla vigilanza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono inoltrate al suddetto Ministro per il tramite della Università medesima.».

Art. 15.

Consiglio di facoltà

Al comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* della versione tedesca il termine «sie» si sostituisce con il termine «er».

Art. 16.

Commissione didattica paritetica

L'articolo concernente la commissione didattica paritetica viene inserito dopo l'art. 15 ed è il seguente:

«1. Ciascuna struttura didattica istituisce una commissione didattica paritetica quale osservatorio permanente dell'attività didattica dei corsi di studio ad essa afferenti.

2. La commissione didattica paritetica è composta di due docenti, scelti tra i membri del consiglio stesso e da tre studenti. Nel caso di strutture didattiche di classi di più corsi di studio è assicurata la presenza nella commissione di almeno uno studente per ogni corso di studi attivato afferente alla classe. La commissione è presieduta dal presidente del consiglio della struttura didattica o da un suo delegato.

3. La commissione didattica paritetica:

a) effettua studi e rilevazioni statistiche finalizzati a monitorare le attività formative svolte nei corsi di studio afferenti alla struttura;

b) propone al consiglio di facoltà le iniziative atte a migliorare l'organizzazione della didattica;

c) esprime parere sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati dei regolamenti didattici dei corsi di studio di afferenza.».

Agli articoli compresi tra il 16 al 35 dello statuto viene assegnata la nuova numerazione che comprenderà gli articoli dal numero 17 al 36.

Art. 26.

Ammissione

Il paragrafo «studenti iscritti» si sostituisce con «aspiranti-studenti dei corsi di studio offerti dall'Università»; così recita il nuovo comma 1: «Agli aspiranti-studenti dei corsi di studio offerti dall'Università si applicano le norme vigenti previste per le università statali in tema di ammissione, di doveri di studio e di responsabilità, anche disciplinari, eventualmente integrate da apposito regolamento.».

ALLEGATO *B*

Strutture didattiche

Lettera *a)* Facoltà scienze della formazione primaria - Scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuole secondarie: si aggiunge il seguente nuovo indirizzo: «d. area giuridico-economica».

Bolzano, 11 settembre 2002

Il presidente del consiglio dell'Università
SCHMIDL

Nota in lingua italiana.

Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa la provincia autonoma di Bolzano, è pubblicato alla pag. 94 della presente *Gazzetta Ufficiale* l'avviso in lingua tedesca previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, mediante il quale si dà notizia del bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige in cui è riportata la pubblicazione in lingua tedesca dell'atto amministrativo in argomento.

Nota in lingua tedesca.

Der Hinweis in deutscher Sprache au den obigen Verwaltungsakt gemäß Art. 5, Absätze 2 und 3 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, steht auf der Seite 94 dieser Ausgabe des Gesetzesanzeigers. Diesem Hinweis kann entnommen werden, in welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Südtirol der genannte Verwaltungsakt vollinhaltlich auch in deutscher Sprache wiedergegeben wird.

02A14841

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 31 dicembre 2002

Dollaro USA	1,0487
Yen giapponese	124,39
Corona danese	7,4288
Lira Sterlina	0,65050
Corona svedese	9,1528
Franco svizzero	1,4524
Corona islandese	84,74
Corona norvegese	7,2756
Lev bulgaro	1,9546
Lira cipriota	0,57316
Corona ceca	31,577
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	236,29
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,6140
Lira maltese	0,4182
Zloty polacco	4,0210
Leu romeno	35135
Tallero sloveno	230,1577
Corona slovacca	41,503
Lira turca	1738000
Dollaro australiano	1,8556
Dollaro canadese	1,6550
Dollaro di Hong Kong	8,1781
Dollaro neozelandese	1,9975
Dollaro di Singapore	1,8199
Won sudcoreano	1243,76
Rand sudafricano	9,0094

Cambi del giorno 2 gennaio 2003

Dollaro USA	1,0446
Yen giapponese	124,40
Corona danese	7,4272
Lira Sterlina	0,65200
Corona svedese	9,1270
Franco svizzero	1,4528
Corona islandese	84,64
Corona norvegese	7,2670
Lev bulgaro	1,9557
Lira cipriota	0,57353
Corona ceca	31,590
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	235,78
Litas lituano	3,4533
Lat lettone	0,6134
Lira maltese	0,4183
Zloty polacco	4,0050
Leu romeno	35012
Tallero sloveno	230,3250
Corona slovacca	41,412
Lira turca	1734000
Dollaro australiano	1,8554
Dollaro canadese	1,6422
Dollaro di Hong Kong	8,1445
Dollaro neozelandese	1,9942
Dollaro di Singapore	1,8188
Won sudcoreano	1246,21
Rand sudafricano	8,8738

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è *1936,27.*

03A00058 - 03A00057

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Stamaril Pasteur»

Estratto decreto n. 568 del 2 dicembre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: STAMARIL PASTEUR, anche nella forma e confezione: «polvere e solvente per sospensione iniettabile» 1 flaconcino + siringa preriempita da 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur msd s.n.c., con sede legale e domicilio fiscale in Lion Cedex 07, 8, Rue Jonas Salk, c.a.p. 69637, Francia.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «polvere e solvente per sospensione iniettabile» 1 flaconcino + siringa preriempita da 0,5 ml - A.I.C. n. 026970020 (in base 10), 0TR1X4 (in base 32);

classe: C;

forma farmaceutica: polvere e solvente per sospensione iniettabile;

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Aventis Pasteur S.A., stabilimento sito in Marcy L'Etoile (Francia), Campus Merieux 1541, Avenue Marcel Merieux (tutte le fasi relative alla preparazione del diluente); Aventis Pasteur S.A., stabilimento sito in Val de Reuil (Francia), Parc Industriel d'Incarville (tutte).

Composizione: una dose da 0,5 ml di vaccino ricostituito contiene:

principio attivo: preparazione liofilizzata in terreno stabilizzante del ceppo 17D del virus della febbre gialla vivo attenuato coltivato in uova embrionale di gallina esenti da leucosi aviaria non meno di 1000 dl 50 per il topo;

eccipienti stabilizzanti: lattosio monoidrato, sorbitolo, istidina cloridrato monoidrato, alanina, sodio cloruro, potassio cloruro, sodio fosfato dibasico diidrato, potassio fosfato monobasico, calcio cloruro, magnesio solfato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

eccipienti diluente: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche: prevenzione primaria della febbre gialla.

La vaccinazione contro la febbre gialla (antiamarillica) è raccomandata per i viaggiatori diretti nelle aree endemiche dell'Africa e dell'America, soprattutto se il viaggio prevede escursioni in ambienti selvaggi, e per i soggetti che vivono in tali zone.

Molti Paesi endemici o a rischio di febbre gialla per la presenza di zanzare Aedes richiedono la vaccinazione antiamarillica come condizione per l'ingresso sul loro territorio, a tutti i viaggiatori, oppure a quelli provenienti a loro volta da aree endemiche.

Il certificato di vaccinazione antiamarillica è valido solo se conforme al modello approvato dall'OMS e deve essere rilasciato da un centro di vaccinazioni autorizzato dal Ministero della salute; ha una validità di 10 anni a partire dal 10° giorno successivo alla somministrazione dal vaccino.

La vaccinazione è raccomandata anche per la protezione del personale di laboratorio che può essere esposto a ceppi virulenti del virus.

Sono inoltre autorizzate le modifiche delle dimensioni del lotto del prodotto finito, delle specifiche relative al medicinale e delle procedure di prova del medicinale stesso;

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A14717

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Iopasen»

Estratto decreto n. 569 del 4 dicembre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale IOPASEN nelle forme e confezioni:

«40,8% soluzione per infusione endovenosa» fiale 10 ml, «61,2% soluzione per infusione endovenosa» fiale 10 ml, «61,2% soluzione per infusione endovenosa» flacone 30 ml, «61,2% soluzione per infusione endovenosa» flacone 50 ml, «61,2% soluzione per infusione endovenosa» flacone 100 ml, 61,2% soluzione per infusione endovenosa» flacone 200 ml, «75,5% soluzione per infusione endovenosa» fiale 10 ml, 75,5% soluzione per infusione endovenosa» flacone 30 ml, «75,5% soluzione per infusione endovenosa» flacone 50 ml, «75,5% soluzione per infusione endovenosa» flacone 100 ml, «75,5% soluzione per infusione endovenosa» flacone 200 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Monteroni d'Arbia - Siena (Italia), via Cassia Nord, 3, cap. 53014, codice fiscale n. 00050110527.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «40,8% soluzione per infusione endovenosa» fiale 10 ml;

A.I.C: n. 034620017 (in base 10), 110JMK (in base 32);

classe: «H», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997 n. 449; dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998 n. 448; dell'art. 29, comma 4 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche o case di cura e studi specialistici in radiologia (articoli 9 e 10 decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa;

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione;

Produttore: Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l., stabilimento sito in Monteroni D'Arbia - Siena (Italia), via Cassia Nord, 3 (tutte).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: iopamidolo 408 mg;

eccipienti: trometamolo 1 mg; sodio calcio edetato 0,26 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 1 ml;

confezione: «61,2% soluzione per infusione endovenosa» fiale 10 ml;

A.I.C. n. 034620043 (in base 10), 110JNC (in base 32);

classe: «H», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997 n. 449; dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998 n. 448; dell'art. 29, comma 4 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche o case di cura e studi specialistici in radiologia (articoli 9 e 10 decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa;

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l., stabilimento sito in Monteroni D'Arbia - Siena (Italia), via Cassia Nord, 3 (tutte).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: iopamidolo 612 mg;

eccipienti: trometamolo 1 mg: sodio calcio edetato 0,39 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 1 ml.

confezione: «61,2% soluzione per infusione endovenosa» flacone 30 ml;

A.I.C. n. 034620070 (in base 10), 110JP6 (in base 32);

classe: «H», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997 n. 449: dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998 n. 448; dell'art. 29, comma 4 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche o case di cura e studi specialistici in radiologia (articoli 9 e 10 decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa;

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l., stabilimento sito in Monteroni d'Arbia - Siena (Italia), via Cassia Nord, 3 (tutte).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: iopamidolo 612 mg;

eccipienti: trometamolo 1 mg: sodio calcio edetato 0,39 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 1 ml;

confezione: «61,2% soluzione per infusione endovenosa» flacone 50 ml A.I.C. n. 034620082 (in base 10), 110JPL (in base 32);

classe: «H», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997 n. 449: dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998 n. 448: dell'art. 29, comma 4 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche o case di cura e studi specialistici in radiologia (articoli 9 e 10 decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa;

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l., stabilimento sito in Monteroni d'Arbia - Siena (Italia), via Cassia Nord, 3 (tutte).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: iopamidolo 612 mg;

eccipienti: trometamolo 1 mg: sodio calcio edetato 0,39 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 1 ml.

confezione: «61,2% soluzione per infusione endovenosa» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 034620094 (in base 10), 110JPY (in base 32);

classe: «H», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997 n. 449; dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998 n. 448; dell'art. 29, comma 4 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni ed in considerazione della dichiarazione della società titolare del-

l'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29 comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche o case di cura e studi specialistici in radiologia (articoli 9 e 10 decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa;

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l., stabilimento sito in Monteroni d'Arbia - Siena (Italia), via Cassia Nord, 3 (tutte).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: iopamidolo 612 mg;

eccipienti: trometamolo 1 mg; sodio calcio edetato 0,39 mg: acqua p.p.i. quanto basta a 1 ml;

confezione: «61,2% soluzione per infusione endovenosa» flacone 200 ml;

A.I.C. n. 034620106 (in base 10), 110JQB (in base 32);

classe: «H», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997 n. 449: dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998 n. 448; dell'art. 29, comma 4 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche o case di cura e studi specialistici in radiologia (articoli 9 e 10 decreto legislstivo n. 539/1992);

forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa;

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l., stabilimento sito in Monteroni d'Arbia - Siena (Italia), via Cassia Nord, 3 (tutte).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: iopamidolo 612 mg;

eccipienti: trometamolo 1 mg; sodio calcio edetato 0,39 mg: acqua p.p.i. quanto basta a 1 ml;

confezione: «75,5% soluzione per infusione endovenosa» fiale 10 ml;

A.I.C. n. 034620118 (in base 10), 110JQQ (in base 32);

classe: «H», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997 n. 449; dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998 n. 448; dell'art. 29, comma 4 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche o case di cura e studi specialistici in radiologia (articoli 9 e 10 decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa;

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l., stabilimento sito in Monteroni d'Arbia - Siena (Italia), via Cassia Nord, 3 (tutte).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: iopamidolo 755 mg;

eccipienti: trometamolo 1 mg; sodio calcio edetato 0,48 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 1 ml;

confezione: «75,5% soluzione per infusione endovenosa» flacone 30 ml;

A.I.C. n. 034620157 (in base 10), 110JRX (in base 32);

classe: «H», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997 n. 449; dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998 n. 448; dell'art. 29, comma 4 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche o case di cura e studi specialistici in radiologia (articoli 9 e 10 decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa;

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l., stabilimento sito in Monteroni d'Arbia - Siena (Italia), via Cassia Nord, 3 (tutte).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: iopamidolo 755 mg;

eccipienti: trometamolo 1 mg; sodio calcio edetato 0,48 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 1 ml;

confezione: «75,5% soluzione per infusione endovenosa» flacone 50 ml;

A.I.C. n. 034620169 (in base 10), 110JS9 (in base 32);

classe: «H», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997 n. 449; dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998 n. 448; dell'art. 29, comma 4 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29 comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche o case di cura e studi specialistici in radiologia (articoli 9 e 10 decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa;

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l., stabilimento sito in Monteroni d'Arbia - Siena (Italia), via Cassia Nord, 3 (tutte).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: iopamidolo 755 mg;

eccipienti: trometamolo 1 mg; sodio calcio edetato 0,48 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 1 ml;

confezione: «75,5% soluzione per infusione endovenosa» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 034620171 (in base 10), 110JSC (in base 32);

classe: «H», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997 n. 449; dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998 n. 448; dell'art. 29, comma 4 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche o case di cura e studi specialistici in radiologia (articoli 9 e 10 decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa;

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l., stabilimento sito in Monteroni d'Arbia - Siena (Italia), via Cassia Nord, 3 (tutte).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: iopamidolo 755 mg;

eccipienti: trometamolo 1 mg; sodio calcio edetato 0,48 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 1 ml;

confezione: «75.5% soluzione per infusione endovenosa» flacone 200 ml;

A.I.C. n. 034620183 (in base 10), 110JSR (in base 32);

confezione: «75,5% soluzione per infusione endovenosa» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 034620171 (in base 10), 110JSC (in base 32);

classe: «H», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997 n. 449; dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998 n. 448; dell'art. 29, comma 4 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni ed in considerazione della dichiarazione della societa titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche o case di cura e studi specialistici in radiologia (articoli 9 e 10 decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa;

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l., stabilimento sito in Monteroni d'Arbia - Siena (Italia), via Cassia Nord, 3 (tutte).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: iopamidolo 755 mg;

eccipienti: trometamolo 1 mg; sodio calcio edetato 0,48 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 1 ml;

Indicazioni terapeutiche: mezzo di contrasto idrosolubile non ionico per indagini radiologiche; neuroradiologia, angiografia, angiografia a sottrazione digitale (d.s.a.), urografia, potenziamento del contrasto in T.A.C., artrografia, fistulografia e isterosalpingografia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14722

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Sinecod tosse sedativo».

Estratto decreto NCR n. 571 del 4 dicembre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SINECOD TOSSE SEDATIVO, anche nelle forme e confezioni: «5 mg pastiglie» 18 pastiglie, «5 mg pastiglie» 24 pastiglie.

Titolare A.I.C.: Novartis consumer health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), ss. Varesina, 233 - km 20,5, c.a.p. 21040, Italia, codice fiscale n. 00687350124.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «5 mg pastiglie» 18 pastiglie - A.I.C. n. 021483096 (in base 10), 0NHMLS (in base 32);

classe: C;

forma farmaceutica: pastiglia;

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore: Luigi Zaini S.p.a., stabilimento sito in Milano (Italia), via C. Imbonati 59 (produzione e controlli di qualità sul prodotto finito (esclusi controlli microbiologici); Face laboratori farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Genova Bolzaneto (Genova) - Italia, via Albisola 49 (confezionamento completo e controlli microbiologici sul prodotto finito); Lamp San Prospero S.p.a., stabilimento sito in S. Prospero S/Secchia (Modena) - Italia, via della Pace 25/a (confezionamento completo e controlli microbiologici sul prodotto finito).

Composizione: una pastiglia contiene:

principio attivo: butamirato citrato 5 mg (pari a butamirato mg 3,1 circa);

eccipienti: isomalto; essenza di menta; mentolo; acesulfame k; neoesperidina diidrocalcone; miscela oli e grassi vegetali e amido di mais (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «5 mg pastiglie» 24 pastiglie - A.I.C. n. 021483108 (in base 10), 0NHMM4 (in base 32);

classe: C;

forma farmaceutica: pastiglia;

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Luigi Zaini S.p.a., stabilimento sito in Milano (Italia), via C. Imbonati 59 (produzione e controlli di qualità sul prodotto finito (esclusi controlli microbiologici); Face laboratori farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Genova Bolzaneto (Genova) - Italia, via Albisola 49 (confezionamento completo e controlli microbiologici sul prodotto finito); Lamp San Prospero S.p.a., stabilimento sito in S. Prospero S/Secchia (Modena) - Italia, via della Pace 25/a (confezionamento completo e controlli microbiologici sul prodotto finito).

Composizione: una pastiglia contiene:

principio attivo: butamirato citrato 5 mg (pari a butamirato mg 3,1 circa);

eccipienti: isomalto; essenza di menta; mentolo; acesulfame k; neoesperidina diidrocalcone; miscela oli e grassi vegetali e amido di mais (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche: sedativo della tosse.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A14716

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ciproxin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 763 del 4 dicembre 2002

Medicinale: CIPROXIN.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 130, c.a.p. 20156 (Italia), codice fiscale n. 05849130157.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta. Aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

visto il parere della CUF del 19-20 marzo 2002 si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono:

Ciproxin 250 mg, 500 mg, 750 mg compresse rivestite, Ciproxin 250 mg/5ml polvere e solvente per sospensione orale, Ciproxin 200 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa 1 flacone 100 ml, 400 mg/200 ml soluzione per infusione endovenosa 1 flacone 200 ml, 200 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa 1 sacca 100 ml, 400 mg/200 ml 1 sacca 200 ml.

Adulti:

Ciproxin è indicato nel trattamento delle infezioni riportate nel seguito, complicate e non, sostenute da germi patogeni sensibili alla ciprofloxacina:

infezioni delle vie respiratorie;

infezioni dell'orecchio medio (otite media) e dei seni paranasali (sinusite);

infezioni del rene e/o delle vie urinarie;

infezioni dell'apparato genitale, comprese annessite, gonorrea e prostatite;

infezioni localizzate della cavità addominale (ad esempio infezioni del tratto gastroenterico o delle vie biliari, peritonite);

infezioni della cute e dei tessuti molli;

infezioni ossee ed articolari;

sepsi;

infezioni o rischio di infezioni (profilassi) in pazienti con ridotte difese immunitarie (ad esempio pazienti sottoposti a trattamento immunosoppressivo o neutropenici);

decontaminazione intestinale selettiva in pazienti immunodepressi.

Ciproxin 250 mg, 500 mg compresse rivestite e 250 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione orale:

antrace inalatorio (dopo esposizione): per ridurre l'incidenza o la progressione della malattia, in seguito ad esposizione per via inalatoria di spore di Bacillus anthracis.

Ciproxin risulta attivo nei confronti dei seguenti germi: e.coli, shigella, salmonella, citrobacter, klebsiella, enterobacter, serratia, hafnia, edwardsiella, proteus (indolo-positivo e indolo-negativo), providencia, morganella, yersinia, vibrio, aeromonas, plesiomonas, pasteurella, haemophilus, campylobacter, pseudomonas, legionella, neisseria moraxella, acinetobacter, brucella, staphylococcus, listeria, corynebacterium, chlamidia.

Ciproxin si è dimostrato attivo nei confronti del bacillus anthracis (*cfr.* «antrace inalatorio - ulteriori informazioni» paragrafo 5.1).

Presentano sensibilità variabile: gardnerella, flavobacterium, alcaligenes, streptococcus agalactiae, enterococcus faecalis, streptococcus pneumoniae, streptococcus viridans, mycoplasma hominis, mycobacterium tuberculosis e mycobacterium fortuitum.

Solitamente risultano resistenti: enterococcus faecium, ureaplasma urealyticum, nocardia asteroides; salvo rare eccezioni, gli anaerobi sono moderatamente sensibili (per esempio peptococcus peptostreptococcus) o resistenti (per esempio bacteroides).

Ciproxin è inefficace contro il treponema pallidum.

Bambini:

Ciproxin è indicato nel trattamento delle riacutizzazioni polmonari in corso di fibrosi cistica associate ad infezione da P.aeruginosa, in pazienti pediatrici di età compresa frai i 5 e i 17 anni.

Nei pazienti pediatrici, Ciproxin è anche indicato nella profilassi dell'antrace inalatorio (dopo esposizione) per ridurre incidenza o la progressione della malattia, in seguito ad esposizione ad aerosol di spore di bacillus anthracis.

Nel paragrafo Interazioni vengono inoltre inserite due nuove interazioni:

a) interazione con metotrexate, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026664019 - «250 mg compresse rivestite» 10 compresse;

A.I.C. n. 026664021 - «500 mg compresse rivestite» 6 compresse;

A.I.C. n. 026664045 - «200 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 026664058 - «400 mg/200 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 026664084 - «250 mg/5 ml polvere e solvente per sospensione orale» 1 flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 026664096 - «750 mg compresse rivestite» 12 compresse;

A.I.C. n. 026664108 - «200 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca (sospesa);

A.I.C. n. 026664110 - «400 mg/200 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca (sospesa);

b) interazioni a digiuno con latte, derivati e bevande arricchite con sali minerali - per le forme orali:

A.I.C. n. 026664019 - «250 mg compresse rivestite» 10 compresse;

A.I.C. n. 026664021 - «500 mg compresse rivestite» 6 compresse;

A.I.C. n. 026664084 - «250 mg/5 ml polvere e solvente per sospensione orale» 1 flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 026664096 - «750 mg compresse rivestite» 12 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «200 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca (A.I.C. n. 026664108), «400 mg/200 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca (AIC n. 026664110), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

03A14719

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Actron»

Estratto decreto n. 570 del 4 dicembre 2002

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: ACTRON rilasciata alla società Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 130, c.a.p. 20156, Italia, codice fiscale n. 05849130157 è modificata come di seguito indicata: denominazione da «ACTRON» a «LASONIL C.M.», relativamente alla confezione sottoelencata:

«2,5% gel» tubo 50 g - A.I.C. n. 028840054.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «2,5% gel» tubo 50 g - A.I.C. n. 028840054 (in base 10), 0VJ43Q (in base 32);

classe: C;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

forma farmaceutica: gel;

validità del prodotto integro: ventiquattro mesi.

Produttore: Bayer AG, stabilimento sito in Leverkusen (Germania), (produzione, controllo e confezionamento); Doppel Farmaceutici S.r.l., stabilimento sito in Piacenza (Italia), Stradone Farnese 118, (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: 100 g contengono:

principio attivo: ketoprofene 2,5 g;

eccipienti: etanolamina 2,0 g, carbomer 940 3,0 g, polisorbato 80 1,0 g, alcol etilico 96° 32,0 g, essenza di lavanda 0,07 g, acqua depurata 59,43 g.

Indicazioni terapeutiche: trattamento locale di stati dolorosi ed infiammatori di natura reumatica o traumatica delle articolazioni e dei muscoli come in caso di contusioni, distorsioni, strappi muscolari, ecc.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A14718

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flexifer»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 774 del 9 dicembre 2002

Società: Nobel farmaceutici S.r.l., via Tiburtina, 1004 - 00156 Roma.

Specialità medicinale FLEXIFER «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse - A.I.C. n. 034539015.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Flexifer, «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse - A.I.C. n. 034539015 prodotti anteriormente al 29 ottobre 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 566 del 24 settembre 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori 180 giorni a partire dal 25 ottobre 2002».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A14720

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Depas»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 729 del 25 novembre 2002

Società: Fournier pharma S.p.a., via Cassanese, 224 - 20090 Segrate (Milano).

Specialità medicinale DEPAS:

«0,5 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 025640057;

«0,05% gocce orali soluzione» 1 flacone da 30 ml - A.I.C. n. 025640069;

«1 mg compresse» 15 compresse - A.I.C. n. 025640071.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Depas, «0,5 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 025640057, Depas, «0,05% gocce orali, soluzione» 1 flacone da 30 ml - A.I.C. n. 025640069, Depas, «1 mg compresse» 15 compresse A.I.C. n. 025640071, prodotti anteriomente al 19 agosto 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 174 del 7 maggio 2002, possono essere dispensati per ulteriori 120 giorni a partire dal 18 dicembre 2002».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A14721

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Yarina»

Estratto di variazione A.I.C./UPC 1986 del 10 dicembre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Farmades S.p.a., con sede in via di Tor Cervara n. 282, Roma, con codice fiscale n. 00400380580.

Specialità medicinale YARINA.

Confezione A.I.C.:

n. 034783011/M - 21 compresse rivestite con film in blister polivinilecloruro/AL chiuso in busta di AL/PE/PET;

n. 034783023/M - 3×21 compresse rivestite con film in blister polivinilecloruro/AL chiuso in busta di AL/PE/PET;

n. 034783035/M - 6×21 compresse rivestite con film in blister;

n. 034783047/M - 13×21 compresse rivestite con film in blister.

È ora trasferita alla società: Schering S.p.a, con sede in via L. Mancinelli n. 11 - Milano, con codice fiscale n. 00750320152.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14838

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 589 del 10 dicembre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Farmades S.p.a, con sede in via di Tor Cervara, n. 282, Roma, con codice fiscale n. 00400380580.

Medicinale BETADES.

Confezione: A.I.C. n. 025265063 - «80 mg compresse 40 compresse (sospesa).

Medicinale BETER.

Confezione: A.I.C. n. 027361017 - «0,03 mg + 0,05 mg compresse rivestite 21 compresse rivestite (sospesa).

Medicinale BORNAMID.

Confezione: A.I.C. n. 029264013 - 1 flac. microgr. 3 g + 1 flac. 13,5 ml soluz. 20%+disp. (sospesa).

Medicinale CLAMIREN.

Confezione: A.I.C. n. 028670014 - lavanda vaginale 5 flac. 150 ml.

Medicinale CORSAN.

Confezione: A.I.C. n. 025722051 - 30 compresse 5 mg (sospesa).

Medicinale FERROFOLIN.

Confezione: A.I.C. n. 025928045 - 10 flaconcini orali 15 ml.

Medicinale FERROFOLIN SIMPLEX.

Confezione: A.I.C. n. 020796088 - 10 flaconcini orali 15 ML.

Medicinale KIRON.

Confezione: A.I.C. n. 027305010 - «0,075 mg + 0,03 mg compresse rivestite» 21 compresse rivestite (sospesa).

Medicinale LEVOFOLENE.

Confezione: A.I.C. n.:

027352020 - «7,5 mg compresse» 10 compresse 027352032 - «7,5 mg/10 ml soluzione orale 10 flaconcini (sospesa);

027352044 - «7,5 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 6 fiale polvere + 6 fiale solvente 1 ml;

027352057 - «25 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino;

027352069 - «100 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino;

027352071 - «175 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flaconcino;

027352083 - «4 mg compresse» 30 compresse.

Medicinale LORMETAZEPAM.

Confezione: A.I.C. n.:

032943019\G - «2 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite (sospesa);

032943021\G - «1 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite (sospesa);

032943033\G - «0,25% gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml (sospesa).

Medicinale MAVERAL.

Confezione: A.I.C. n.

026102032 - «50 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite;

026102044 - «100 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite.

Medicinale MINIAS.

Confezione: A.I.C. n.

023382017 - 30 compresse 1 mg;

023382029 - gocce orali 0,25% 20 ml;

023382031 - 30 compresse 2 mg.

Medicinale MIRANOVA.

Confezione: A.I.C. n. 033779012 - «100 mcg + 20 mcg compresse rivestite» 21 compresse.

Medicinale NUVELLE.

Confezione: A.I.C. n. 032780013 - 16 confetti bianchi + 12 confetti rosa.

Medicinale OPAREN.

Confezione: A.I.C. n.:

033704014 - «2,5 g polvere e solvente per sospensione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 fiala + 1 perforatore + 1 siringa (sospesa).

033704026 - «4 g polvere e solvente per sospensione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 fiala + 1 perforatore + 1 siringa (sospesa).

Medicinale PASADEN.

Confezione: A.I.C. n.:

026368050 - «0,5 mg compresse rivestite» blister 30 compresse rivestite;

026368062 - «1 mg compresse rivestite» blister 20 compresse rivestite;

026368086 - gocce 0,05% 30 ml.

Medicinale REOMEDIN.

Confezione: A.I.C. n.:

027183033 - «0,100 mg/1 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 fiala da 1 ml (sospesa);

027183045 - «0,05 mg/0,5 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 fiala da 0,5 ml (sospesa).

Medicinale TEORAN.

Confezione: A.I.C. n. 029056013 - 1 flacone soluzione concentrata 100 ml (sospesa).

Medicinale VALERIANA FARMADES.

Confezione: A.I.C. n. 025204037 - 30 confetti.

È ora trasferita alla società: SCHERING S.p.a, con sede in via L. Mancinelli, n. 11, Milano, con codice fiscale n. 00750320152.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

Medicinale BETTER:

da confezione: A.I.C. n. 027361017 - «0,03 mg + 0,05 mg compresse rivestite» 21 compresse rivestite (sospesa) a «0,03 mg + 0,05 mg compresse rivestite» 21 compresse.

Medicinale BORNAMID.

da confezione: A.I.C. n. 029264013 - 1 flac. microgr. 3 g + 1 flac. 13,5 ml soluz. 20% + disp. (sospesa) a «polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone 3 g +1 flacone solvente 13,5 ml al 20% + dispositivo di prelievo.

Medicinale CORSAN.

da confezione: A.I.C. n. 025722051 - 30 compresse 5 mg (sospesa) a «5 mg compresse» 30 compresse.

Medicinale FERROFOLIN:

da confezione: A.I.C. n. 025928045 - 10 flaconcini orali 15 ml a «40 mg + 0,18 mg soluzione orale» 15 flaconi 15 ml.

Medicinale FERROFOLIN SIMPLEX:

da confezione: A.I.C. n. 020796088 - 10 flaconcini orali 15 ml a «40 mg soluzione orale» 15 flaconi 15 ml.

Medicinale KIRON:

da confezione: A.I.C. n. 027305010 - «0,075 mg + 0,03 mg compresse rivestite» 21 compresse rivestite (sospesa) a «0,075 mg + 0,03 mg compresse rivestite» 21 compresse.

Medicinale LEVOFOLENE:

da confezione: A.I.C. n. 027352032 - «7,5 mg/10 ml soluzione orale» 10 flaconcini (sospesa) a «7,5 mg/10 ml soluzione orale» 10 flaconcini 10 ml;

da confezione: A.I.C. n. 027352044 - «7,5 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 6 fiale polvere + 6 fiale solvente 1 ml a «7,5 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 6 fiale polvere + 6 fiale solvente 1 ml.

Medicinale LORMETAZEPAM:

da confezione: A.I.C. n. 032943019\G - «2 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite (sospesa) a «2 mg compresse rivestite» 30 compresse;

da confezione: A.I.C. n. 032943021\G - «1 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite (sospesa) a «1 mg compresse rivestite» 30 compresse;

da confezione: A.I.C. n. 032943033\G - «0,25% gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml (sospesa) a «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml.

Medicinale MAVERAL:

da confezione: A.I.C. n. 026102032 - «50 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite a «50 mg compresse rivestite» 30 compresse;

da confezione: A.I.C. n. 026102044 - «100 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite a «100 mg compresse rivestite» 30 compresse.

Medicinale MINIAS:

da confezione: A.I.C. n. 023382017 - 30 compresse 1 mg a «1 mg compresse rivestite» 30 compresse;

da confezione: A.I.C. n. 023382029 - gocce orali 0,25% 20 ml a «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml;

da confezione: A.I.C. n. 023382031 - 30 compresse 2 mg a «2 mg compresse rivestite» 30 compresse.

Medicinale NUVELLE:

da confezione: A.I.C. n. 032780013 - 16 confetti bianchi + 12 confetti rosa a «2 mg compresse rivestite» 16 compresse bianche + «2 mg + 0,0 75 mg compresse rivestite» 12 compresse rosa.

Medicinale PASADEN:

da confezione: A.I.C. n. 026368050 - «0,5 mg compresse rivestite» blister 30 compresse rivestite a «0,5 mg compresse rivestite» 30 compresse;

da confezione: A.I.C. n. 026368062 - «1 mg compresse rivestite» blister 30 compresse rivestite a «1 mg compresse rivestite» 30 compresse;

da confezione: A.I.C. n. 026368086 - gocce 0,05% 30 ml a «0,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 30 ml.

Medicinale TEORAN:

da confezione: A.I.C. n. 029056013 - 1 flacone soluzione concentrata 100 ml (sospesa) a «0,9% soluzione orale» 1 flacone 100 ml.

Medicinale VALERIANA FARMADES:

da confezione: A.I.C. n. 025204037 - 30 confetti a «50 mg compresse rivestite» 30 compresse.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14839

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Filtrax»

Estratto decreto n. 800.5/R.M.316/D111 del 18 dicembre 2002

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

FILTRAX «mite» 20 capsule 200 mg - A.I.C. n. 024497012.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta EG S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

02A14763

Adeguamento al reg. n. 2377/90/CEE e successive modifiche relativo alla specialità medicinale ad uso veterinario «Dexamet».

Provvedimento n. 204 del 17 dicembre 2002

Specialità medicinale ad uso veterinario: DEXAMET.

A.I.C. n. 101041.

Forma farmaceutica: sospensione iniettabile.

Confezioni: flacone da 40 ml (010); flacone da 100 ml (022).

Titolare A.I.C.: Azienda farmaceutica italiana S.r.l., via A. De Gasperi, 47 - 21040 Sumirago (Varese).

Negli stampati delle confezioni Dexamet - A.I.C. n. 101041 alla voce «specie di destinazione» vengono riportate le seguenti specie animali: bovini, equini, cani, gatti.

Le eventuali confezioni ancora in commercio dovranno essere ritirate, in quanto la somministrazione alla specie suina, eliminata, non è consentita.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14764

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Arcobaleno piccola società cooperativa», in Sorano

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Arcobaleno piccola società cooperativa», con sede in Sorano, frazione San Giovanni delle Contee, via Case Nuove n. 11 (costituita rogito Notaio dott. Massimo Pagano di Siena in data 20 giugno 1996 - repertorio n. 2881) che, dagli accertamenti fatti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento d'ufficio senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A14714

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Sospensione dall'incarico di commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Grosseto in liquidazione coatta amministrativa.

Il dott. Luigi Bussi, nato a Roma il 2 febbraio 1959, domiciliato in piazza La Marmora n. 10 - Grosseto, è sospeso dall'incarico di commissario liquidatore del Consorzio agrario di Grosseto.

02A14836

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Comunicato relativo al decreto interministeriale 3 dicembre 2002, recante «Approvazione delle modifiche dello statuto della Società italiana degli autori ed editori (SIAE)».

È ripubblicato il testo dello statuto della società italiana degli autori ed editori (SIAE) - approvato con decreto 4 giugno 2001 - con evidenziate in grassetto le modificazioni apportate allo statuto mede-

simo ed approvate con il decreto interministeriale 3 dicembre 2002 indicato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 19 dicembre 2002.

STATUTO DELLA SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI

Art. 1.

Struttura e funzioni

1. La Società Italiana Autori ed Editori è ente pubblico a base associativa con sede in Roma.

2. Essa svolge le seguenti funzioni:

a) esercita l'attività di intermediazione, comunque attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato di autori o loro eredi, rappresentanza ed anche cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di riproduzione e di radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione attuata attraverso ogni mezzo tecnico delle opere tutelate;

b) cura la tenuta dei registri di cui all'art. 103 della legge 22 aprile 1941 n. 633;

c) assicura la migliore tutela dei diritti di cui alla lettera *a)* nell'ambito della società dell'informazione, nonché la protezione e lo sviluppo delle opere dell'ingegno;

d) gestisce i servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in base a convenzioni con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati;

e) svolge gli altri compiti attribuiti dalle leggi;

f) svolge le attività strumentali e sussidiarie a quelle qui indicate;

g) assicura la distinzione tra la gestione relativa alla tutela del diritto di autore e dei diritti connessi, questi ultimi nei limiti dell'art. 180 *bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e la gestione relativa agli ulteriori servizi, attuando la separazione contabile tra le due distinte gestioni, per ciascuna delle quali deve essere perseguito l'equilibrio finanziario;

h) assicura una ripartizione dei proventi dei diritti d'autore tra gli aventi diritto anche secondo l'effettivo contributo di ciascuno alla loro formazione e l'applicazione di quote di spettanza sui compensi di cui all'art. 18 lett. *b)* anche tenendo conto delle condizioni mediamente praticate in ambito comunitario.

Art. 2.

Base associativa

1. Sono associati le persone fisiche e giuridiche italiane, titolari di diritti tutelabili in quanto autori, editori, concessionari di diritti di rappresentazione, produttori o concessionari di opere cinematografiche e tutte le altre persone fisiche e giuridiche dei paesi membri della UE che siano titolari di diritti d'autore e che facciano domanda di iscrizione, a condizioni di reciprocità per quanto concerne le iscrizioni presso le società consorelle.

2. I cittadini dei paesi non membri della UE titolari di diritti d'autore, gli eredi o aventi causa dei titolari di diritti d'autore, nonché i titolari di diritti d'autore che non intendano instaurare il rapporto associativo, possono esclusivamente conferire mandato alla SIAE e sono esclusi dal rapporto associativo. La SIAE assicura ai titolari di diritti connessi che abbiano conferito mandato individuale alla società forme di rappresentanza, con esclusione del diritto di associazione.

3. La qualità di associato si acquisisce a domanda, previa **verifica da parte della Società della** documentazione richiesta dalla Società stessa per attestare l'appartenenza alla categoria per la quale si richiede l'associazione.

4. Il rapporto associativo ha durata di quattro anni a decorrere dal riconoscimento della qualità di associato, è tacitamente rinnovabile di quadriennio in quadriennio e si interrompe per:

a) perdita del requisito della cittadinanza o della nazionalità previsti al comma 1;

b) dimissioni, da presentare almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio;

c) radiazione;

d) morte;

e) cessazione dell'attività se trattasi di persona giuridica;

f) cessazione della durata dei diritti affidati alla società quando questa sia inferiore ai quattro anni;

g) decadenza, per mancato pagamento del contributo annuo associativo per la durata di due anni consecutivi.

5. L'associato gode dei diritti ed è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dalle norme del presente statuto e dei regolamenti, ovvero adottate dai competenti organi sociali.

All'associato che contravvenga a disposizioni statutarie e/o regolamentari sono inflitte le sanzioni previste dal regolamento generale.

In caso di comportamenti di particolare gravità che rendano incompatibili i rapporti dell'associato con la Società, l'Assemblea può deliberare la radiazione dell'associato.

Art. 3.

Organizzazione

1. Sono organi deliberativi della Società:

a) l'assemblea;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il presidente.

2. Sono organi consultivi della Società le commissioni di sezione.

3. Sono organi di controllo della Società:

a) il collegio dei revisori;

b) l'ufficio di controllo interno.

Art. 4.

Composizione dell'assemblea

1. L'assemblea è composta di 64 membri, eletti ogni quattro anni dagli associati in modo da assicurare la rappresentanza di autori ed editori nelle seguenti proporzioni: 16 autori e 16 editori della musica; 4 autori e 4 produttori di film e di opere assimilate; 6 autori, 2 editori e 2 concessionari e cessionari del dramma e della prosa, della rivista e della commedia musicale, dell'operetta e delle opere radiotelevisive; 2 autori e 4 editori di opere liriche, di balletti, oratori e opere analoghe; 4 autori e 4 editori di opere letterarie, multimediali e delle arti plastiche e figurative.

2. L'elezione si svolge su base provinciale. In ogni provincia è costituito un seggio. Il voto per corrispondenza è ammesso nel caso di invalidità con certificazione dello stato e della firma.

3. Un regolamento, **deliberato** dall'assemblea con la maggioranza qualificata dei due terzi **ed approvato dall'Autorità vigilante, stabilisce le procedure** per la formazione delle liste elettorali e per la costituzione dei seggi, per lo svolgimento delle elezioni e per lo scrutinio, in modo da assicurare una effettiva rappresentanza della minoranza nell'assemblea nei termini che verranno stabiliti dal regolamento elettorale.

4. Il regolamento dovrà consentire un'effettiva rappresentanza delle varie sezioni in Assemblea. Ai fini elettorali, gli associati **sono** separati in due categorie, quella degli autori e quella degli editori, produttori e/o assimilati. Per la formazione delle liste elettorali dovranno essere determinate fasce reddituali che potranno essere diverse per ogni singola sezione e **nelle quali saranno ripartiti gli elettori ed i candidati di ogni singola sezione.**

5. Sono ammessi a votare tutti gli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi. Per potersi candidare è altresì richiesta una anzianità minima di quattro anni nel rapporto associativo. L'elettorato attivo è esercitabile in relazione ad ognuna delle diverse categorie e sezioni per le quali una stessa persona risulti associato.

L'elettorato passivo è riconosciuto, ove spettante, in relazione ad una unica categoria e sezione, anche se una stessa persona risulti associato per più categorie o più sezioni.

Art. 5.

Compiti dell'assemblea

1. L'assemblea:

a) designa, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti nelle prime due votazioni e a maggioranza assoluta dalla terza votazione, il presidente e i membri ad essa assegnati del consiglio di amministrazione;

b) elegge i membri delle commissioni consultive di sezione;

c) elegge quattro componenti effettivi ed uno supplente del collegio dei revisori;

d) definisce gli indirizzi e vigila sul funzionamento della Società;

e) approva e modifica, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, lo statuto, il regolamento generale, il regolamento elettorale, il regolamento per il Fondo di solidarietà;

f) delibera i provvedimenti di radiazione;

g) approva annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

2. L'elezione di cui alla lettera *b)* del comma precedente avviene con votazioni separate. Nell'assemblea i delegati che sono l'espressione di ogni singola sezione designano i membri delle rispettive Commissioni. Il numero dei componenti delle stesse verrà stabilito dal regolamento generale.

Art. 6.

Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente, da 8 membri, 5 dei quali sono designati ogni quattro anni dall'assemblea, in modo che siano adeguatamente rappresentati autori ed editori o assimilati e 3 membri nominati ogni 4 anni ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. *b)* del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419.

La carica di consigliere è incompatibile con quelle di membro dell'assemblea e di componente delle commissioni di sezione.

3. La nomina dei consiglieri, salvo quanto previsto dall'art. 8, è disposta con decreto dell'Autorità di vigilanza.

Art. 7.

Compiti del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione:

a) svolge tutti i compiti ordinari e straordinari di amministrazione della società;

b) redige e approva il regolamento di organizzazione e di funzionamento della Società;

c) redige e propone all'approvazione dell'assemblea le modifiche statutarie e i regolamenti indicati nell'art. 5, comma 1;

d) redige annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

2. Il consiglio di amministrazione, sentite le competenti commissioni di cui all'art. 10, determina annualmente i criteri di ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto e li sottopone all'approvazione del Ministro vigilante. Invia i criteri alle sezioni, che provvedono alla redazione dell'ordinanza di ripartizione. L'ordinanza di ripartizione è approvata ed emanata dal consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Nomina del presidente

1. Il presidente, ferma la designazione della assemblea, è nominato ai sensi dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400.

Art. 9.

Compiti del presidente

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio di amministrazione e rappresenta legalmente la Società. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito da un membro elettivo del consiglio di amministrazione nominato dal consiglio stesso nella prima adunanza.

Art. 10.

Commissioni di sezione

1. Sono costituite commissioni di sezione per la musica; il cinema e le opere assimilate; il dramma, la prosa, la commedia musicale, l'operetta, la rivista e le opere radiotelevisive; le opere letterarie e le arti figurative; la lirica.

2. Le commissioni di sezione svolgono funzioni consultive dando parere obbligatorio, ma non vincolante, al consiglio di amministrazione, in ordine ai criteri di ripartizione dei diritti d'autore, alle misure dei compensi per le utilizzazioni delle opere assegnate alla sezione e alle altre materie indicate dal regolamento per l'organizzazione e il funzionamento.

3. La qualità di componente delle commissioni di sezione non è compatibile con la qualità di membro dell'assemblea.

4. Le commissioni di sezione svolgono, su richiesta degli interessati, nei rispettivi settori, compiti di conciliazione tra gli associati.

Art. 11.

Composizione del collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto di cinque membri effettivi e due supplenti; quattro membri effettivi ed uno supplente sono eletti dall'assemblea, uno effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente, sono nominati dal **Ministro dell'Economia e delle Finanze.**

2. I membri del collegio dei revisori sono scelti tra persone in possesso di specifica professionalità iscritte nel registro dei revisori contabili.

Art. 12.

Compiti del collegio dei revisori

Il collegio dei revisori svolge i compiti indicati dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

Art. 13.

Il direttore generale

1. Il direttore generale è nominato e revocato con deliberazione del consiglio di amministrazione tra esperti dei problemi di amministrazione. Il rapporto di servizio è regolato con contratto, eventualmente rinnovabile, di durata non inferiore a due e non superiore a quattro anni.

2. Il direttore generale svolge i compiti di coordinamento, direzione e controllo degli Uffici di livello dirigenziale generale, al fine di assicurare la realizzazione degli indirizzi ed il conseguimento dei risultati previsti dal consiglio di amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti.

In particolare il direttore generale:

a) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione, al quale può formulare pareri e proposte in merito ad ogni questione inerente alla gestione amministrativa ed organizzativa della Società;

b) esercita le funzioni che gli sono affidate dal consiglio di amministrazione e quelle previste **dai regolamenti** della Società e gestisce l'attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione allocando conseguentemente le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;

c) sovraintende alle attività di acquisizione delle entrate ed esercita altresì i poteri di spesa nei limiti delle previsioni di bilancio ed in conformità alle modalità e forme stabilite dal regolamento di cui all'art. 22;

d) cura la gestione amministrativa ed organizzativa della Società svolgendo funzioni di coordinamento, vigilanza e controllo degli Uffici, anche attribuendo a singoli dirigenti la responsabilità di specifici progetti riguardanti più strutture gestionali;

e) adotta gli atti relativi alla gestione del personale con rapporto di lavoro dipendente o autonomo, nei limiti, nei modi e con le forme previsti dal regolamento interno di cui all'art. 22 e dai contratti collettivi;

f) verifica l'efficienza, efficacia ed economicità dell'attività di gestione al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

Art. 14.

Struttura della società e dirigenti generali

1. La Società è organizzata in un ufficio di diretta collaborazione degli organi di cui all'art. 3, comma 1, e in non più di cinque divisioni.

2. L'ufficio di diretta collaborazione, svolge esclusive competenze di supporto agli organi decisionali.

3. Le divisioni, cui sono preposti dirigenti generali, possono essere articolate in uffici centrali e periferici di livello dirigenziale non generale. Il numero di tali uffici non può essere superiore a 60, di cui non più di 20 quali uffici periferici.

4. Il regolamento interno di cui all'art. 22, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in particolare ai criteri di cui all'art. 2, comma 1, del medesimo decreto, individua gli uffici centrali e periferici che fanno capo alle divisioni, nonché le modalità di preposizione agli uffici.

5. I dirigenti generali gestiscono le strutture cui sono preposti utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali affidate per l'attuazione delle attività e dei programmi loro assegnati. Essi rispondono del conseguimento dei risultati.

A tal fine:

a) esercitano, nei limiti delle risorse loro affidate, i poteri di spesa in conformità alle modalità e forme stabilite dal regolamento di cui all'art. 22;

b) svolgono funzioni di propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo nei confronti degli uffici dipendenti;

c) esercitano le altre funzioni che siano loro affidate dal regolamento interno di cui all'art. 22.

Art. 15.

Ufficio di controllo interno e Ufficio relazioni con il pubblico

1. L'Ufficio di controllo interno svolge compiti di controllo anche strategico finalizzati alla ottimizzazione dell'attività degli uffici della Società, riferendo al consiglio di amministrazione e, se richiesto, all'assemblea. I componenti dell'Ufficio sono nominati e revocati dal consiglio di amministrazione, sentita l'assemblea e possono essere sia dipendenti della Società sia esterni ad essa.

2. L'Ufficio relazioni con il pubblico svolge i compiti previsti dall'art. 8 della legge 7 giugno 2000 n. 150. L'Ufficio è composto da personale dipendente della Società.

Art. 16.

Vigilanza

1. La vigilanza sulla società è svolta dal Ministero per i beni e le attività culturali. L'attività di vigilanza è svolta sentito il Ministro **dell'Economia e delle finanze** per le materie di sua specifica competenza.

Art. 17.

Patrimonio

Il patrimonio della Società è costituito da:

a) beni immobili e mobili di proprietà della Società ad essa pervenuti per acquisti, lasciti, donazioni o derivanti da investimenti effettuati a fronte delle riserve;

b) avanzi di gestione destinati ad incremento del patrimonio.

Art. 18.

Proventi

I proventi della Società sono costituiti da:

a) contributi degli associati;

b) quote di spettanza sui compensi per l'utilizzazione delle opere tutelate;

c) corrispettivi sui servizi;

d) rendite;

e) contributi, erogazioni, donazioni.

Art. 19.

Bilancio

1. L'esercizio finanziario inizia il 1º gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Per ogni esercizio sono redatti il bilancio preventivo da approvare entro il mese di novembre ed il conto consuntivo da approvare entro il mese di giugno.

3. Il bilancio consuntivo, dopo l'approvazione dell'Assemblea, è trasmesso all'Autorità vigilante, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419, per l'approvazione. Il bilancio preventivo, dopo l'approvazione dell'Assemblea, è comunicato all'Autorità di vigilanza.

Art. 20.

Fondo di solidarietà

1. La Società esercita forme di solidarietà attraverso un autonomo Fondo al quale gli associati contribuiscono nella misura del 4% dei diritti d'autore ovvero del 2% per gli editori, concessionari e produttori che non possano beneficiare delle prestazioni erogate dal Fondo.

2. Un apposito regolamento determina criteri e modalità per la concessione delle prestazioni agli associati. Il regolamento è comunicato all'Autorità di vigilanza.

3. La Società gestisce il Fondo di cui al comma 1 per conto degli associati.

Art. 21.

Promozione

1. Il consiglio di amministrazione, valendosi del giudizio di un comitato espresso dall'Assemblea e su proposta delle commissioni di sezione, decide con apposita dotazione di fondi, la concessione di borse di studio, di finanziamenti o altri benefici anche ai non associati al fine di promuovere meritevoli nuove iniziative nell'ambito dei settori indicati dall'art. 10 comma 1.

2. Il consiglio di amministrazione, quando ve ne sia disponibilità di bilancio, delibera l'assegnazione di sussidi a favore della Cassa nazionale di assistenza compositori autori e librettisti di musica popolare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1970 n. 888 e di altre Casse o istituzioni aventi le stesse caratteristiche e finalità.

Art. 22.

Regolamento di organizzazione e funzionamento

1. Alla disciplina della organizzazione e del funzionamento della Società, per quanto non previsto dal presente statuto, provvede il regolamento di organizzazione e funzionamento, adottato con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Il regolamento è comunicato all'Autorità di vigilanza.

Art. 23.

Norme transitorie

1. Acquistano la qualità di associati, ai sensi dell'art. 2, comma 1, tutti coloro che, all'entrata in vigore del presente statuto, abbiano già acquisito la qualità di socio o iscritto ordinario, con esclusione degli eredi. Il periodo di iscrizione già maturato alla data di entrata in vigore del presente statuto sarà utile ai fini dell'acquisizione dell'anzianità prevista dall'art. 4, comma 5.

2. I rapporti fra la Società e coloro che hanno acquisito la qualità di iscritti ordinari eredi e di iscritti straordinari, proseguono nelle forme del mandato di cui all'art. 2, comma 2, con salvezza delle condizioni economiche già applicate fino alla data di scadenza dei rapporti di iscrizione già instaurati.

3. Fino ad approvazione dell'apposito regolamento previsto dall'art. 20, il Fondo di Solidarietà continuerà ad operare in base alla previgente disciplina.

02A14640

FREIE UNIVERSITÄT BOZEN

Hinweis auf die Veröffentlichung des zweisprachigen Textes des Dekretes des Präsidenten des Universitätsrates der Freien Universität Bozen Nr. 11 vom 11. September 2002, betreffend den Erlass von Abänderungen am Statut der Freien Universität Bozen.

Im Sinne von Artikel 5, Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, wird bekanntgemacht, dass im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 54 vom 31/12/2002 in zweisprachiger Fassung das Dekret des Präsidenten der Freien Universität Bozen, betreffend die Abänderungen am Statut der Freien Universität Bozen veröffentlicht ist. Der italienische Text dieses Dekretes ist in der vorliegenden Ausgabe des Gesetzesanzeigers der Republik auf der Seite 82 kundgemacht.

AVVERTENZA:

L'avviso in lingua tedesca sopra riportato, relativo al testo del decreto del presidente del Consiglio dell'Università n. 11 dell'11 settembre 2002, relativo all'approvazione di modifiche statutarie della Libera università di Bolzano, inserito alla pag. 82 della presente *Gazzetta Ufficiale*, è pubblicato ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

02A14842

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501002/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Corso Italia, 132/134	095	934279	7799877

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

		Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	- annuale	**271,00**
	- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	- annuale	**222,00**
	- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	- annuale	**61,00**
	- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	- annuale	**57,00**
	- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	- annuale	**145,00**
	- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	- annuale	**56,00**
	- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	- annuale	**142,00**
	- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	- annuale	**586,00**
	- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	- annuale	**524,00**
	- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 0 1 0 3 *

€ 0,77